

Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex D. Lgs. 231/2001



Parte Generale

PREMESSA - AGGIORNAMENTI MODELLO

- 1) **Prima versione:** Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2011
- 2) **Seconda versione:** Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2015
Aggiornamento del modello a seguito dell'introduzione del reato di "*autoriciclaggio*" a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 186 del 2014 ed aggiornamento dell'organizzazione di Avanade Italy S.r.l.
- 3) **Terza versione:** Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2019
Aggiornamento dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e relative modifiche al modello
- 4) **Quarta versione:** Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2021
Aggiornamento del modello e introduzione della Sezione 9 della Parte Speciale, relativa ai Reati Tributari, introdotti all'art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs 231/01 dal D.L. 124/2009 conv. con mod. dalla Legge 157/19.
Aggiornamento della Parte Generale e della Parte Speciale, Sezione 1, a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 75/2020, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*" (c.d. "*Direttiva PIF*").
- 5) **Quinta versione:** Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 23 Maggio 2023
Aggiornamento del modello: aggiunta della Sezione 10 della Parte Speciale, relativamente ai Reati di abuso di mercato, ed aggiornamento del catalogo reati nella Parte Generale.

PREMESSA - AGGIORNAMENTI MODELLO.....	2
Definizioni.....	4
1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante.....	5
2. Approccio metodologico.....	17
3. Modello e Codice Etico.....	18
4. Sistema di “whistleblowing”.....	19
5. Il Modello AVANADE.....	20
5.1 La costruzione del Modello AVANADE.....	20
5.2 La funzione del Modello.....	21
5.3 L’adozione del Modello AVANADE e sue successive modifiche.....	21
6. La Società e il suo modello di governance. La struttura organizzativa e i Processi Sensibili di AVANADE.....	22
6.1. AVANADE Italy S.r.l.....	22
6.2. Il Modello di governance.....	22
6.3. La struttura organizzativa.....	23
6.4 La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza.....	24
7. I Processi sensibili di AVANADE.....	24
8. L’Organismo di Vigilanza (OdV).....	25
8.1 Identificazione dell’Organismo di Vigilanza. Nomina e revoca.....	25
8.2 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza.....	26
8.3 Reporting dell’OdV verso il vertice aziendale.....	28
8.4 Flussi informativi verso l’OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie.....	29
8.5 Raccolta e conservazione delle informazioni.....	30
9. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello.....	31
9.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti.....	31
9.2 Informazione ai Consulenti e ai Business Partner.....	31
10. Sistema disciplinare.....	31
10.1 Funzione del sistema disciplinare.....	32
10.2 Misure nei confronti di quadri ed impiegati.....	32
10.2.1 Sistema disciplinare.....	32
10.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni.....	33
10.3 Misure nei confronti dei dirigenti.....	34
10.4 Misure nei confronti degli Amministratori e di altri soggetti apicali.....	34
10.5 Misure nei confronti dei Sindaci.....	34
10.6 Misure nei confronti dei Consulenti e dei Business Partner.....	34
11. Verifiche sull’adeguatezza del Modello.....	34

Definizioni

- "AVANADE": AvanaDE Italy S.r.l., società di diritto italiano con sede in Milano;
- "Aree Sensibili": le aree di attività aziendale ove è maggiormente presente il rischio di commissione di uno dei reati previsti nel D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni;
- "Business Partner": controparti contrattuali di AVANADE, quali ad es. fornitori, clienti, co-venturer sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa - ATI, joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito dei Processi Sensibili;
- "Capogruppo": AvanaDE Inc.;
- "Capogruppo Europea": AvanaDE Europe Services Limited, con sede legale in Londra (Regno Unito), Frazione EC4M6XH; Cannon Street 30;
- "CCNL": Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da AVANADE;
- "Codice Etico": codice di etica aziendale adottato da AVANADE (AvanaDE Code of Business Ethics o COBE);
- "Consulenti": coloro che agiscono in nome e/o per conto di AVANADE sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione;
- "Dipendenti": tutti i dipendenti di AVANADE (compresi i dirigenti);
- "D. Lgs. 231/2001" o, semplicemente, il "Decreto": il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche;
- "Gruppo AVANADE" società Capogruppo con sede negli Stati Uniti, unitamente alle diverse affiliate (società, dotate di personalità giuridica o meno, controllate direttamente o indirettamente, esclusivamente o congiuntamente dalla AvanaDE Inc.);
- "Gruppo Accenture": Accenture Plc., società capogruppo registrata nella Repubblica di Irlanda, con sede in Grand Canal Square, 1, Grand Canal Harbour, Dublin 2, IRELAND; e le Affiliate Accenture; per "Affiliata Accenture" si intende qualunque società, dotata di personalità giuridica o meno, che sia controllata esclusivamente o congiuntamente dalla Accenture Plc; ed infine per "controllo" (o sue variazioni) si intende la capacità di dirigere direttamente o indirettamente le attività di un' impresa in virtù di diritti di proprietà, contratti od a qualunque altro titolo;
- "Internal Controls": L'Internal Controls (IC) è una funzione di Accenture con il compito specifico di verifica ed implementazione delle procedure di controllo. Nello svolgimento di tali funzioni l'IC si coordina con l'OdV.
- "Linee Guida": le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive integrazioni e/o modificazioni (ultimo Aggiornamento nel mese di Marzo 2014, approvato dal Ministero della Giustizia in data 21 Luglio 2014) nonché gli studi effettuati da Assonime;
- "Modelli" o "Modello": i modelli o il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- "Operazione Sensibile": operazione o atto che si colloca nell'ambito dei Processi Sensibili e può avere natura commerciale, finanziaria, tecnica o societaria (quanto a quest'ultima categoria esempi ne sono: riduzioni di capitale, fusioni, scissioni, operazioni sulle azioni della società controllante, conferimenti, restituzioni ai soci ecc.);
- "Organi Sociali": i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di AVANADE;
- "Organismo di Vigilanza" o "OdV": organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- "P. A.": la Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- "Processi Sensibili": attività di AVANADE nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;
- "Reati": i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 (così come è stato integrato finora e come sarà eventualmente integrato in futuro);
- "Società": AvanaDE Italy S.r.l.

1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D. Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il D. Lgs. 231/2001, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il Decreto prevede che la normativa si applichi ad un'ampissima gamma di destinatari: enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Si deve evidenziare che la natura del nuovo tipo di responsabilità dell'ente, pur definita come "*amministrativa*", ha forti analogie con la responsabilità penale sia per la circostanza che il suo accertamento avviene nell'ambito del processo penale, sia in quanto essa è autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato e si aggiunge a quest'ultima; infatti l'ente potrà essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata. Le sanzioni amministrative applicabili all'ente consistono in sanzioni di natura pecuniaria, interdittiva, nella confisca ovvero nella pubblicazione della sentenza.

Elenco dei reati richiamati dal D. Lgs. n.231/2001 (artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25,25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25- quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies,25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies, 25-sexiesdecies D. Lgs. 231/2001 e art. 10 Legge n. 146/2006 e art. 12 Legge n. 9/2013) o ai quali è estesa l'applicazione del D. Lgs. medesimo sulla base di puntuali normative sono:

i. **Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto**, come da ultimo modificati dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*", nonché dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 15, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*");

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);

- frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898);
- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- peculato (art. 314, comma 1, c.p., *"quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea"*);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p., *"quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea"*);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- abuso di ufficio (art. 323 c.p., *"quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea"*);
- traffico di influenze illecite" (art. 346 bis c.p.).

ii. **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto**, introdotto dall'art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"*, modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016, e dal D.L. n. 105/2019):

- falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinques comma 3 c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 (conv. con mod. dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133).

iii. **Delitti di criminalità organizzata** (art. 24-ter del Decreto, inserito dall'art. 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, modificato dalla L. 69/2015):

- associazione per delinquere (art. 416 commi 1-5 c.p.);
- associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416 comma 6 c.p.);
- associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (delitti richiamati dall'art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.);

iv. **Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-bis del Decreto, inserito dall'art. 6 della Legge 23 novembre 2011, n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro*" e successivamente integrato dall'art. 17 comma 7 lett. a n. 2 della Legge 23 luglio 2009, n. 99; modificato dal D. Lgs. 125/2016):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464 comma 1 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464 comma 2 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

v. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1. del Decreto, art. 17 comma 7 della Legge 23 luglio 2009, n. 99):

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

vi. Reati societari (art. 25-ter del Decreto, come da ultimo modificato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" e dal D.Lgs. 2 marzo n. 19/2023, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere"):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.p.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c.)¹;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 2624 c.c.)²;
- impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625 comma 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);

¹ La Legge risparmio ha abrogato l'art. 2623 c.c. e ricollocato la corrispondente fattispecie nell'art. 173-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (nel seguito, "TUF"). Tale ultima previsione, tuttavia, non è richiamata dall'art. 25-ter del Decreto che pertanto, secondo le Linee Guida di Confindustria, è da ritenere inapplicabile.

² L'art. 37 comma 34 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (nel seguito, "TU revisione legale dei conti"), ha abrogato l'art. 2624 c.c. e ricollocato la corrispondente fattispecie nell'art. 27 del TU revisione legale dei conti. Tale ultima previsione, tuttavia, non è richiamata dall'art. 25-ter del Decreto che pertanto, secondo le Linee Guida di Confindustria, è da ritenere inapplicabile.

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazioni fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati, limitatamente alla condotta di chi "dà o promette denaro o altra utilità" (art. 2635 comma 3 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

vii. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto, inserito dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7).

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018];
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018];
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);

- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

viii. **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto**, che richiama l'art. 583-*bis* c.p., inserito dall'art. 8 comma 1 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7).

ix. **Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinques* del Decreto**, inserito dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228 e da ultimo modificato dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199):

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* comma 1 c.p.);
- atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-*bis* comma 2 c.p.);
- pornografia minorile – Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-*ter* commi 1 e 2 c.p.);
- pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-*ter* commi 3 e 4 c.p.);
- detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinques* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.).

x. **Abusi di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto**, introdotto dall'art. 9 della Legge 18 aprile 2005, n. 62)³:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. n. 58/1998, c.d. "TUF" modificato dalla Legge n. 238/2021);
- manipolazione di mercato (art. 185 del D. Lgs. n. 58/1998, c.d. "TUF", modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021).

xi. **Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-*quinques* TUF)** [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]:

3 L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, se posti in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente, possono rilevare anche quali illeciti amministrativi. E' infatti previsto che la Consob possa applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 100 mila a 15 milioni di euro ovvero da 100 mila a 25 milioni di euro, rispettivamente per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 187-*quinques* TUF). Pertanto, se la fattispecie di illecito presupposto assume rilevanza penale, l'eventuale responsabilità dell'ente sarà accertata in sede giudiziaria; se invece si tratta di illecito amministrativo – comunque posto in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente – l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni spetta alla Consob.

– divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);

– divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

xii. **Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto**, introdotto dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81):

- omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55 comma 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 589 c.p.);
- omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590 c.p.).

xiii. **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto**, inserito dall'art. 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e modificato dall'art. 3 della Legge 15 dicembre 2014, n. 186, modificato dal D.Lgs. n. 195/2021 in attuazione della Direttiva UE 2018/1673 relativa alla lotta al riciclaggio mediante diritto penale e D.Lgs. n. 184/2021 in attuazione della direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti):

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies 1 del D.Lgs. 231/01 introdotto dall'art.3 D.Lgs. n. 184/2021)

xiv. **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies 1 del Decreto**, introdotto dall'art. 3 D.Lgs. 184/2021):

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
- altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

xv. **Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore (art. 25-novies del Decreto**, inserito dall'art. 15 comma 7 lett. c) della Legge 23 luglio 2009, n. 99):

- protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171 comma 1 lett. a-bis e comma 3 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, c.d. "Legge sul diritto d'autore");
- tutela penale del *software* e delle banche dati (art. 171-bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633, c.d. "Legge sulla tutela penale delle opere audiovisive" (art. 171-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633);
- responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies della Legge 22 aprile 1941, n. 633);

- responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-*octies* della Legge 22 aprile 1941, n. 633).

xvi. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto, introdotto dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116):

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

xvii. Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto, inserito dall'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, di attuazione della Direttiva 2008/99/CE relativa all'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato da navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, con le modifiche da ultimo apportate con l. 22 maggio 2015, n. 68, recante "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*"):

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452-*octies* c.p.;
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006);
- reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 del D. Lgs. n. 152/2006);
- reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 del D. Lgs. n. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D. Lgs. n. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis* del D. Lgs. n. 152/2006);
- reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279 comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006);
- reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge n. 150/1992);
- reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3 comma 6 della Legge n. 549/1993);
- inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8 comma 1 e 9 comma 2 del D. Lgs. n. 202/2007);
- inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8 comma 2 del D. Lgs. n. 202/2007);
- inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9 comma 1 del D. Lgs. n. 202/2007).

xviii. Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto, inserito dall'art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, di attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nonché da ultimo modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161):

- Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22 comma 12-*bis* del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (Legge 161/2017 che ha modificato il D. Lgs. 159/2011 "*Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione*").

xix. Razzismo e Xenofobia (art. 25- *terdecies* del Decreto inserito dalla "*Legge europea 2017- Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea*" - come modificato dall'art. 604 *bis* c.p.):

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 *bis* c.p.).

xx. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto, inserito dall'art. 5, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 39):

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L.401/89);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L.401/89).

xxi. Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto, inserito dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, nonché da ultimo modificato dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*"):

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione infedele [*se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*] (art. 4 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Omessa dichiarazione [*se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*] (art. 5 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Indebita compensazione [*se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*] (art. 10-*quater* D. Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione *fraudolenta* al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000.).

xxii. Reati di Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto, inserito dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*"):

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n.43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis* DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*ter* DPR n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

xxiii. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septisdecies* del Decreto articolo aggiunto dalla Legge 22/2022):

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

xxiv. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* del Decreto, Articolo aggiunto dalla Legge 22/2022).

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

xxv. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013):

[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]:

- adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.)

xxvi. Reati transnazionali (art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. n. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990);
- reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del D. Lgs. n. 286/1998);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Il catalogo dei reati-presupposto è suscettivo di implementazione, da parte del legislatore, sia attraverso modifiche dirette nel testo del Decreto sia mediante l'approvazione di testi normativi che dispongano l'applicabilità – integrale o meno – del Decreto a fattispecie di reato ulteriori a quelle attualmente previste.

L'Organismo di Vigilanza effettuerà un periodico e attento monitoraggio di possibili evoluzioni normative, al fine di promuovere i necessari aggiornamenti del Modello e dei presidi di controllo in relazione ai nuovi "rischi-reato" ovvero l'adozione di nuovi Protocolli specifici per le nuove aree di rischio-reato.

Sul piano soggettivo, l'ente risponde se non ha adottato le misure necessarie per impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato.

Nello specifico, gli artt. 6 e 7 del Decreto, anche al fine di valorizzare la funzione "preventiva" del sistema introdotto, prevedono che l'Ente non risponda dell'illecito se dimostra di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

Più in particolare, in ipotesi di reato commesso da soggetti in posizione apicale, l'ente non risponde se prova che (art. 6 comma 1 del Decreto):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il relativo aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

In linea generale, le modalità per la costruzione di un valido Modello sono individuate dall'art. 6 del Decreto, il quale, ai commi 2 e 2 *bis*, prevede che lo stesso debba rispondere alle seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati Presupposto;
- b. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati Presupposto da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i Reati Presupposto;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- e. prevedere uno o più canali che consentano ai Soggetti Apicali e ai Subordinati di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- f. prevedere almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- g. in relazione alle segnalazioni di cui alle precedenti lettere e) ed f), prevedere almeno il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- h. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello (di seguito, per brevità, anche il "*Sistema Disciplinare*"), nonché con specifico riferimento alle segnalazioni di cui alle precedenti lettere e) ed f), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere svolta a priori (art. 7 commi 1 e 2 del Decreto).

Merita osservare come la mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente non costituisca tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

La caratteristica dell'effettività del Modello è legata alla sua efficace attuazione, che richiede (art. 7, commi 3 e 4 del Decreto):

- a) la previsione di misure idonee, sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della Legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;

- b) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- c) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2. Approccio metodologico

Nella predisposizione del presente Modello ci si è ispirati sia alle Linee Guida di Confindustria (nella loro ultima versione risultante dall'Aggiornamento nel mese di Marzo 2014, approvato dal Ministero della Giustizia in data 21 Luglio 2014) sia a quelle predisposte da Assonime.

La metodologia adottata da AVANADE prevede la definizione ex-ante del Modello, finalizzato in generale alla promozione di una cultura di organizzazione aziendale volta ad incoraggiare una condotta etica e di un impegno di osservanza della legge e alla prevenzione dei comportamenti illeciti, anche attraverso una preliminare sommaria analisi delle attività aziendali per individuare le macro-aree di rischio. Successivamente, vengono studiate le attività maggiormente a rischio sulle quali focalizzare in via prioritaria le azioni di controllo e tale processo sarà oggetto di costante aggiornamento in modo da consentire un maggior affinamento dei suoi risultati.

Tale approccio:

- consente di valorizzare al meglio il patrimonio già esistente in azienda in termini di politiche, regole e normative interne che indirizzano e governano la gestione dei rischi e l'effettuazione dei controlli;
- rende disponibile in tempi brevi un'integrazione all'impianto normativo e metodologico da diffondere all'interno della struttura aziendale, che potrà comunque essere perfezionato nel tempo;
- permette di gestire con una modalità univoca tutte le regole operative aziendali, incluse quelle relative alle Aree Sensibili.

In definitiva il Modello di AVANADE è composto da:

- a) la presente Parte Generale;
- b) i codici di comportamento e le procedure organizzative già in vigore all'interno di AVANADE e che siano attinenti ai fini del controllo di comportamenti, fatti o atti rilevanti ex D. Lgs. 231/2001 - tra i quali:
- c) Statuto sociale;
- d) Sistema di deleghe interne (poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione e poteri delegati in materia di uso della firma);
- e) Codice Etico (Avanade Code of Business Ethics o COBE);
- f) Procedure aziendali e del Gruppo AVANADE, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo AVANADE, ed il sistema di controllo della gestione;
- g) Norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting della Società e del Gruppo;⁵
- h) Regole di comunicazione al personale e la formazione dello stesso;
- i) Contratto Collettivo Nazionale Lavoro delle aziende metalmeccaniche e Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Dirigenti aziende industriali applicati in AVANADE e relativi sistemi disciplinari;
- j) Circolari interne volte a dettare norme comportamentali per i casi di emergenza in tema di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008); attività di valutazione dei rischi e discipline attuative con riferimento a tale normativa.

I codici di comportamento e le procedure sopraelencati, pur non essendo stati emanati esplicitamente ai sensi del D. Lgs.

231/2001, hanno tra i loro precipi fini il controllo della regolarità, diligenza e legalità dei comportamenti di coloro i quali rappresentano o sono dipendenti della Società e, pertanto, contribuiscono ad assicurare la prevenzione dei Reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

k) la Parte Speciale, concernente le specifiche categorie di reato rilevanti per AVANADE (per come elencate nel successivo cap. 5) e la relativa disciplina applicabile.

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- le linee guida di Confindustria e le linee guida Assonime, in base alle quali è stata predisposta la mappatura dei Processi Sensibili di AVANADE;
- i requisiti indicati dal D. Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV) interno ad AVANADE del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001;
 - la messa a disposizione dell'OdV di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
 - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.
- i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;
- infine, nella attuazione del sistema di controllo, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale, si deve dare priorità alle aree in cui vi è una significativa probabilità di commissione dei Reati ed un alto valore / rilevanza delle Operazioni Sensibili.

3. Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle del Codice Etico (Avanade Code of Business Ethics o COBE), pur avendo il presente Modello finalità specifiche in ottemperanza al D. Lgs. 231/01.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle società del Gruppo AVANADE allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che il Gruppo AVANADE riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Business Partner, Consulenti e Organi Sociali;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la

commissione di particolari tipologie di reati che, se commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto medesimo. Il Modello detta delle regole e prevede procedure che devono essere rispettate al fine di costituire l'esimente per la Società ai fini della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/2001.

4. Sistema di "whistleblowing"

AVANADE, prevede all'interno del proprio programma di Etica aziendale, un sistema di segnalazione e relativa gestione delle questioni di natura etica a livello global, denominato "Avanade Business Ethics Line" descritto all'interno della Global Policy 0301AVA -- "Reporting Unlawful or Unethical Activity – Prohibition Against Retaliation", che prevede:

Un canale di segnalazione che prevede la possibilità di effettuare segnalazioni attraverso il proprio superiore diretto, il referente dell'ufficio del personale (People Advisor) o eventualmente attraverso la Direzione del Personale o la Direzione Legale.

a) un canale alternativo di segnalazione con modalità informatiche via web: la cosiddetta "Avanade Business Ethics Line" raggiungibile attraverso il sito Web crittografato utilizzando uno dei seguenti link:

- Per i residenti nell'Unione Europea: <https://www.financial-integrity.com/avanadebusinesseline.jsp>
- Per i residenti negli Stati Uniti e in Canada o in un altro paese: <https://www.integrity-helpline.com/avanade.jsp>.

All'interno di questo sito è possibile effettuare una segnalazione, eventualmente anche anonima, indicando anche la tematica relativa alla questione (includere le aree sensibili per i reati 231), oppure ottenere un numero telefonico locale (collegato ad un'agenzia esterna) da poter utilizzare per effettuare la segnalazione in forma verbale (7 giorni su 7 e 24 ore su 24). La segnalazione può essere inoltrata anche via e-mail all'indirizzo: ethicsandcompliance@avanade.com.

Il sistema di segnalazione sopra descritto è gestito dall' Ethics and Compliance Team (funzione indipendente rispetto al management delle entità legali locali del gruppo) che, in base ad un protocollo di gestione delle segnalazioni, inizia l'eventuale attività investigativa del caso e lo comunica ai soggetti competenti per materia e all'Organismo di Vigilanza 231 dell'entità coinvolta.

In aggiunta ai canali di comunicazione previsti a livello internazionale dal Gruppo, a livello locale la Società, al fine di consentire sia ai Soggetti Apicali che ai Subordinati di indirizzare all'OdV le segnalazioni di violazioni, ha attivato i seguenti ulteriori canali di comunicazione:

- indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza di AVANADE (odv@avanade.com);
- indirizzo postale:

Avanade Italy S.r.l.

Via del Mulino 11a

20057 – Assago (MI),

mediante i quali è possibile inviare segnalazioni all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza.

Tutti i sistemi di segnalazione innanzi menzionati e descritti - fatti salvi eventuali obblighi di legge, la tutela dei diritti della Società e delle persone accusate erroneamente o in mala fede - garantiscono:

a) La riservatezza dell'identità del segnalante, assicurata dal fatto che il limitato numero di persone che gestiscono la segnalazione e – se del caso - l'identità del segnalante, sono tenute in base alla suddetta policy a mantenere il più alto grado di confidenzialità;

- b) il divieto di ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
- c) la tutela del segnalato attraverso il codice disciplinare di AVANADE recante azioni disciplinari per gli atti discriminatori o di ritorsione fino al termine del rapporto di lavoro. Lo stesso codice disciplinare prevede sanzioni anche per chi effettua segnalazioni diffamatorie o non in buona fede.

5. Il Modello AVANADE

5.1 La costruzione del Modello AVANADE

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 ed ispirate oltre che alle norme in esso contenute anche alle Linee Guida e alle politiche di Gruppo (ad es. Programma di Etica Aziendale e Compliance)⁴.

Alla base del Programma di Etica Aziendale e Compliance vi sono tre obiettivi principali:

1. promuovere una cultura aziendale che incoraggi una condotta etica e il rispetto della Legge;
2. prevenire, individuare, riferire e indirizzare le comunicazioni di cattive condotte e violazioni di Legge; e
3. rispettare gli standard governativi applicati a livello di Gruppo.

Sebbene l'adozione del presente Modello costituisca una "*facoltà*" dell'ente e non un obbligo, AVANADE ha deciso di procedere con la sua predisposizione ed adozione in quanto consapevole che tale sistema rappresenti un'opportunità per rafforzare la sua Corporate Governance, cogliendo al contempo l'occasione dell'attività svolta (inventariazione dei Processi Sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione ed adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sui Processi Sensibili) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto ai temi del controllo dei processi aziendali, finalizzato ad una prevenzione "*attiva*" dei Reati.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

1) Identificazione dei Processi Sensibili ("*as-is analysis*"):

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si potessero realizzare i Reati. Se ne è ricavata una rappresentazione dei Processi Sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità, con particolare "*focus*" agli elementi di "*compliance*" e controllo specifici per soddisfare i requisiti del Modello.

Tale fase di analisi è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, processi principali, verbali consigli di amministrazione, procure, disposizioni organizzative, ecc.) e tramite interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale mirate all'approfondimento dei Processi Sensibili e del controllo sugli stessi (procedure esistenti, verificabilità, documentabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle funzioni, evidenza dei controlli, ecc.).

AVANADE si avvale dei servizi forniti da Accenture S.p.A. alle società italiane del gruppo, sulla base di appositi contratti. Nel caso specifico i servizi riguardano: servizi amministrativi e di gestione contabile; servizi di supporto tecnologico; servizi di utilizzo spazi e servizi sulle unità locali; servizi aggiuntivi on demand forniti dalla divisione Accenture Workplace

4 Si ritiene opportuno segnalare che il Gruppo AVANADE (analogamente al Gruppo ACCENTURE) aderisce ad un programma americano – Avanade Ethics and Compliance Program – che, pur trattandosi di programma estraneo al D. Lgs. 231, a quest'ultimo si avvicina per alcuni aspetti di carattere generale e di indirizzo

Solutions; servizi di procurement forniti dalla divisione Italy Procurement di Accenture; servizi ufficio gare, forniti dalla Divisione Ufficio Gare di Accenture; servizi di Governance Accenture sui servizi di amministrazione a gestione del personale; servizi di pre-payroll – payroll – post payroll, nonché il supporto ricevuto dall'Internal Controls e Internal Audit costituito in Accenture S.p.A. ai fini del D. Lgs. 231/01.

La *"as is analysis"* è un processo in divenire che non si esaurisce con l'adozione del Modello, ma ne accompagna anche successivamente l'attuazione in modo da renderlo rispondente alla complessa realtà aziendale.

Per la lista dei Processi Sensibili individuati in AVANADE, si rimanda al successivo cap. 5.

2) Predisposizione del Modello. Il presente Modello è costituito da una *"Parte Generale"* e da una *"Parte speciale"* predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001.

La *"Parte Generale"* contiene una ricognizione della normativa di riferimento, sulla realtà dell'ente e sulla sua attività, sul sistema di governance adottato, sul sistema di deleghe e procure, sulle procedure in essere, sulla funzione del Modello adottato e sui suoi principi ispiratori, sui compiti e il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, sui flussi informativi e i canali di gestione delle segnalazioni di violazioni, sulle sanzioni applicabili in caso di violazioni, sulle azioni di informazione/comunicazione/formazione dei destinatari e il necessario aggiornamento del Modello.

Le *"Parti Speciali"* sono dedicate alle specifiche categorie di reato ritenute astrattamente rilevanti sulla base della struttura organizzativa e delle attività aziendali svolte.

Per il dettaglio delle Parti Speciali si rimanda al successivo cap. 6.5

5.2 La funzione del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello consentono ad AVANADE non soltanto di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma anche di migliorare, nei limiti previsti dallo stesso, la sua Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di AVANADE anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire ad AVANADE di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Business Partner, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla Legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

5.3 L'adozione del Modello AVANADE e sue successive modifiche

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla Legge come facoltativa e non obbligatoria, AVANADE, in conformità alle sue politiche aziendali, ha ritenuto necessario procedere con l'adozione del presente Modello con la delibera del

Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2011 e con la medesima delibera ha istituito il proprio Organismo di Vigilanza.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del D. Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale (intendendosi per tali quelle dovute a modifiche della relativa normativa) sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di AVANADE. Per le altre modifiche diverse da quelle sostanziali (quali adeguamenti alla normativa o allo Statuto o alle mutate caratteristiche organizzative della Società), il Consiglio di Amministrazione delega l'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ratifica tutte le modifiche eventualmente apportate dall'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione di AVANADE ha da ultimo aggiornato il presente Modello con Delibera del 25 maggio 2021.

6. La Società e il suo modello di governance. La struttura organizzativa e i Processi Sensibili di AVANADE

6.1. AVANADE Italy S.r.l.

Avanade Italy Srl (AVANADE) è la subsidiary italiana del Gruppo AVANADE ed è sottoposta a direzione e coordinamento ex art. 2497 e ss c.c. di Avanade Europe Services Limited.

La Società ha per oggetto la realizzazione e la commercializzazione di prodotti e servizi relativi all'IT, nonché la fornitura alla clientela di consulenza tecnologica e direttiva ovvero di soluzioni tecnologiche per uso internet e servizi accessori, e di applicazioni e-commerce su vasta scala. La Società si occupa inoltre della gestione per conto terzi di servizi, sistemi, banche dati, reti, prodotti e applicazioni e dello svolgimento di attività correlate ai settori hosting, sicurezza, gestione delle prestazioni "Internet" e sistemi di controllo informativi, nonché della compravendita, gestione e concessione di licenze, brevetti, marchi, conoscenze know how strumentali o utili allo svolgimento delle attività aziendali. In estrema sintesi, la Società si occupa della predisposizione di soluzioni e infrastrutture informatiche utilizzabili da un numero variabile di utenti.

AVANADE, quale Società del Gruppo AVANADE, è collegata al Gruppo Accenture, uno dei maggiori al mondo nel settore del management consulting, dei servizi tecnologici e dell'organizzazione aziendale in outsourcing.

6.2. Il Modello di governance

Il Modello di governance di AVANADE e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è strutturato in modo da assicurare alla Società l'attuazione delle strategie e il raggiungimento degli obiettivi definiti.

AVANADE ha privilegiato il c.d. "sistema tradizionale", che attualmente risulta così articolato:

- Assemblea dei Soci:

L'Assemblea dei Soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto.

- Consiglio di Amministrazione:

La società è amministrata da un Consigliere Delegato ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 2 e non superiore a 5. Allo stato, i consiglieri in carica sono 5: il Presidente e 4 membri effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione ha delegato parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al Consigliere Delegato.

- Collegio Sindacale:

Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Tutti i membri del Collegio durano in carica per 3 esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile e legale dei conti e vigila:

- sull'osservanza della Legge e dello Statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, del sistema di controllo interno.

- Società di revisione

La Società ha affidato ad una società di revisione, iscritta all'Albo Speciale, l'incarico di revisione e controllo contabile dei conti della Società.

6.3. La struttura organizzativa

Il business di AVANADE, così come il business del Gruppo Accenture, è organizzato secondo divisioni di business che riflettono l'offerta dei servizi di AVANADE:

- (i) Products (PRD);
- (ii) Health & Public Services (H&PS);
- (iii) Resources (RES);
- (iv) Communication Media & Technology (CMT); e
- (v) Financial Services Insurance (FSI).

L'organizzazione aziendale è ripartita tra (a) la funzione "sales" (Operating Groups) all'interno delle quali sono collocate le risorse sales che hanno il compito di perfezionare la vendita dei servizi aziendali; e (b) la funzione "delivery", all'interno della quale sono collocate le risorse che provvedono all'esecuzione dei servizi nei confronti dei clienti di AVANADE. In piena sinergia con le predette funzioni, opera poi la funzione "solution" - ulteriormente suddivisa per settori di specializzazione - che all'occorrenza supporta sia la funzione sales che la funzione delivery con le proprie competenze specialistiche.

In aggiunta a quanto precede, le attività trasversali di gestione ed amministrazione delle attività aziendali (Corporate Functions) sono svolte da ulteriori divisioni: (a) Operations; (b) Legal; (c) Finance; (d) Human Resources; (e) Marketing, ecc.

Le risorse appartenenti alla funzione sales rispondono, a seconda del settore di business di riferimento, ad una figura apicale (Operating Group Lead), il quale a sua volta risponde ad un Regional Sales Lead che coordina ed organizza le attività commerciali nel loro complesso. Allo stesso modo, le risorse appartenenti alla funzione delivery riportano a delle figure apicali competenti per settore di specializzazione.

Le funzioni sales e delivery sono organizzate e coordinate da un General Manager, che ricopre il ruolo di Amministratore Delegato.

Di contro, le funzioni Corporate Functions rispondono funzionalmente a figure apicali estere di natura omologa ed operano in stretto coordinamento con le altre funzioni aziendali e con il General Manager.

I Director, nell'ambito del loro ruolo manageriale, gestionale e di indirizzo, sono responsabili, tra l'altro, dei rapporti con

i clienti e del coordinamento tra i vari progetti. È previsto almeno un Director in ogni area di attività.

Ogni Director ha un certo numero di Manager a riporto. I Manager, dal punto di vista funzionale sono suscettibili di assolvere sia il ruolo di Project Manager (nella gestione del personale loro assegnato di volta in volta per la realizzazione di uno specifico progetto) sia quello di Career Manager (al fine di valutare rendimento e carriere del suddetto personale).

Il personale assegnato a ciascun progetto, pur continuando a dipendere funzionalmente dal Career Manager di riferimento, è utilizzato operativamente facendo capo di volta in volta ai Project Manager responsabili del singolo progetto, che, a loro volta, rispondono al Director che cura il cliente al quale il progetto è destinato.

6.4 La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori.

La Società ha provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ed alla predisposizione di una appropriata struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, identificando in modo chiaro e formale i soggetti responsabili della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare, tra le aree trasversali, è costituita l'area Prevenzione e protezione sicurezza sul lavoro, con un RSPP e un medico competente, secondo quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro

7. I Processi sensibili di AVANADE

Dall'analisi dei rischi condotta da AVANADE ai fini del D. Lgs. 231/2001, alla luce della struttura organizzativa e delle attività aziendali svolte, è emerso che i Processi Sensibili allo stato riguardano principalmente le categorie di reato di seguito elencate:

1. i reati nei rapporti con la P.A. e reati contro l'amministrazione della giustizia;
2. i reati societari (ivi inclusi i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati);
3. i reati in materia di Salute e Sicurezza;
4. i reati in materia di Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, Autoriciclaggio;
5. i reati informatici e trattamento illecito dei dati;
6. i reati in violazione del diritto d'autore;
7. i reati ambientali;
8. i reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
9. i reati tributari.;
10. i reati in materia di market abse.

Per ciascuna delle suddette tipologie di reato ritenute astrattamente rilevanti, è stata predisposta una specifica Parte Speciale.

Il rischio relativo alle altre tipologie di reati appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile e, in ogni caso, si reputa complessivamente presidiato dalle disposizioni di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo e dai presidi generali di cui al Codice Etico della Società.

In particolare, alla luce dell'analisi iniziale effettuata in fase di adozione del Modello e della mappatura dei processi effettuata al fine di:

- identificare le attività a "rischio-reato",
- definire il rischio ad esse associato,
- identificare o definire le relative procedure di controllo.

8. L'Organismo di Vigilanza (OdV)

8.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza. Nomina e revoca.

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento deve essere interno alla società (art. 6, 1, b) del D. Lgs. 231/2001) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Le Linee Guida suggeriscono che si tratti di un organo interno diverso dal Consiglio di Amministrazione, caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione. Tale autonomia presuppone che l'OdV sia tenuto a riportare i risultati della propria attività, solo al massimo vertice gerarchico (Amministratore Delegato e Consiglio di Amministrazione.).

Le attività dell'Organismo di Vigilanza sono insindacabili da parte di qualsiasi organismo, struttura e funzione aziendali, fatto salvo, comunque, l'obbligo di vigilanza a carico del Consiglio di Amministrazione sull'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza e del suo intervento, essendo comunque il Consiglio di Amministrazione responsabile del funzionamento e dell'efficacia del modello.

Applicando tali principi alla realtà aziendale di AVANADE e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'OdV, il relativo incarico è stato affidato, ad un organismo a composizione collegiale.

Tale scelta è stata determinata dal fatto che la suddetta struttura è stata riconosciuta come la più adeguata ad assumere il ruolo di OdV, dati i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che si richiedono per tale funzione.

È pertanto rimesso al suddetto organo il compito di svolgere – in qualità di OdV – le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

I componenti dell'OdV restano in carica per il periodo deliberato dal Consiglio di Amministrazione di AVANADE tipicamente pari a tre esercizi, salvo una diversa delibera, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I componenti dell'OdV sono rieleggibili. La durata della carica è stata scelta per finalità di tipo organizzativo ed il periodo di attività di tale organo è stato omologato con quello del Consiglio di Amministrazione della Società.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV di AVANADE è supportato a livello locale dalle funzioni Internal Controls e Internal Audit di ACCENTURE (di seguito IC), quest'ultima costituita appositamente per rafforzare il sistema di controllo interno, nonché a livello globale dal Team di Corporate Investigation. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'IC si confronterà con le funzioni che, di volta in volta, risulteranno coinvolte, e svolge per conto dell'OdV specifiche verifiche in base al piano di attività periodicamente concordato.

In conformità ai principi di cui al D. Lgs. 231/2001, non è consentito affidare in outsourcing la funzione di OdV. E' possibile solo affidare all'esterno (a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione

dell'incarico) compiti di natura tecnica, rimanendo la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello in capo all'OdV.

La nomina dell'OdV e la revoca dal suo incarico (ad es. in caso violazione dei suoi doveri derivanti dal presente Modello) sono atti di competenza del Consiglio di Amministrazione.

8.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- a) sull'effettività e sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei Business Partner nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro;
- b) sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, all'OdV sono, altresì, affidati i compiti di:

- rivedere e dare indicazioni sulle procedure di controllo previste dal Modello al fine di migliorare l'efficienza delle stesse;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- predisporre un piano annuale delle attività e delle verifiche (nel seguito, il "*Piano*"), nel quale l'OdV indica: a) tutte le attività di controllo sui processi aziendali che lo stesso Organismo svolgerà nell'anno successivo, anche con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte; b) tempistiche e modalità di esecuzione dei controlli. Il Piano può essere eventualmente incluso in una delle Relazioni semestrali al Consiglio di Amministrazione (v. *infra*, par. 6.3.) ovvero essere contenuto in un documento separato. In ogni caso, in ciascuna Relazione semestrale l'OdV deve dare atto dei controlli effettuati, delle modalità di esecuzione e dei relativi esiti.
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da AVANADE, soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di reporting agli Organi Sociali deputati. In tale contesto, è attribuito all'OdV il potere di commissionare audit esterni, finalizzati all'accertamento della compliance aziendale rispetto alle procedure stabilite nel Modello. Sempre a tale fine, l'OdV può richiedere in piena autonomia – e senza la preventiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione – l'intervento e il supporto del Team di Corporate Investigation di Accenture in funzione di ausilio nelle attività di controllo. In ogni caso, l'eventuale richiesta di audit esterni o di intervento e supporto al Team di Corporate Investigation di Accenture, formulata dall'OdV, è oggetto di informativa al Consiglio di Amministrazione, in occasione della trasmissione della Relazione semestrale dell'OdV al Consiglio di Amministrazione (v. *infra*, par. 7.3);
- predisporre il Report Flussi Informativi (nel seguito, il "*Report*"), con cadenza almeno annuale, in cui identificare, in modo organico e sistematico: tutti i flussi informativi "*attivi*", sia in uscita dall'OdV (v. *infra*, par. 7.3) che in entrata verso l'OdV (v. *infra*, par. 7.4), con indicazione della valutazione in merito alla quantità e qualità delle informazioni ricevute; eventuali flussi informativi "*secchi*". Il Report può essere eventualmente incluso in apposita sezione di una della Relazione semestrale al Consiglio di Amministrazione (v. *infra*, par. 7.3) e, in tale caso, deve risultare chiaramente individuato all'interno del documento;
- coordinarsi con il vertice aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare (si rinvia in merito

a questo punto al successivo cap. 9);

- coordinarsi con l'IC di Accenture e con il responsabile Human Resources per la definizione dei programmi di formazione per il personale affinché siano pertinenti ai ruoli ed alle responsabilità del personale da formare e per la definizione del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001;
- dare indicazioni all'IC di Accenture e alla funzione Human Resources, per l'aggiunta dello spazio nell'Intranet di AVANADE contenente tutte le informazioni relative al D. Lgs. 231/2001 e al Modello;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e dare indicazioni al IC di Accenture per predisporre la documentazione necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- raccogliere, ordinare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello (vedi capitolo 7.5),
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre AVANADE al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Consulenti e con i Business Partner che operano per conto della Società nell'ambito di Operazioni Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della Società;
- interpretare la normativa rilevante (in coordinamento con la Direzione Legale) e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per valutare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine (es. con la Direzione Legale per l'esame dei contratti che deviano nella forma e nel contenuto rispetto alle clausole standard dirette a garantire AVANADE dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei Reati; con la funzione Human Resources per l'applicazione di sanzioni disciplinari, ecc.);
- indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nella Società, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- predisporre la Relazione semestrale sull'attività svolta (v. *infra*, par.7.3.).

Nello svolgimento dei propri compiti, l'OdV svolgerà riunioni periodiche.

I requisiti di autonomia e indipendenza si sostanziano nella posizione che l'OdV deve avere nell'ambito della Società: deve essere garantita, infatti, l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque organo societario o componente della Società (e, in particolare, da parte degli Organi Sociali).

Tali requisiti risulteranno rispettati inserendo l'OdV in una posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il riporto al massimo vertice aziendale ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario, inoltre, introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno (si pensi all'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV

possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il Reato o il tentativo di commissione del Reato o la violazione del presente Modello): i componenti dell'OdV potranno, pertanto, essere revocati solo per giusta causa. Ai membri dell'Organismo di Vigilanza sarà applicata *de relato* la disciplina civilistica prevista per i componenti del Collegio Sindacale in materia di nomina, di revoca e di garanzie (a tal proposito si richiama altresì quanto specificato al capitolo 9.5 "Misure nei confronti dei Sindaci" del presente Modello).

Per garantire la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è indispensabile che all'OdV non vengano attribuiti compiti di natura operativa che, rendendo tale organismo partecipe di decisioni e di attività operative, farebbero venir meno la necessaria obiettività di giudizio in occasione delle verifiche di rispetto del Modello.

L'OdV dovrà essere dotato del requisito della professionalità e, pertanto, essere in possesso di strumenti e tecniche di tipo "ispettivo", consulenziale (con riferimento, in particolare all'analisi dei sistemi di controllo) e giuridico.

L'OdV, infine, dovrà garantire una continuità di azione tale da permettere un'efficace e costante attuazione del Modello. A questo fine, all'OdV è assegnato un congruo budget di spesa annuale, stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella misura richiesta dall'OdV, affinché l'Organismo stesso possa svolgere i compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.

Sono fatti salvi interventi e attività di carattere straordinario che potranno essere singolarmente autorizzati da parte dell'Amministratore Delegato (oppure: da parte del Consiglio di Amministrazione), secondo le procedure aziendali.

Il budget di spesa assegnato all'OdV deve poter essere gestito in piena autonomia da parte dell'Organismo stesso. In ogni caso, tenuto conto che l'OdV, nello svolgimento della propria attività, usufruisce altresì delle risorse interne fornitegli dalla Società, della Funzione IC e Internal Auditing e del Team di Corporate Investigation di Accenture (v. *supra*, par. 7.1.), il budget di spesa assegnato all'OdV deve intendersi prevalentemente finalizzato al finanziamento di interventi di carattere specialistico.

La rendicontazione delle spese sostenute dall'OdV nella gestione del budget di spesa è curata dall'OdV ed è oggetto di informativa al Consiglio di Amministrazione, in occasione della trasmissione della Relazione semestrale dell'OdV al Consiglio di Amministrazione (v. *infra*, par. 7.3).

8.3 Reporting dell'OdV verso il vertice aziendale

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV ha due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso l'Amministratore Delegato;
- la seconda, almeno semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Nei confronti dell'Amministratore Delegato, l'OdV attua la linea di reporting su base continuativa attraverso la trasmissione, di idonea comunicazione quale, a titolo esemplificativo, gli estratti dei verbali delle proprie riunioni nelle parti contenenti delibere di interesse diretto per la Società.

Con cadenza almeno semestrale – o, comunque, ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario – l'OdV predisponde un rapporto scritto sull'attività svolta (nel seguito, la "Relazione"), indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche effettuate e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei processi Sensibili, ecc. La Relazione, a cura dell'OdV, è indirizzata al Consiglio di Amministrazione, e al Collegio Sindacale.

Con cadenza annuale, l'OdV predisponde il "Piano annuale delle attività e delle verifiche" che può essere eventualmente

incluso nella prima Relazione semestrale al Consiglio di Amministrazione (v. *infra*, par. 7.2.).

Con cadenza almeno annuale, l'OdV predispone il Report Flussi Informativi, contenente anche tutti i flussi "attivi" in uscita dall'OdV (v. *supra*, par. 7.2.).

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri soggetti sopra indicati.

Il reporting ha ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV;
2. le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni ad AVANADE, sia in termini di efficacia del Modello (cfr. anche precedente paragrafo 7.2).

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti nella Società per i diversi profili specifici.

8.4 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

L'OdV deve essere informato, mediante apposite Segnalazioni da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei Business Partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di AVANADE ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello e del Codice Etico;
- il flusso informativo verso l'OdV è attuato attraverso la compilazione del "Questionario di flusso informativo verso l'OdV" (nel seguito, il "Questionario"), accessibile attraverso un tool (questionario elettronico), appositamente predisposto dalla Funzione IC per agevolare la verifica del grado di *compliance* delle singole funzioni aziendali.

L'OdV richiede la compilazione del Questionario con cadenza semestrale e cura l'aggiornamento dei contenuti del Questionario, in considerazione dei risultati emersi.

Con cadenza almeno annuale, l'OdV predispone il Report Flussi Informativi, contenente anche tutti i flussi "attivi" in entrata verso l'OdV, con indicazione della valutazione in merito alla quantità e qualità delle informazioni ricevute, (v. *supra*, par. 7.2.).

- se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, trova applicazione la Ethic Line prevista dalle policy di Gruppo e dal Codice Etico, che prescrive a tutto il personale la segnalazione diretta al proprio superiore gerarchico, al Legal Director o all'HR Director.

In ogni caso, il soggetto destinatario della segnalazione ha il dovere di riferire la segnalazione all'OdV (anche attraverso la compilazione del Questionario di Flusso Informativo verso l'OdV, ove richiesto).

Qualora la segnalazione effettuata attraverso la Ethic Line non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi

al suo diretto superiore, al Legal Director o all'HR Director per la presentazione della segnalazione, il dipendente ne riferisce all'OdV.

In ogni caso, l'OdV indica nella Relazione le segnalazioni ricevute, sia per il tramite della Ethic Line sia direttamente da parte del dipendente, dandone informazione agli organi sociali attraverso le linee di riporto:

- i Consulenti e i Business Partner, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di AVANADE, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV);
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 9 (Sistema Disciplinare);
- i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di Legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV le Informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, anche attraverso la compilazione del Questionario di Flusso Informativo verso l'OdV, ove richiesto (es: HR Director e Legal Director);
- ogni e qualsiasi comunicazione aziendale relativa a variazioni della struttura organizzativa, a cambiamenti intervenuti nelle aree di attività dell'ente e a variazioni che possano coinvolgere processi sensibili ai fini del Decreto 231/2001.

8.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

L'OdV raccoglie e conserva per un periodo di 10 (dieci) anni ogni informazione, segnalazione e report previsto dal Modello, in apposito data base (informatico o cartaceo):

- i verbali delle proprie riunioni;
- la Relazione semestrale per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;
- il piano di attività per l'anno successivo redatto annualmente;
- i flussi informativi ricevuti dai responsabili delle funzioni aziendali;
- le segnalazioni di Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Business Partner riguardanti eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di AVANADE ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- i rapporti dei responsabili di funzioni aziendali, nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere elementi di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- la documentazione che avrà ritenuto di acquisire, in occasione di controlli e verifiche mirate.

L'accesso al data base è consentito esclusivamente all'OdV, all'Internal Controls di Accenture, al Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio Sindacale. Particolari motivi di opportunità (ad es. indagine interna in corso che riguardi l'attività di un membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale) possono comportare la temporanea sospensione di tale accesso per un periodo non superiore ai sei mesi.

9. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello

9.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di AVANADE garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione con il responsabile Human Resources e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

• La comunicazione

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa. La comunicazione viene ripetuta ad ogni aggiornamento del Modello stesso.

Ai nuovi assunti viene comunicato il link di accesso alla documentazione (es. Codice Etico, Modello, Decreto Legislativo 231/01) con la quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

• La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, AVANADE ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

I corsi di formazione in materia di 231 sono inclusi tra i training corporate obbligatori.

In ogni caso, tutti i training di formazione e tutti i risultati delle attività di monitoraggio e verifica della partecipazione del personale ai corsi di formazione, sono oggetto di informativa obbligatoria all'OdV.

9.2 Informazione ai Consulenti e ai Business Partner

I Consulenti ed i Business Partner vengono informati del contenuto del Modello e dell'esigenza di AVANADE che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D. Lgs. 231/2001 (condizioni generali di acquisto, specifiche dichiarazioni, etc).

10. Sistema disciplinare

10.1 Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficace l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma, lettera e) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

10.2 Misure nei confronti di quadri ed impiegati

10.2.1 Sistema disciplinare

La violazione da parte dei dipendenti soggetti al CCNL di riferimento delle singole regole comportamentali di cui al Modello costituisce illecito disciplinare.

Costituiscono parte integrante del Modello:

- Codice Disciplinare;
- Il Codice di Etica Aziendale (conosciuto anche come AvanaCode of Business Ethics – COBE);
- Le policies aziendali e del Gruppo AVANADE, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale, aziendale ed organizzativa del Gruppo AVANADE, ed il sistema di controllo della gestione;
- Le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, le disposizioni di reporting della Società e del Gruppo;
- Contratti Collettivi Nazionali Lavoro di riferimento applicati in AVANADE;
- Le disposizioni aziendali relative ai comportamenti da tenere nei casi di emergenza in tema di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008); attività di valutazione dei rischi e discipline attuative con riferimento a tale normativa.

La violazione da parte dei dipendenti delle singole regole di comportamento determinate dalla normativa soprarichiamata comporterà l'applicazione dei provvedimenti disciplinari indicati dal contratto collettivo, ferma l'applicazione delle regole di cui agli artt. 2118 e 2119 cod. civ.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili e secondo i principi di proporzionalità di cui all'art. 2106 cod. civ. ed in relazione alla gravità dell'infrazione – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del suddetto CCNL, e precisamente:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate – tutte le regole procedurali di cui al sistema disciplinare del CCNL, tra

cui:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo – salvo che per il richiamo verbale - che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- l'obbligo di motivare al dipendente e comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.

Il sistema disciplinare è predisposto ed aggiornato dalla Società, attraverso il Responsabile delle Human Resources, che ne garantisce la concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate, sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata anche su eventuale segnalazione dell'OdV che ha altresì il compito di verificare l'efficacia del sistema disciplinare adottato dalla Società.

10.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni

Fermi restando gli obblighi per la Società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti:

- A) violazione, da parte del dipendente, di procedure interne previste dal Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'Organo di Vigilanza in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili (Attività di AVANADE nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati) di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- B) violazione, da parte del dipendente, di procedure interne previste dal Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili (Attività di AVANADE nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati), di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e che esponano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione dei reati indicati nel Modello (di seguito "Reati");
- C) violazione, da parte del dipendente, di procedure interne previste dal Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili (Attività di AVANADE nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati), di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello che siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;
- D) violazione, da parte del dipendente, di procedure interne previste dal Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili (Attività di AVANADE nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati), di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello che siano tali da determinare il rischio attuale o la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001.
- E) violazione da parte del dipendente delle prescrizioni contenute nel Modello in materia di segnalazioni di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e di violazioni del Modello, e in particolare i. violazione del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; ii. effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.

Le sanzioni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti

del D. Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

In relazione alla tipologia dei beni protetti dalle previsioni del Codice Etico e del Modello, l'azienda si riserva di procedere alla sospensione cautelare del dipendente con conservazione dei trattamenti retributivi per il tempo strettamente necessario all'accertamento di eventuali violazioni.

10.3 Misure nei confronti dei dirigenti

La Società applica il CCNL per il Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal Modello, dal Codice di Etica e dalla normativa richiamata o di adozione, nell'espletamento delle attività affidate di un comportamento non conforme alle prescrizioni stesse, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL per i dirigenti dalla stessa applicato e, sussistendone le condizioni, dall'art. 2119 cod. civ.

In relazione alla tipologia dei beni protetti dalle previsioni del Codice di Etica aziendale e del Modello, l'azienda si riserva di procedere alla sospensione cautelare del dirigente con conservazione dei trattamenti retributivi per il tempo strettamente necessario all'accertamento delle eventuali violazioni.

10.4 Misure nei confronti degli Amministratori e di altri soggetti apicali

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla Legge.

Inoltre, con specifico riferimento agli altri soggetti apicali, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione, il quale prende gli opportuni provvedimenti nel caso di mancata individuazione ed efficace prevenzione di violazioni del Modello.

10.5 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla Legge.

10.6 Misure nei confronti dei Consulenti e dei Business Partner

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Business Partner delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

11. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso), lo stesso periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei Reati (eventualmente, qualora lo ritenga opportuno, coadiuvandosi con soggetti terzi).

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da AVANADE in relazione ai Processi Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV,

degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa con verifiche a campione.

Le verifiche sono condotte dall'OdV che si avvale, di norma, del supporto del IC di Accenture e di altre funzioni interne (ovvero di eventuali controllori esterni) che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto delle Relazioni semestrali che l'OdV indirizza al Consiglio di Amministrazione, e al Collegio Sindacale (v. *supra*, par. 8.3). In particolare, in caso di esito negativo, l'OdV esporrà, nel Piano annuale delle attività e delle verifiche, i miglioramenti da attuare (v. *supra*, par. 8.2.).

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001



Parte Speciale 1

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e reati contro l'Amministrazione della giustizia

PARTE SPECIALE – 1 –

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e reati contro l'Amministrazione della giustizia

INDICE

1.	Le fattispecie dei reati nei rapporti con la P.A. e contro l'Amministrazione della giustizia (artt. 24, 25 e 25 decies del D. Lgs. 231/2001).....	40
1.1.	Reati nei rapporti con la P.A.	40
1.1.1.	Ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 per reati che interessano i rapporti con la P.A.	40
1.1.2.	Le fattispecie di reato nei rapporti con la P.A. e contro l'Amministrazione della giustizia	41
2.	Funzione della Parte Speciale -1-.....	46
3.	Processi Sensibili con riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia	47
3.1.	Processi Sensibili con riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	47
3.2.	Processi Sensibili con riferimento ai reati contro l'Amministrazione della giustizia.....	47
4.	Regole generali.....	48
4.1.	Principi di controllo generali	48
4.2.	I contratti di servizio con fornitori esterni	48
4.3.	Principi generali di comportamento	48
5.	Procedure specifiche per attività e processi ad alto "rischio-reato".....	49
5.1.	Premessa.....	49
5.2.	Acquisizione nuovi contratti tramite partecipazione a procedure ad evidenza pubblica o a trattativa privata.....	49
5.2.1.	Attività sensibili	49
5.2.2.	Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001	50
5.2.3.	Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento.....	51
5.2.4.	Policy e procedure aziendali di gestione e controllo	52
5.3.	Gestione dei rapporti e adempimenti con enti pubblici in fase di esecuzione del contratto.....	54
5.3.1.	Attività sensibili	54
5.3.2.	Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001	54
5.3.3.	Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento.....	55
5.3.4.	Policy e procedure aziendali di gestione e controllo	55
5.4.	Gestione eventi (sportivi, culturali, ...) e meeting, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni con finalità informative e promozionali	56
5.4.1.	Attività sensibili	56
5.4.2.	Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001	56
5.4.3.	Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento.....	57

5.4.4.	Policy e procedure aziendali di gestione e controllo	58
5.5.	Donazioni Liberalità	58
5.6.	Gestione adempimenti fiscali, rapporti con l'amministrazione tributaria e organi di polizia tributaria in occasione di ispezioni e accertamenti e contenzioso tributario	58
5.6.1.	Attività sensibili	58
5.6.2.	Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001	58
5.6.3.	Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento	59
5.6.4.	Policy e procedure aziendali di gestione e controllo	59
5.7.	Percezione e gestione di contributi/finanziamenti agevolati erogati da enti pubblici.....	60
5.7.1.	Attività sensibili	60
5.7.2.	Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001	60
5.7.3.	Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento.....	60
5.7.4.	Policy e procedure aziendali di gestione e controllo	61
5.8.	Gestione rapporti con enti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.....	61
5.8.1.	Attività sensibili	61
5.8.2.	Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001	61
5.8.3.	Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento.....	61
5.8.4.	Policy e procedure aziendali di gestione e controllo	62
5.9.	Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), nomina dei legali e coordinamento della loro attività.....	62
5.9.1.	Attività sensibili	62
5.9.2.	Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001	62
5.9.3.	Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento.....	63
5.9.4.	Policy e procedure aziendali di gestione e controllo	63
5.10.	Gestione degli adempimenti in materia di privacy	63
5.10.1.	Attività sensibili	63
5.10.2.	Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001	64
5.10.3.	Principi deontologici ed indicatori comportamentali di riferimento	64
5.10.4.	Policy e procedure aziendali di gestione e controllo	64
5.11.	Gestione dei flussi monetari e finanziari	64
5.11.1.	Attività sensibili	64
5.11.2.	Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001	65
5.11.3.	Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento.....	66
5.11.4.	Policy e procedure aziendali di gestione e controllo	66
5.12.	Operazioni straordinarie.....	66
5.13.	Gestione Acquisti di beni e/o servizi, tra cui a titolo esemplificativo, contratti con fornitori (per servizi o prodotti utilizzati nei contratti sui clienti), con consulenti e collaboratori, anche in qualità di Business Development Agent.....	66
5.13.1.	Attività sensibili	66
5.13.2.	Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001	67
5.13.3.	Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento.....	67

5.13.4.	Policy e procedure aziendali di gestione e controllo	68
5.14.	Costituzione RTI (in caso di partecipazione a procedure ad evidenza pubblica o trattativa privata)	69
5.14.1.	Attività sensibili	69
5.14.2.	Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001	69
5.14.3.	Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento.....	70
5.14.4.	Policy e procedure aziendali di gestione e controllo	70
5.15.	Selezione ed assunzione del personale anche con riferimento alla mobilità del personale straniero (extra-UE) nella Società	71
5.15.1.	Attività sensibili	71
5.15.2.	Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001	71
5.15.3.	Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento.....	72
5.15.4.	Policy e procedure aziendali di gestione e controllo	72
6.	Altre procedure specifiche.....	73
7.	I controlli dell'OdV.....	73

1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la P.A. e contro l'Amministrazione della giustizia (artt. 24, 25 e 25 *decies* del D. Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la società e la P.A. (come definita nella Parte Generale del Modello), nonché ai reati contro l'Amministrazione della giustizia.

1.1. Reati nei rapporti con la P.A.

1.1.1. Ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 per reati che interessano i rapporti con la P.A.

Preliminarmente, si evidenzia che i reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione presi in esame nella presente Sezione presuppongono l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o l'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio. Nel nostro ordinamento, è possibile che la qualità di soggetto pubblico (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) sia estesa anche nei confronti di soggetti privati e sia dunque attribuita anche a esponenti di realtà societarie di carattere privato, investite dello svolgimento di pubblici servizi o di pubbliche funzioni, sia pure nei limiti e in relazione alle attività aziendali riconducibili all'assolvimento di tali compiti. Occorre infatti evidenziare che, ai fini della legge penale, ciò che rileva per la sussistenza della qualifica pubblicistica è l'attività svolta in concreto dal soggetto e non la sua natura giuridica, pubblica o privata. Più precisamente, l'ordinamento giuridico accoglie una nozione "oggettiva" di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) e di incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.), che rende necessario valutare caso per caso le funzioni e le attività in concreto svolte dal soggetto per stabilire se si tratta di pubblico ufficiale, di incaricato di pubblico servizio o di semplice privato.

In particolare:

- è "pubblico ufficiale" colui che esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", con la specificazione che è pubblica la funzione amministrativa "disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi" (art. 357c.p.);
- è "incaricato di pubblico servizio" colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio", dovendo intendersi per tale un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358 c.p.).

Operata tale premessa di carattere generale, si forniscono le seguenti specificazioni.

L'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 per i reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione include:

- Pubblica Amministrazione centrale o locale italiana;
- Enti privati incaricati di pubblico servizio;
- Pubblica amministrazione di paesi stranieri.

Appartengono alla Pubblica Amministrazione centrale o locale italiana tutte le amministrazioni dello Stato, come ad esempio:

- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (es. Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garanti della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la

protezione dei dati personali);

- le Regioni;
- le Province;
- i Comuni;
- l'Autorità Giudiziaria;
- le istituzioni universitarie statali o controllate dalla P.A.;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (es. INPS; CRI, ACI; CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO, ecc);
- gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative statali o controllate dalla P.A.

Per quanto riguarda gli Enti privati incaricati di pubblico servizio, non esistono – come detto – criteri precisi per stabilire se un ente privato può essere considerato incaricato di pubblico servizio o meno. La giurisprudenza ha indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente.

Al fine di identificare i clienti in ambito D. Lgs. 231/2001 AVANADE ha considerato i seguenti:

- Partecipazione di controllo da parte di un Ente Pubblico (part. > 50% o potere di nomina delle posizioni apicali).
- Presenza di convenzioni e/o concessioni con la Pubblica Amministrazione.
- Immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

1.1.2. Le fattispecie di reato nei rapporti con la P.A. e contro l'Amministrazione della giustizia

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 agli artt. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), 25 (Peculato, Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d'ufficio) e 25 *decies* (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).

- *Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta. Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- *Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)*

Il reato in esame, insieme a quello analogo – più grave – previsto dall'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), punisce le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche. Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui la Società - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art.

316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il reato in esame, difatti, non richiede l'induzione in errore dell'ente erogatore né la causazione di un danno al medesimo. Il legislatore, in sostanza, punisce le semplici falsità o le omissioni informative che hanno consentito all'agente di ottenere il finanziamento.

- *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)*

Il reato in esame punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p. (che fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità). Per contratto di fornitura non si intende uno specifico tipo di contratto, ma, in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi.

Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni.

- *Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre taluno in errore procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Il reato riproduce, quindi, lo schema tradizionale del reato di truffa (art. 640 c.p.) e si caratterizza per la specificità del soggetto raggirato, cioè lo Stato, altro Ente Pubblico o l'Unione Europea. Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui la Società, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, fornisca alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere nel contesto di procedure dirette a conseguire erogazioni pubbliche. Rispetto alla truffa semplice (art. 640 c.p.), tale fattispecie si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico. La condotta deve sfociare in una serie di eventi: induzione di altri in errore, compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo, con altrui danno. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui la Società ponga in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, nel contesto di procedure dirette a conseguire finanziamenti pubblici.

- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)*

Si evidenzia che il reato di frode informatica (art. 640-ter c.p.) assume rilievo ai fini della responsabilità dell'ente, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. n. 231/2001, soltanto se realizzato in danno della pubblica amministrazione (Stato o altro ente pubblico). Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al

fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

- *Peculato (art. 314 c.p.)*

Il reato in esame punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. A seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 al Decreto, il peculato costituisce un reato presupposto solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D. Lgs. 231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un soggetto della Società (apicale o sottoposto alla direzione o vigilanza di un apicale) concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, costringa soggetti terzi a dare o a promettere prestazioni non dovute (sempre che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della Società).

- *Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)*

Il reato in esame punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. A seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 al Decreto, il peculato mediante profitto dell'errore altrui costituisce un reato presupposto solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D. Lgs. 231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un soggetto della Società (apicale o sottoposto alla direzione o vigilanza di un apicale) concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, costringa soggetti terzi a dare o a promettere prestazioni non dovute (sempre che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della Società).

- *Concussione (art. 317 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a dare o promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Si evidenzia che il reato di concussione, divenuto riferibile soltanto alla figura del pubblico ufficiale per effetto della riforma attuata con la Legge n. 190/2012, è tornato a ricomprendere anche la figura dell'incaricato di pubblico servizio con la Legge 27 maggio 2015, n. 69, recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*", che è entrato in vigore il 14 giugno 2015. Sempre per effetto della Legge n. 190/2012, il reato di concussione risulta circoscritto alle sole ipotesi in cui sia attuata la "*costrizione*" del privato (non più la sua "*induzione*", oggi rilevante ai sensi del nuovo reato di "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*" di cui all'art. 319-*quater* c.p.). Ciò significa che, ai fini del reato di "*concussione*", rileva l'abuso costringitivo, attuato da pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio mediante violenza o minaccia di un danno che determina la soggezione psicologica del privato. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D. Lgs. 231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un soggetto della Società (apicale o sottoposto alla direzione o vigilanza di un apicale) concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, costringa soggetti terzi a dare o a promettere prestazioni non dovute (sempre che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della Società).

- *Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio

delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa, per sé o per un terzo. Si evidenzia che, per effetto della riforma attuata con la Legge n. 190/2012, il nuovo reato di *"corruzione per l'esercizio della funzione"* ha sostituito il precedente reato di *"corruzione per un atto d'ufficio"*. A seguito di tale modifica, si evidenzia quanto segue:

- la responsabilità da reato dell'ente risulta configurabile se sussiste un flusso illecito di denaro o altra utilità, o la sua promessa, tra soggetti riferibili all'ente e un soggetto pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri (sempre che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della Società). Non è quindi necessario, come invece era richiesto secondo la precedente formulazione del reato, che sussista un nesso causale tra l'utilità erogata o la sua promessa e un singolo e specifico provvedimento o atto della pubblica amministrazione: è punibile anche il solo asservimento della funzione alle esigenze del corruttore;
- il soggetto privato è punito, e può dare luogo alla responsabilità da reato per la Società di riferimento, anche in ipotesi di corruzione *"sussequente"* (non punibile secondo la precedente formulazione del reato), che sussiste allorché la dazione o la promessa di denaro o altra utilità siano destinate al soggetto pubblico per una funzione da lui già esercitata;
- viene meno il concetto di *"retribuzione"* (prevista invece secondo la precedente formulazione del reato), con conseguente possibile punibilità anche di dazioni o promesse di regalie e di donativi d'uso.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla *"concussione"* (art. 317 c.p.) e dalla *"Induzione indebita a dare o promettere utilità"* (art. 319-*quater* c.p.) perché non si verifica una condotta di prevaricazione abusiva da parte del funzionario pubblico, ma si attua un accordo corruttivo, concluso liberamente e consapevolmente dalle parti su un piano di parità sinallagmatica e idoneo a produrre vantaggi reciproci.

- *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa, per sé o per altri, per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato atti del suo ufficio. Nel contesto di questa fattispecie, il privato, mediante la promessa o la dazione indebita, si assicura un atto del pubblico ufficiale che contrasta con i suoi doveri d'ufficio. L'attività del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio potrà estrinsecarsi sia nel compiere o nell'aver compiuto un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio, pubblico ufficiale che riceve o accetta la promessa di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), sia nell'omettere o ritardare o aver omesso o ritardato un atto d'ufficio (ad esempio, pubblico ufficiale che riceve o accetta la promessa di denaro per ritardare o per non evadere una pratica la cui evasione è di propria competenza). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla *"concussione"* (art. 317 c.p.) e dalla *"induzione indebita a dare o promettere utilità"* (art. 319-*quater* c.p.) perché non si verifica una condotta di prevaricazione abusiva da parte del funzionario pubblico, ma si attua un accordo corruttivo, concluso liberamente e consapevolmente dalle parti su un piano di parità sinallagmatica e idoneo a produrre vantaggi reciproci.

- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)*

La fattispecie in esame integra un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. Scopo della norma è garantire lo svolgimento imparziale dell'attività giudiziaria. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società, al fine di favorire o danneggiare una parte nell'ambito di un processo civile, penale o amministrativo che vede coinvolta la Società stessa o un soggetto terzo, corrompa un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-*quater* c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando delle sue qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Il reato è stato introdotto con la Legge n. 190/2012 e si differenzia rispetto alla vigente fattispecie di "concessione". Difatti, ai fini del reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" rileva l'abuso induttivo, attuato dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio mediante una condotta di persuasione, inganno o pressione morale che condiziona la volontà del destinatario in modo più tenue. Si evidenzia che anche chi dà o promette l'utilità è punito; con la riforma apportata dalla Legge 190/2012, dunque, il legislatore ha trasformato la precedente "concessione per induzione" in una nuova fattispecie (l'induzione indebita a dare o promettere utilità) che punisce oggi anche il soggetto che "paga" o "promette di pagare" il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio. Ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/2001, dunque, la società potrebbe rispondere anche nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio induca indebitamente (abusando della sua qualità o dei suoi poteri) il dipendente o il rappresentante della Società a versare o a promettere di versare un corrispettivo non dovuto e questi vi "acconsenta".

- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un dipendente o un rappresentante della Società offra o prometta denaro o utilità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, ma l'offerta o la promessa non siano accettate.

- *Peculato, concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli atti illeciti sopra descritti vengano compiuti nei confronti di membri degli organi della Comunità europea e di funzionari della Comunità europea e degli Stati esteri, come, ad esempio, membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee, funzionari e agenti delle Comunità europee, persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee, membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee, coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio, giudici, procuratori, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, membri ed addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. In particolare, il soggetto privato – dipendente o rappresentante della Società – corruttore (art. 321 c.p.), o che abbia posto in essere una condotta di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) o che abbia dato o promesso un'utilità a seguito di induzione indebita (art. 391 *quater* c.p.) è sempre punibile – e può generare, quindi, responsabilità da reato per la Società cui appartiene – quando il fatto è commesso non soltanto nei confronti dei funzionari pubblici in ambito europeo, sopra elencati, ma anche nei confronti di persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali o per mantenere un'attività economica o finanziaria. Con la Legge n. 3 del 2019 è stato ampliato il perimetro applicativo della fattispecie che oggi include fra i soggetti passibili di corruzione anche: 1. «persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali»; 2. «membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari

delle corti internazionali». Con il D. Lgs. n. 75 del 2020 il perimetro applicativo della fattispecie è stato ulteriormente esteso, ricomprendendo tra i soggetti passibili di corruzione anche «le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione» (comma 2, 5 *quinquies*). Inoltre, le disposizioni di cui all'art. 319-*quater* si applicano anche se il fatto non è stato commesso "per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria" (è stato abrogato il relativo inciso).

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-*bis* c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri o al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o ritardo di un atto del suo ufficio; è punito anche chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. Le pene sono aumentate se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio e se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. La norma ricomprende anche la fattispecie dell'abrogato reato di millantato credito e si consuma anche quando qualcuno, avendo o sostenendo di avere (pertanto potrebbe trattarsi di una mera vanteria) relazioni con un soggetto pubblico, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita. Oltre il mediatore, è quindi sempre sanzionato colui che consegna o promette denaro, o altra utilità, anche nel caso in cui la relazione si dovesse rivelare soltanto vantata e non esistente.

2. Funzione della Parte Speciale -1-

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali di AVANADE, nonché dai suoi Consulenti e Business Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e i Business Partner di AVANADE sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. Processi Sensibili con riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia

3.1. Processi Sensibili con riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Ai fini della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione è necessaria l'instaurazione di rapporti di natura contrattuale e non contrattuale con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio.

In considerazione delle peculiarità del business aziendale di AVANADE, del contesto operativo esistente e della struttura organizzativa e di controllo adottata, le aree di attività/processi che sono state valutate a rischio-reato sono le seguenti:

- 1) Acquisizione nuovi contratti tramite partecipazione a procedure ad evidenza pubblica o a trattativa privata;
- 2) Gestione dei rapporti e adempimenti con enti pubblici in fase di esecuzione del contratto;
- 3) Gestione eventi (sportivi, culturali, ...) e meeting, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni con finalità informative e promozionali;
- 4) Donazioni e Liberalità;
- 5) Gestione adempimenti fiscali, rapporti con l'amministrazione tributaria e organi di polizia tributaria in occasione di ispezioni e accertamenti e contenzioso tributario;
- 6) Percezione e gestione di contributi/finanziamenti agevolati erogati da enti pubblici;
- 7) Gestione rapporti con enti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- 8) Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), nomina dei legali e coordinamento della loro attività;
- 9) Gestione adempimenti in materia di tutela della privacy.

Tra i processi/attività strumentali quelli valutati a rischio sono:

- 1) Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- 2) Operazioni straordinarie;
- 3) Gestione adempimenti fiscali, rapporti con l'amministrazione tributaria e organi di polizia tributaria in occasione di ispezioni e accertamenti e contenzioso tributario;
- 4) Gestione acquisti di beni e/o servizi, tra cui a titolo esemplificativo, contratti con fornitori (per servizi o prodotti utilizzati nei contratti sui clienti), con consulenti e collaboratori, anche in qualità di business development;
- 5) Costituzione RTI (in caso di partecipazione a procedure ad evidenza pubblica o trattativa privata);
- 6) Attività relative alla selezione, assunzione e gestione del personale, anche con riferimento alla mobilità del personale straniero (extra-UE) nella Società.

Per tali attività/processi "*sensibili*" e "*strumentali*", si è proceduto a rilevare ed analizzare le modalità organizzative, di gestione e di controllo esistenti, al fine di valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dalla commissione di comportamenti illeciti e, ove ritenuto opportuno, provvedere alla definizione di specifici "*protocolli*" per colmare le carenze riscontrate e favorire procedure di controllo in capo all'OdV (vedi capitolo 5 della Parte Speciale 1).

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e/o della sua organizzazione.

3.2. Processi Sensibili con riferimento ai reati contro l'Amministrazione della giustizia

Nel corso dell'attività di analisi condotta nell'ambito delle varie funzioni aziendali, in considerazione delle attività della società è stato individuato il seguente processo sensibile:

1) Gestione contenziosi giudiziari e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), nomina dei legali e coordinamento della loro attività.

4. Regole generali

Il sistema dei controlli, adottato dalla Società, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, prevede con riferimento ai processi sensibili individuati:

- principi di controllo e principi di comportamento "*generali*", presenti in tutti i processi sensibili;
- principi di controllo "*specifici*", applicati relativamente ai singoli processi sensibili (di cui al successivo cap. 5).

4.1. Principi di controllo generali

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- Procedure: esistenza di disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- Tracciabilità: verificabilità ex post del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite apposite evidenze archiviate e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate;
- Segregazione dei compiti: separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla, in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo; tale segregazione è garantita dall'intervento all'interno di un macro-processo aziendale di più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività dei processi;
- Procure e deleghe: formalizzazione di poteri di firma e di rappresentanza coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

4.2. I contratti di servizio con fornitori esterni

Alcune dei processi/attività sensibili elencate nel precedente cap. 3 sono gestiti da fornitori esterni con i quali la Società ha sottoscritto un contratto di servizio.

Tali attività sono svolte in forza degli anzidetti contratti di servizio che regolano formalmente i rapporti tra le parti, assicurando trasparenza in merito all'oggetto delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. Lgs. n. 231/2001 da parte del fornitore esterno.

Le attività svolte in forza di contratti di servizio dai fornitori esterni sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza, attraverso l'implementazione di flussi informativi e l'attuazione di audit in ambito D. Lgs. n. 231/2001.

4.3. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali di AVANADE – in via diretta – sia ai Consulenti e ai Business Partner in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24, 25 e 25 *decies* del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico), in particolare, di:

- a. effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b. distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla normativa italiana vigente e dalle policy e procedure aziendali (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda).
- c. accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, promesse di ingaggio di fornitori graditi, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d. effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei Business Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- e. riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Business Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- h. fornire alla P.A. un prodotto e/o servizio diverso da quello pattuito in sede di gara;
- i. adottare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, od anche solo l'effetto, di ostacolare l'esercizio delle funzioni dell'Autorità Giudiziaria;
- j. adottare qualsiasi comportamento che possa indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni o a non rilasciare dichiarazioni nell'ambito di un processo penale;
- k. adottare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, od anche solo l'effetto, di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di questa;
- l. non mantenere, nel rapporto con l'Autorità Giudiziaria, un contegno improntato a criteri di trasparenza e fattiva collaborazione, non mettendo a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti eventualmente richiesti.

5. Procedure specifiche per attività e processi ad alto "rischio-reato"

5.1. Premessa

Lo scopo della presente Sezione è di indicare, per le attività/processi "sensibili" valutati dalla direzione aziendale a rischio-reato elevato, le Policy, le procedure ed i principi comportamentali che devono essere rispettati ai fini della prevenzione dei possibili comportamenti illeciti.

5.2. Acquisizione nuovi contratti tramite partecipazione a procedure ad evidenza pubblica o a trattativa privata

5.2.1. Attività sensibili

AVANADE opera in un contesto geografico di livello internazionale.

L'acquisizione di nuovi contratti avviene quasi esclusivamente tramite gara pubblica (appalto concorso, pubblico incanto, licitazione privata) nel caso di clienti appartenenti alla Pubblica Amministrazione centrale o locale, mentre, nel caso di Enti privati incaricati di Pubblico Servizio, l'assegnazione di nuovi business avviene prevalentemente con trattativa privata.

La gara pubblica può avere due diverse modalità di svolgimento:

- gara a procedura aperta: non prevede una fase di pre-qualifica ed è aperta a tutte le imprese interessate a presentare un'offerta;
- gara a procedura ristretta: prevede una fase di pre-qualifica per poter partecipare alla gara d'appalto.

La trattativa privata segue schemi molto più diversificati che vanno da modalità simili a quelle della gara pubblica a procedure e negoziazioni individuali con i fornitori invitati a presentare un'offerta nella quale si trattano le condizioni commerciali.

Una volta definito in modo più dettagliato il contratto e allineate le caratteristiche e i requisiti tecnici dell'offerta alle esigenze e agli standard richiesti dal committente, si giunge alla stipulazione del contratto.

Tutte le attività inerenti un'offerta (sia per le gare pubbliche che per le trattative private) vengono assegnate come responsabilità ad un Director supportato da un team di lavoro.

Nell'ambito di tali attività sono stati identificate le seguenti attività "*sensibili*", "*a rischio alto*", rispetto al D. Lgs. 231/2001:

- Gestione rapporti con l'ente committente o altri enti pubblici che possono influenzare l'assegnazione del Contratto (direttamente o tramite RTI);
- Predisposizione delle pre-qualifiche (in caso di procedura ristretta) /del bando di gara (in caso di procedura aperta);
- Definizione da parte dell'Ente Pubblico della modalità di ricorso al contratto di fornitura;
- Valutazione di aziende o rami d'azienda da acquisire nell'ambito del contratto;
- Selezione sub-fornitori e/o Business Partner;
- Predisposizione/ approvazione/ invio offerta tecnica, offerta economica e documentazione amministrativa;
- Negoziazione del contratto.

5.2.2. Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001

L'attività di acquisizione di nuovi contratti tramite gara pubblica o trattativa privata costituisce una delle possibili attività in cui possono essere commessi, a titolo esemplificativo, i reati di corruzione, truffa ai danni dello Stato e frode nelle pubbliche forniture.

Il reato di truffa ai danni dello Stato potrebbe essere commesso attraverso la predisposizione e l'invio della documentazione necessaria alla partecipazione alla fase di pre-qualifica e al bando di gara (documentazione amministrativa, tecnica ed economica) attestante caratteristiche non corrispondenti alle reali prestazioni dei servizi offerti, o l'omissione di dati/informazioni, al fine di indurre in errore i funzionari dell'ente assegnatario circa la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al bando e l'aggiudicazione della gara (in caso di gara pubblica) o l'assegnazione del contratto (in caso di trattativa privata), allo scopo di ottenere un indebito vantaggio.

Il reato di frode nelle pubbliche forniture si potrebbe realizzare laddove, nel caso di partecipazione a una gara pubblica, la Società fornisca all'ente pubblico committente un bene/un servizio diverso da quello pattuito per origine, provenienza, qualità o quantità, purché la difformità sia apprezzabilmente significativa nel senso di risultare idonea ad incidere sullo

svolgimento del rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Quanto al reato di corruzione, questo potrebbe essere commesso attraverso il riconoscimento di utilità non dovute ai funzionari pubblici al fine di favorire l'assegnazione della fornitura. In particolare si può ipotizzare, fra le possibili modalità di realizzazione del reato, in occasione dei rapporti intrattenuti con i funzionari dell'Ente, direttamente o tramite terzi (es. in caso di RTI), l'induzione degli stessi a favorire l'aggiudicazione della gara, a stipulare contratti di fornitura a trattativa privata in assenza dei presupposti che legittimino il ricorso alla stessa, o, ancora, a predisporre i requisiti di pre-qualifica o di gara rispondenti ai propri servizi in modo tale che aggiudicataria non possa risultare che la Società.

Il reato di corruzione potrebbe anche essere commesso nella fase di negoziazione (quando prevista), attraverso il riconoscimento di utilità non dovute ai funzionari pubblici al fine di ottenere delle agevolazioni/favoritismi nell'assegnazione della fornitura tra i diversi concorrenti e nella determinazione di un prezzo vantaggioso economicamente per la Società.

L'attività di selezione dei sub-fornitori e/o Business Partner è un processo strumentale alla commissione del reato di corruzione. La gestione non trasparente del processo di selezione potrebbe essere finalizzata all'ottenimento di agevolazioni e favoritismi nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali attraverso l'assegnazione di contratti/stipulazione di accordi a persone/società gradite ai soggetti pubblici.

Nell'ambito delle diverse "occasioni" di commissione del comportamento illecito della corruzione sopra descritte, il livello di rischiosità e la gravità del reato associati sono diversi. In generale, laddove esiste un contatto diretto con un unico soggetto pubblico è possibile prevedere un livello di rischiosità più alto e può essere contemplata la fattispecie del reato della concussione (o "corruzione passiva") piuttosto che il caso di rapporti tenuti con una pluralità di soggetti che presuppongono la tenuta di una condotta illecita a livello "collegiale".

Pertanto, al fine di assicurare la massima trasparenza nell'attività di acquisizione di nuovi contratti tramite gara pubblica o trattativa privata, nonché la ragionevole prevenzione dei potenziali comportamenti illeciti sopra riportati, AVANADE fonda il proprio modello organizzativo, di gestione e di controllo sui seguenti "protocolli":

- Principi deontologici e indicazioni comportamentali di riferimento nella gestione dell'attività di acquisizione di nuovi contratti (si veda 5.2.3).
- Policy e procedure aziendali di gestione e controllo ispirate ai principi di chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte, segregazione dei compiti fra chi propone, chi autorizza, chi gestisce, chi controlla e chi paga, esistenza di livelli autorizzativi adeguati durante tutto il processo decisionale, documentazione e tracciabilità del processo decisionale (si veda 5.2.4).

5.2.3. Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento

Nello svolgimento dell'attività di acquisizione di nuovi contratti tramite gara pubblica o trattativa privata tutte le operazioni sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico di AVANADE, ai valori ed alle politiche di Gruppo, ed alle regole contenute nel presente Modello.

In particolare, la Società si impegna nel rispetto dei seguenti principi comportamentali:

- o Nei rapporti e nelle operazioni tenute con i rappresentanti della P.A. la Società assicura conformità alla legge, alla correttezza professionale, ai principi di trasparenza, verificabilità, coerenza e congruità, nonché rispetto e verifica dell'obbligo che siano autorizzati, documentati e registrati.
- o Nella gestione di qualsiasi rapporto con i rappresentanti della P.A. devono sempre evitarsi situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse.
- o Sono vietate offerte di beni o di altre utilità anche attraverso soggetti terzi a rappresentanti della P.A. rivolti alla ricerca di indebiti favori.

- In ogni comunicazione/documentazione indirizzata all'esterno le informazioni devono essere veritiere, chiare, verificabili.
- La formulazione delle proposte di offerta è tale da consentire il rispetto di adeguati standard qualitativi e garantire l'utilizzo di congrui livelli di risorse interne ed esterne.
- Il soddisfacimento del cliente attraverso la conduzione dell'attività aziendale ispirata al criterio della qualità è uno dei principi cardine delle attività di business.
- La Società crede nella libera e leale concorrenza e conduce le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premiano capacità, esperienza ed efficienza; inoltre vieta a chiunque soggetto che agisce per suo conto di condurre azioni dirette ad alterare la corretta competizione.

5.2.4. Policy e procedure aziendali di gestione e controllo

In questa sede, si intendono richiamare le specifiche regole operative e di relativo controllo definite nell'esercizio dell'attività di acquisizione di nuovi contratti tramite gara pubblica o trattativa privata al fine di prevenire, nei limiti in cui questo possa essere ragionevolmente possibile, la commissione dei potenziali comportamenti illeciti sopra delineati.

In generale le attività di acquisizione di nuovi contratti sono regolamentate da Policy e procedure che tutti i dipendenti di AVANADE sono tenuti a rispettare rigorosamente.

Le principali Policy aziendali che trattano argomenti inerenti l'acquisizione dei contratti sono:

- Policy 0110AVA Contracting Global Policy
- Policy 0032AVA Personal Conflicts of Interest
- Policy 0015AVA Avoiding Conflicts of Interest with Government Clients
- Policy 0017AVA Global Quality Assurance
- Policy 0150AVA Gifts, Meals, Entertainment and Travel
- Procedure 150AVA.100 Approval process for gift, meals, entertainment and travel
- Policy 1221AVA Contacts with Public Officials
- Policy 0966AVA Work on Behalf of Governments
- Policy 1327AVA Business Intermediaries (e connesse 1327AVA.100 Engagement of Business Intermediaries e 1327AVA.200 Screening and Contracting with Business Intermediaries Associated with Acquired Entities)
- Policy 1322AVA Interactions with Competitors
- Policy 1463AVA Trade Association Membership
- Policy 0069AVA Confidentiality

Qui di seguito vengono richiamate le principali procedure/regole operative:

- Il processo aziendale per l'acquisizione di nuovi contratti prevede il coinvolgimento, in fase di definizione dell'offerta, di una pluralità di soggetti, ai quali sono chiaramente attribuiti ruoli distinti (propositivi, decisionali/autorizzativi, di coordinamento, di verifica e controllo del rispetto delle policy aziendali, di archiviazione della documentazione di supporto) e definisce chiaramente i vincoli e i livelli autorizzativi da rispettare nella formulazione delle offerte;
- La responsabilità di tutte le attività inerenti un'offerta è affidata ad un Director;
- Il Director è affiancato da un team di lavoro che comprende anche le funzioni Finance (definizione prezzo e margini) ed eventualmente Affari Legali per gli aspetti contrattuali.

- La responsabilità delle attività di controllo qualità, svolte indipendentemente dal valore dell'offerta, può essere assegnata ad un altro Director (QA Director)
- In sede di discussione delle iniziative proposte, è richiesta un'attenta valutazione degli aspetti di "*legittimità*" delle stesse (vale a dire di presenza delle capacità, delle risorse, dei requisiti di convenienza economica, ecc.).
- Ogni fase del processo è individuata da momenti autorizzativi secondo le periodicità e modalità previste dalle Policy aziendali.
- Qualora la fornitura richieda il coinvolgimento di sub-fornitori, devono essere rispettati, già in fase di formulazione dell'offerta, i principi di trasparenza ed oggettività nell'individuazione degli stessi. In particolare, devono essere seguite le procedure locali relative alla selezione ed emissione di ordini ai sub-fornitori: Procurement Procedures Italy / Policy 1420 – Requirements for Subcontractors and Other Supplier Personnel

Tali procedure sono disponibili su un sito dedicato al quale hanno accesso tutti i dipendenti di AVANADE.

- Qualora già in fase di offerta, sia prevista la partecipazione nella forma del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI), la scelta dei Business Partner con i quali associarsi non può prescindere dalla verifica dell'integrità, onestà ed affidabilità della terza parte.
- A tutte le attività inerenti i contratti tra AVANADE e sub-fornitori/Business Partner si applicano le regole riportate nei paragrafi 5.13 - Acquisto di beni e servizi ed assegnazione contratti a sub-fornitori (per servizi utilizzati nei contratti) e 5.14 - Costituzione RTI (in caso di partecipazione a procedure ad evidenza pubblica o trattativa privata).
- Le offerte presentate devono essere sottoscritte da soggetto dotato di idonea procura in tal senso.
- Nella formulazione del prezzo/margine si tiene conto di tutte le componenti necessarie per la fornitura del servizio (numero e livello delle risorse interne utilizzate, eventuali risorse esterne, ecc.). La congruità del prezzo viene poi valutata attraverso il controllo dei margini. Le Policy aziendali prevedono che tali valutazioni vengano effettuate da Senior Executive con livelli di responsabilità differenti in funzione della dimensione e complessità del progetto. Pertanto, nessuno in azienda ha la discrezionalità assoluta nella formulazione del prezzo.
- Tutto il processo di acquisizione di nuovi contratti è supportato ed esplicitato in ogni sua fase (operativa, autorizzativa, documentale, etc.) dal sistema GBDD che include una procedura standard nota a tutto il personale interessato, che prescrive i vincoli di base, le caratteristiche del contratto, le approvazioni necessarie, i soggetti di riferimento, le modalità da seguire, per l'intero processo dell'offerta.
- Qualora si verificano circostanze non regolamentate, che si prestano a dubbie interpretazioni, tali da originare il sospetto di un possibile reato previsto dal D. Lgs. 231/2001, è obbligo di tutti i soggetti coinvolti di ricorrere al proprio responsabile che, sentito l'Organismo di Vigilanza, assume le decisioni del caso.
- Al fine di garantire la tracciabilità delle decisioni prese e degli atti eseguiti, i principali documenti (interni o esterni) predisposti ai fini dell'offerta e della sua valutazione sono accuratamente archiviati e conservati per un periodo di 10 anni.
- Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nella gestione dell'attività di acquisizione di nuovi contratti, tutti i soggetti coinvolti si impegnano al rispetto delle relative Policy aziendali.

5.3. Gestione dei rapporti e adempimenti con enti pubblici in fase di esecuzione del contratto

5.3.1. Attività sensibili

La gestione dell'esecuzione del contratto è affidata da AVANADE ad un gruppo di lavoro guidato da un Director che riporta al responsabile del gruppo di riferimento.

Il gruppo di lavoro ha la responsabilità di realizzare il progetto e, nell'ambito delle sue competenze, rientra l'identificazione delle modalità operative e delle attività richieste, il rispetto delle tempistiche di inizio/fine lavori e consegna e del margine assegnato, il coordinamento delle quantità/qualità di risorse a disposizione e degli enti/persone esterne coinvolti, la produzione della documentazione di supporto, l'ottenimento delle autorizzazioni e approvazioni necessarie ai diversi momenti decisionali intermedi e finali, l'assolvimento degli obblighi informativi richiesti dal contratto. Durante la fase di esecuzione del contratto vi sono diversi momenti di verifica e controllo di progetto che coinvolgono il cliente. Tali verifiche in alcuni casi sono regolamentate da procedure AVANADE (ad esempio, controllo qualità) altre volte rispettano procedure del cliente (ad esempio, collaudi).

Le verifiche che vengono svolte comunemente sui progetti sono:

1. Stato Avanzamento Lavori
2. CQMA (controllo qualità)
3. Collaudi intermedi e finali

Talvolta il cliente può richiedere degli interventi aggiuntivi al contratto principale. Di norma, tali interventi (estensioni) comportano la semplice sottoscrizione tra le parti di lettere di integrazione al contratto.

Nell'ambito di tali attività sono stati identificati le seguenti attività "*sensibili*", "*a rischio alto*", rispetto al D. Lgs. 231/2001:

- Gestione degli scostamenti/nuovi servizi (estensioni);
- Predisposizione e rilascio di collaudi intermedi e finali;
- Gestione reclami, contestazioni ed eventuali contenziosi (es. nella redazione dei SAL, dei collaudi e in caso di verifiche/ispezioni).

5.3.2. Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001

La gestione dei rapporti e degli adempimenti con gli enti pubblici nei casi sopra descritti costituisce una delle possibili attività in cui possono essere commessi i reati di corruzione, frode nelle pubbliche forniture e truffa ai danni dello Stato.

Il reato di corruzione potrebbe essere commesso attraverso il riconoscimento di utilità non dovute ai funzionari pubblici al fine di indurli a favorire la Società nell'ambito dell'attività di esecuzione del contratto. In particolare, la finalità potrebbe essere quella di indurre i soggetti incaricati dalla committenza a non effettuare i controlli/collaudi previsti o ad esprimere un giudizio positivo nell'attività di supervisione dei servizi prestati, nonché ad omettere o attenuare la rilevazione di non conformità contrattuali conseguente ai controlli effettuati.

Nello specifico, l'illecito potrebbe essere commesso al momento del rilascio del certificato di collaudo finale pur in assenza dei necessari presupposti/requisiti di idoneità o con la finalità di indurre l'ente a non far rilevare contestazioni/reclami sull'attività in corso.

Il reato di corruzione potrebbe essere commesso al fine di ottenere la richiesta da parte dei funzionari pubblici di interventi aggiuntivi ingiustificati o, se giustificati, con riconoscimento di variazione di prezzo.

Una formalizzazione documentale non veritiera o qualsiasi altra condotta ingannevole potrebbe configurare il reato di truffa. In particolare, qualora si preveda l'occultamento e l'alterazione di documenti presentati o altri artifici al fine di impedire e ostacolare l'attività di verifica e ispezione, da parte dei soggetti incaricati dal committente, circa l'effettivo stato dei servizi prestati, ed evitare quindi oneri aggiuntivi per la Società (es. in caso di rilascio del certificato di collaudo finale) o indurre in errore il committente circa la sussistenza di particolari requisiti o caratteristiche dei servizi prestati o la modalità di conduzione della fornitura, ed evitare quindi sanzioni o ottenere approvazioni (es. in caso di predisposizione e trasmissione al committente degli stati di avanzamento lavori ai fini della loro sottoscrizione e successiva fatturazione).

Nell'ambito delle diverse "occasioni" di commissione del comportamento illecito della corruzione sopra descritte, il livello di rischiosità e la gravità del reato associati sono diversi. In generale, laddove esista un contatto diretto con un unico soggetto pubblico è possibile prevedere un livello di rischiosità più alto e può essere contemplata la fattispecie del reato della concussione (o "corruzione passiva") piuttosto che il caso di rapporti tenuti con una pluralità di soggetti che presuppongono la tenuta di una condotta illecita a livello "collegiale".

Pertanto, al fine di assicurare la massima trasparenza nell'attività di gestione dei rapporti/adempimenti in fase di esecuzione del contratto, nonché la ragionevole prevenzione dei potenziali comportamenti illeciti sopra riportati, AVANADE fonda il proprio modello organizzativo, di gestione e di controllo sui seguenti "protocolli":

- Principi deontologici e indicazioni comportamentali di riferimento nell'attività di gestione dei rapporti/adempimenti con enti pubblici durante l'esecuzione del contratto (si veda 5.3.3).
- Policy e procedure aziendali di gestione e controllo ispirati ai principi di chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte, segregazione dei compiti fra chi propone, chi autorizza, chi gestisce, chi controlla e chi paga, esistenza di livelli autorizzativi adeguati durante tutto il processo decisionale, documentazione e tracciabilità del processo decisionale (si veda 5.3.4).

5.3.3. Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento

Nello svolgimento dell'attività di gestione dei rapporti/adempimenti con enti pubblici in fase di esecuzione del contratto, tutte le operazioni sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico di AVANADE, ai valori ed alle politiche di Gruppo, ed alle regole contenute nel presente Modello.

È fatto obbligo ai soggetti aziendali coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari ai principi di comportamento indicati nella Parte Generale del Modello.

In particolare, la Società si impegna nel rispetto dei principi comportamentali elencati nel paragrafo 5.3.4.

5.3.4. Policy e procedure aziendali di gestione e controllo

In questa sede, si intendono richiamare le specifiche regole operative e di relativo controllo definite nell'esercizio dell'attività di gestione dei rapporti e degli adempimenti con enti pubblici in fase di esecuzione del contratto al fine di prevenire ragionevolmente la commissione dei potenziali comportamenti illeciti sopra delineati.

Le attività di gestione e controllo che vengono svolte durante l'esecuzione di progetti sono regolamentate da Policy e Procedure che tutti i dipendenti di AVANADE sono tenuti a rispettare rigorosamente.

Le principali Policy aziendali inerenti tali attività sono:

- o Policy 0015AVA Avoiding Conflicts of Interest with Government Clients
- o Policy 0017AVA Global Quality Assurance (Controllo Qualità)
- o Policy 0150AVA Gifts, Meals, Entertainment and Travel
- o Procedure 150AVA.100 Approval process for gift, meals, entertainment and travel
- o Policy 1221AVA Contacts with Public Officials
- o Policy 1327AVA Business Intermediaries (e connesse 1327AVA.100 Engagement of Business Intermediaries e 1327AVA.200 Screening and Contracting with Business Intermediaries Associated with Acquired Entities)
- o Policy 1322AVA Interactions with Competitors
- o Policy 1463AVA Trade Association Membership
- o Policy 0069AVA Confidentiality

Le procedure/regole operative introdotte con riferimento all'attività oggetto di analisi sono le seguenti:

- o Al fine di garantire la tracciabilità delle decisioni prese e degli atti eseguiti, tutti i documenti (interni o esterni) inerenti variazioni contrattuali (prezzo o ambito) o situazioni di contenzioso sono accuratamente archiviati e conservati per un periodo di 10 anni.
- o Qualora si verificano circostanze non regolamentate, che si prestano a dubbie interpretazioni, tali da originare il sospetto di un possibile reato previsto dal D. Lgs. 231/2001, è obbligo di tutti i soggetti coinvolti di ricorrere al proprio responsabile che, sentito l'Organismo di Vigilanza, assume le decisioni del caso.
- o Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nella gestione dei rapporti e adempimenti con enti pubblici in fase di esecuzione del contratto, tutti i soggetti coinvolti si impegnano al rispetto delle relative Policy aziendali.

5.4. Gestione eventi (sportivi, culturali, ...) e meeting, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni con finalità informative e promozionali

5.4.1. Attività sensibili

L'organizzazione di eventi e meeting (quali tavole rotonde, riunioni, conferenze, ecc.) così come il sostenimento di spese di rappresentanza, o di sponsorizzazioni, da parte di AVANADE rientra nel più generale processo di promozione e presentazione dei propri prodotti/servizi e di gestione dei rapporti con i clienti.

Nell'ambito di queste attività sono stati identificate delle attività "*sensibili*", "*a rischio alto*", rispetto al D. Lgs. 231/2001 cioè:

- la gestione degli inviti e i rapporti con i clienti partecipanti;
- la definizione, approvazione, sostenimento delle spese ospitalità dei partecipanti;
- la definizione, approvazione, sostenimento delle spese di rappresentanza nei confronti dei clienti;
- la definizione, approvazione, sostenimento delle sponsorizzazioni.

5.4.2. Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001

L'attività di gestione degli eventi e meeting con finalità informative e promozionali e la gestione delle spese di rappresentanza e le sponsorizzazioni, rappresentano alcune delle possibili modalità strumentali attraverso cui può essere commesso il reato di corruzione.

Infatti, in considerazione del profilo dei destinatari degli eventi, una gestione impropria delle suddette attività potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato verso clienti per ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali o per favorire la diffusione e commercializzazione dei prodotti/servizi di AVANADE.

Pertanto, al fine di assicurare la massima trasparenza nella attività di gestione degli eventi e meeting con finalità informative e promozionali, delle spese di rappresentanza e delle sponsorizzazioni, nonché la ragionevole prevenzione dei potenziali comportamenti illeciti sopra riportati, AVANADE fonda il proprio modello organizzativo, di gestione e di controllo sui seguenti "protocolli":

- Principi deontologici e indicazioni comportamentali di riferimento nella gestione degli eventi e meeting con finalità informative e promozionali e linee guida in merito a regali, cene, eventi e sponsorizzazioni (si veda 5.4.3).
- Protocolli aziendali di gestione e controllo ispirati ai principi di chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte, segregazione dei compiti fra chi propone, chi autorizza, chi gestisce, chi controlla, chi autorizza al pagamento e chi paga, esistenza di livelli autorizzativi adeguati durante tutto il processo decisionale, documentazione e tracciabilità del processo decisionale (si veda 5.4.4).

5.4.3. Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento

Nello svolgimento dell'attività di gestione degli eventi e meeting con finalità informative e promozionali, e per il sostenimento di spese di rappresentanza e sponsorizzazioni, AVANADE si ispira alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti.

È fatto obbligo ai soggetti aziendali coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari ai principi di comportamento indicati nella Parte Generale del Modello.

In particolare, la Società si impegna nel rispetto dei seguenti principi deontologici e comportamentali:

- o In caso di meeting con finalità informative e promozionali deve essere soddisfatto il concetto di inerenza, cioè il tema della manifestazione deve essere connesso ai settori nei quali la Società opera o potrebbe operare.
- o In caso di meeting con finalità informative e promozionali, la manifestazione deve avere il proposito di sviluppare la conoscenza e di completare l'attività di informazione sui prodotti/servizi attuali o prospettici della Società.
- o In ogni caso deve essere soddisfatto il concetto di economicità della spesa, ovvero deve essere assicurata la proporzionalità economica secondo criteri imprenditoriali fra le spese sostenute ed il correlato progetto sponsorizzato.
- o La presenza di AVANADE in congressi, conferenze, tavole rotonde, deve essere evidente, tramite l'esibizione dei propri prodotti/servizi o tramite comunicazioni nel programma.
- o In caso di meeting con finalità informative e promozionali, l'invito deve essere rivolto esclusivamente alle figure professionali interessate a conoscere aspetti riguardanti prodotti/servizi della Società.
- o In via eccezionale, è possibile fare regali e fare inviti a eventi di intrattenimento a funzionari pubblici esclusivamente previa approvazione del Legal e del General Manager secondo la procedura prevista dalla policy aziendale in materia di Gifts and Entertainment (Global Policy 0150 AVA - Gift, Meals, Entertainment and Travel - GMET).
- o Cene/pranzi/altre forme di offerta food&beverage con clienti appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o società, anche quotate, possedute (direttamente o indirettamente, anche parzialmente) dallo Stato, devono necessariamente rispettare le regole stabilite dalla policy aziendale in materia di Gifts and Entertainment (Global Policy 0150 AVA - Gift, Meals, Entertainment and Travel - GMET) e quindi deve essere richiesta approvazione del Legal e del General Manager.
- o Tutti i regali, le cene, gli eventi e offerte di entertainment devono avere una finalità legittima e non essere volti a

ottenere un vantaggio improprio e/o influenzare le decisioni del destinatario, devono essere permessi dalla legge e dalle policy AVANADE o del destinatario e devono essere di modico valore, anche in considerazione delle circostanze in cui vengono offerti.

- Sono consentiti esclusivamente i regali a clienti e le offerte di eventi di intrattenimento a clienti definiti con il Marketing in relazione alle Marketing Campaigns previste nel Marketing Plan volte a promuovere la brand image o le offerte di AVANADE o iniziative di carattere benefico o culturale, coerentemente con la strategia di posizionamento aziendale e con i criteri citati al punto precedente.
- Gli eventi definiti "Global Marketing Events" ossia gli eventi pianificati dal Global Marketing sono gestiti direttamente dal Global Marketing Team, cui vanno indirizzate le richieste di inviti da estendere ai clienti, secondo la policy aziendale.
- Tutte le sponsorizzazioni dovranno essere preventivamente approvate dal Marketing.

5.4.4. Policy e procedure aziendali di gestione e controllo

In questa sede, si intendono richiamare le specifiche regole operative e di relativo controllo definite nell'esercizio dell'attività di gestione degli eventi e meeting con finalità informative e promozionali, delle spese di rappresentanza e delle sponsorizzazioni al fine di prevenire ragionevolmente la commissione dei potenziali comportamenti illeciti sopra delineati.

- Policy 0150AVA Gifts, Meals, Entertainment and Travel
- Procedure 150AVA.100 Approval process for gift, meals, entertainment and travel
- Policy 1064 Avanade Business Meetings and Events
- Policy 1221AVA Contacts with Public Officials

Tutti i dipendenti di AVANADE sono tenuti a rispettare rigorosamente le suddette policy.

5.5. Donazioni Liberalità

Tutte le donazioni e/o liberalità da parte di AVANADE devono essere autorizzate dall'Amministratore Delegato entro un limite stabilito dalla Società al di sopra del quale è necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di AVANADE.

In questa sede, si intendono richiamate le specifiche regole operative e di relativo controllo in merito a donazioni e liberalità. In ogni caso, qualsiasi donazione o liberalità effettuata deve essere oggetto di specifica informativa all'OdV, che ne curerà la verifica e il controllo.

5.6. Gestione adempimenti fiscali, rapporti con l'amministrazione tributaria e organi di polizia tributaria in occasione di ispezioni e accertamenti e contenzioso tributario

5.6.1. Attività sensibili

La gestione degli adempimenti fiscali, dei rapporti con l'amministrazione tributaria e/o organi di polizia giudiziaria in occasione di ispezioni e accertamenti, nonché del contenzioso tributario da parte di AVANADE rientra nel più generale processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

5.6.2. Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001

Le attività di gestione degli adempimenti fiscali, dei rapporti con l'amministrazione tributaria e/o organi di polizia

giudiziaria in occasione di ispezioni e accertamenti, nonché del contenzioso tributario presentano profili di rischio in relazione ai reati nei rapporti con la P.A. presentano profili di rischio in relazione ai reati in esame, in quanto comportano contatti diretti con esponenti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto, al fine di assicurare la massima trasparenza nella attività di gestione dei processi considerati, nonché la ragionevole prevenzione dei potenziali comportamenti illeciti, AVANADE fonda il proprio modello organizzativo, di gestione e di controllo sui seguenti "protocolli":

- Principi deontologici e indicazioni comportamentali di riferimento (si veda 5.6.3).
- Protocolli aziendali di gestione e controllo specifici (si veda 5.6.4).

5.6.3. Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento

Nello svolgimento dell'attività di gestione degli adempimenti fiscali, dei rapporti con l'amministrazione tributaria e/o organi di polizia giudiziaria in occasione di ispezioni e accertamenti, nonché del contenzioso tributario, AVANADE si ispira alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti.

È fatto obbligo ai soggetti aziendali coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari ai principi di comportamento indicati nella Parte Generale del Modello.

In particolare, la Società si impegna nel rispetto dei seguenti principi deontologici e comportamentali:

- o sono identificati ruoli, responsabilità e compiti relativi alle seguenti fasi del processo:
 1. Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
 2. Archiviazione della documentazione fiscale.
- o le principali fasi del processo in oggetto sono opportunamente approvate, documentate ed archiviate. In particolare, la documentazione rilevante (es. documentazione fiscale, modelli F24, etc.) è archiviata presso le Direzioni competenti.
- o il processo è svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Direzioni/Funzioni coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative.
- o le attività sono svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe.
- o è garantita la correttezza e completezza della documentazione: in particolare: i) è posta la massima attenzione affinché le informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti e veritieri; ii) i processi relativi alle diverse fasi dell'attività aziendale sono adeguatamente documentati.

5.6.4. Policy e procedure aziendali di gestione e controllo

In questa sede, si intendono richiamare le specifiche regole operative e di relativo controllo definite nell'esercizio dell'attività di gestione delle attività sopra richiamate al fine di prevenire ragionevolmente la commissione dei potenziali comportamenti illeciti sopra delineati.

Le attività sono regolamentate da Policy e procedure che tutti i dipendenti di AVANADE sono tenuti a rispettare rigorosamente.

Le principali Policy aziendali inerenti tali attività sono:

- o Policy 1221 Contacts with Public Official
- o Policy 1149 Communications with Tax Officials

5.7. Percezione e gestione di contributi/finanziamenti agevolati erogati da enti pubblici

5.7.1. Attività sensibili

Tutte le attività di AVANADE consistenti nella richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego e gestione.

5.7.2. Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001

La richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego e gestione presentano profili di rischio in relazione ai reati contro la P.A.

Ed invero, nell'ambito di tali processi aziendali, potrebbero essere commessi, a titolo esemplificativo, i reati di malversazione ai danni dello stato, nel caso in cui un finanziamento/sovvenzione pubblico, ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee per la realizzazione di un determinato progetto, fosse distratto per realizzare altri fini diversi da quelli per cui era stato ottenuto, ovvero di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, laddove al fine dell'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, la Società utilizzasse o presentasse dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettesse le informazioni dovute e in tal modo ottenesse indebitamente le menzionate erogazioni pubbliche.

Pertanto, al fine di assicurare la massima trasparenza nella attività di gestione dei processi considerati, nonché la ragionevole prevenzione dei potenziali comportamenti illeciti, AVANADE fonda il proprio modello organizzativo, di gestione e di controllo sui seguenti "protocolli":

- Principi deontologici e indicazioni comportamentali di riferimento (si veda 5.7.3).
- Protocolli aziendali di gestione e controllo specifici (si veda 5.7.4).

5.7.3. Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento

Nello svolgimento dell'attività di gestione degli adempimenti connessi all'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed al loro concreto impiego e gestione, è fatto obbligo ai soggetti aziendali coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari ai principi di comportamento indicati nella Parte Generale del Modello.

In particolare, la Società si impegna nel rispetto dei seguenti principi deontologici e comportamentali:

- o l'approvazione da parte di adeguati livelli della documentazione di rendicontazione da trasmettere;
- o l'esistenza di segregazione di ruoli e responsabilità nelle fasi di istanza, gestione e rendicontazione;
- o è fatto divieto di destinare le erogazioni, i contributi o i finanziamenti ottenuti da organismi pubblici nazionali o comunitari, ad attività diverse rispetto a quelle originariamente pattuite;

- o è fatto divieto di esibire dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni volutamente artefatti o incompleti agli organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri;
- o è fatto divieto di esibire dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni volutamente artefatti o incompleti per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche o contributi o finanziamenti agevolati.

5.7.4. Policy e procedure aziendali di gestione e controllo

In questa sede, si intendono richiamare le specifiche regole operative e di relativo controllo definite nell'esercizio dell'attività di gestione delle attività sopra richiamate al fine di prevenire ragionevolmente la commissione dei potenziali comportamenti illeciti sopra delineati.

Le attività sono regolamentate da Policy e procedure che tutti i dipendenti di AVANADE sono tenuti a rispettare rigorosamente.

Le principali Policy aziendali inerenti tali attività sono:

- o Policy 1221 Contacts with Public Official

5.8. Gestione rapporti con enti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni

5.8.1. Attività sensibili

La gestione dei rapporti con enti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni da parte di AVANADE rientra nel più generale processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

5.8.2. Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001

Le attività di gestione dei rapporti con enti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni presentano profili di rischio in relazione ai reati nei rapporti con la PA, in quanto comportano contatti diretti con esponenti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto, al fine di assicurare la massima trasparenza nelle attività considerate, nonché la prevenzione dei potenziali comportamenti illeciti, AVANADE fonda il proprio modello organizzativo, di gestione e di controllo sui seguenti "protocolli":

- Principi deontologici e indicazioni comportamentali di riferimento (si veda 5.8.3).
- Protocolli aziendali di gestione e controllo specifici (si veda 5.8.4).

5.8.3. Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento

Nello svolgimento dell'attività di gestione degli adempimenti fiscali, dei rapporti con l'amministrazione tributaria e/o organi di polizia giudiziaria in occasione di ispezioni e accertamenti, nonché del contenzioso tributario, AVANADE si

ispira alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti.

È fatto obbligo ai soggetti aziendali coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari ai principi di comportamento indicati nella Parte Generale del Modello.

In particolare, la Società si impegna nel rispetto dei seguenti principi deontologici e comportamentali:

- o la chiara identificazione delle mansioni attribuite a ciascuna funzione e consequenziale riconoscimento del potere di intrattenere rapporti con la P.A.;
- o la formale definizione dell'ambito di responsabilità e dei poteri attribuiti a ciascun ruolo;
- o la definizione delle modalità di gestione dei rapporti con l'ASL, l'ASPP, Medici Competenti e RLS ed eventuali ulteriori organi coinvolti;
- o il sistematico aggiornamento del documento di Valutazione dei Rischi in occasione di modifiche organizzative o del profilo di rischio dell'impresa.

5.8.4. Policy e procedure aziendali di gestione e controllo

In questa sede, si intendono richiamare le specifiche regole operative e di relativo controllo definite nell'esercizio dell'attività di gestione delle attività sopra richiamate al fine di prevenire ragionevolmente la commissione dei potenziali comportamenti illeciti sopra delineati.

Le attività sono regolamentate da Policy e procedure che tutti i dipendenti di AVANADE sono tenuti a rispettare rigorosamente.

Le principali Policy aziendali inerenti tali attività sono:

- o Policy 1221 Contacts with Public Official

5.9. Gestione contenziosi giudiziari e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), nomina dei legali e coordinamento della loro attività

5.9.1. Attività sensibili

Il processo concerne tutte le attività di gestione dei contenziosi (incluse le fasi di pre-contenzioso) riconducibili a procedimenti giudiziari (compresa la partecipazione ad aste) ed arbitrali con soggetti pubblici.

Il processo si articola nelle seguenti fasi: i. Pre-contenzioso; ii. Apertura del contenzioso o dell'arbitrato; iii. Gestione del procedimento/partecipazione ad aste; iv. Conclusione con sentenza o lodo arbitrale.

5.9.2. Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001

In relazione a questo processo, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere: corruzione in atti giudiziari e corruzione e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Il reato di corruzione in atti giudiziari potrebbe essere commesso nei confronti di Giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse della Società (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o in occasione di aste, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli. Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria si potrebbe configurare nel caso in

cui, attraverso minacce o promesse di denaro si costringano i dipendenti a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni false.

Pertanto, al fine di assicurare la massima trasparenza nelle attività considerate, nonché la prevenzione dei potenziali comportamenti illeciti, AVANADE fonda il proprio modello organizzativo, di gestione e di controllo sui seguenti "protocolli":

- Principi deontologici e indicazioni comportamentali di riferimento (si veda 5.9.3).
- Protocolli aziendali di gestione e controllo specifici (si veda 5.9.4).

5.9.3. Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento

Nello svolgimento dell'attività di gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali, AVANADE si ispira alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti.

È fatto obbligo ai soggetti aziendali coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari ai principi di comportamento indicati nella Parte Generale del Modello.

In particolare, la Società si impegna nel rispetto dei seguenti principi deontologici e comportamentali:

- o la chiara identificazione di ruoli, i compiti, le responsabilità e le attività di controllo connessi all'assegnazione e al monitoraggio degli incarichi conferiti ai legali esterni/professionisti esterni (es. consulenti tecnici di parte);
- o è fatto divieto di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci gli esponenti aziendali e loro delegati e/o ausiliari, chiamati nell'esercizio delle proprie funzioni, a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

5.9.4. Policy e procedure aziendali di gestione e controllo

In questa sede, si intendono richiamare le specifiche regole operative e di relativo controllo definite nell'esercizio dell'attività di gestione delle attività sopra richiamate al fine di prevenire ragionevolmente la commissione dei potenziali comportamenti illeciti sopra delineati.

Le attività sono regolamentate da Policy e procedure che tutti i dipendenti di AVANADE sono tenuti a rispettare rigorosamente.

Le principali Policy aziendali inerenti tali attività sono:

- o Policy 0083 Managing Disputes and Litigation
- o Policy 0107 Engagement of Outside Counsel

5.10. Gestione degli adempimenti in materia di privacy

Il processo concerne tutti i rapporti con le Autorità pubbliche (Garante per la protezione dei dati personali) ai fini della gestione degli adempimenti in materia di privacy.

5.10.1. Attività sensibili

Il processo concerne tutte i rapporti con le Autorità pubbliche (Garante per la protezione dei dati personali) ai fini della gestione degli adempimenti in materia di privacy.

5.10.2. Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001

Le attività di gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche (Garante per la protezione dei dati personali) ai fini della gestione degli adempimenti in materia di privacy presentano profili di rischio in relazione ai reati nei rapporti con la PA, in quanto comportano contatti diretti con esponenti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto, al fine di assicurare la massima trasparenza nelle attività considerate, nonché la prevenzione dei potenziali comportamenti illeciti, AVANADE fonda il proprio modello organizzativo, di gestione e di controllo sui seguenti "protocolli":

- Principi deontologici e indicazioni comportamentali di riferimento (si veda 5.10.3).
- Protocolli aziendali di gestione e controllo specifici (si veda 5.10.4).

5.10.3. Principi deontologici ed indicatori comportamentali di riferimento

Nello svolgimento dell'attività di gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche (Garante per la protezione dei dati personali) ai fini della gestione degli adempimenti in materia di privacy, AVANADE si ispira alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti.

È fatto obbligo ai soggetti aziendali coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari ai principi di comportamento indicati nella Parte Generale del Modello.

In particolare, la Società si impegna nel rispetto dei seguenti principi deontologici e comportamentali:

- o la chiara identificazione delle mansioni attribuite a ciascuna funzione e conseguenziale riconoscimento del potere di intrattenere rapporti con la P.A.;
- o la formale definizione dell'ambito di responsabilità e dei poteri attribuiti a ciascun ruolo;
- o la definizione delle modalità di gestione dei rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati personali.

5.10.4. Policy e procedure aziendali di gestione e controllo

In questa sede, si intendono richiamare le specifiche regole operative e di relativo controllo definite nell'esercizio dell'attività di gestione delle attività sopra richiamate al fine di prevenire ragionevolmente la commissione dei potenziali comportamenti illeciti sopra delineati.

Le attività sono regolamentate da Policy e procedure che tutti i dipendenti di AVANADE sono tenuti a rispettare rigorosamente. Le principali Policy aziendali inerenti tali attività sono:

- o Policy 0306 Identification, Preservation and Collection of Data and Documents in Connection with Legal Matters
- o Policy 0090AVA Data Privacy

5.11. Gestione dei flussi monetari e finanziari

5.11.1. Attività sensibili

Tutte le attività che riguardano la riscossione o il pagamento di denaro.

5.11.2. Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001

Una gestione non trasparente del processo di gestione delle transazioni finanziarie o della riscossione di denaro potrebbe portare ad intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici): dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, o dei quali sia sconosciuta l'attendibilità commerciale.

L'attendibilità commerciale di un soggetto può essere verificata sulla base di alcuni indici rilevanti quali:

- Dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali...).
- Entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato.
- Coinvolgimento di *"persone politicamente esposte"* (come definito all'art.1 dell'Allegato tecnico del D. Lgs. 21 Novembre 2007, n 231).
- Imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali.
- Soggetti che risultino privi di rapporti con aziende di credito.
- Intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime.
- Mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

Il rischio è da considerarsi *"Remoto"*, in quanto:

- Le fasi relative agli ordini ed al pagamento dei clienti e dei fornitori e relativi livelli autorizzativi sono sempre ricostruibili attraverso gli atti e la documentazione interna.
- Qualunque transazione finanziaria presuppone la conoscenza dell'identità della controparte commerciale, della sede e della natura giuridica della controparte che esegue o riceve il pagamento.
- AVANADE non utilizza per le proprie transazioni di acquisto o di riscossione, denaro contante. Tutte le transazioni di acquisto e vendita sono effettuate tramite bonifici bancari, od in rari casi, quando specificatamente richiesto, tramite assegni circolari. Gli assegni liberi sono utilizzati con un limitato numero di fornitori per l'acquisto di marche da bollo.
- Non vi è la possibilità di effettuare dei versamenti di denaro contante.
- I Directors, che hanno come ruolo la responsabilità dei progetti e delle relazioni con i clienti, non hanno accesso ai conti correnti bancari
- L'accesso ai conti correnti bancari è limitato ai Manager della funzione Finance e all'Amministratore Delegato di AVANADE, nonché ai soggetti designati da Accenture S.p.A. con la quale è stato sottoscritto un Contratto di servizi per la gestione dei rapporti con le banche (anche per il tramite di apposite procure).
- Non vi è possibilità di ricevere denaro/incassi, non giustificati da una fattura per prestazione di servizi. A questo proposito da sottolineare che attraverso il sistema contabile è possibile identificare per ogni incasso la relativa fattura. Vi sono specifici controlli sugli incassi non ancora abbinati ad una fattura.
- AVANADE non commercia beni di valore (come preziosi, opere d'arte, etc.).
- I contratti intercompany contengono l'esatta identificazione della controparte aziendale e tengono conto dei rapporti di servizio effettivamente in essere.
- Vi è una separazione di poteri/funzioni tra gli addetti alla vendita e all'esecuzione dei servizi e gli addetti alla fatturazione e all'incasso.
- Gli incassi avvengono solo tramite bonifici bancari, previa verifica della congruità dell'incasso con la fattura emessa.

- o È sempre assicurata la tracciabilità attraverso i sistemi contabili delle transazioni commerciali e degli incassi ricevuti.

Pertanto, al fine di assicurare la massima trasparenza nelle attività considerate, nonché la prevenzione dei potenziali comportamenti illeciti, AVANADE fonda il proprio modello organizzativo, di gestione e di controllo sui seguenti "protocolli":

- Principi deontologici e indicazioni comportamentali di riferimento (si veda 5.11.3).
- Protocolli aziendali di gestione e controllo specifici (si veda 5.11.4).

5.11.3. Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento

Nello svolgimento dell'attività di gestione dei flussi monetari e finanziari, AVANADE si ispira alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti.

È fatto obbligo ai soggetti aziendali coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari ai principi di comportamento indicati nella Parte Generale del Modello.

In particolare, la Società si impegna nel rispetto dei seguenti principi deontologici e comportamentali.

- o è fatto divieto di eseguire ordini di pagamento nei confronti di soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore e l'intestazione del conto su cui far pervenire il pagamento;
- o è fatto divieto di accettare incassi provenienti da soggetti non identificabili (nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente);
- o è fatto divieto di accettare incassi da soggetti non presenti in anagrafica a meno che siano giustificati dalla presenza di un credito in contabilità o supportati da adeguata documentazione giustificativa;
- o è fatto divieto di effettuare pagamenti su conti cifrati e ricevere pagamenti da conti cifrati.

5.11.4. Policy e procedure aziendali di gestione e controllo

In questa sede, si intendono richiamare le specifiche regole operative e di relativo controllo nelle transazioni finanziarie o di riscossione di denaro.

Le principali Policy o procedure/regole operative aziendali sono:

- o Policy 0104 – Procurement Approval and Payment Authorization
- o Policy 0750 – Cross border temporary transfers: Groups
- o Policy 051VA - Preventing Money Laundering and Terrorist Financing
- o AvanaCode Code of Business Ethics (COBE)

5.12. Operazioni straordinarie

Tutte le operazioni straordinarie come l'acquisto di aziende o rami d'azienda devono essere effettuate nel rispetto delle policy di gruppo (Policy 1295 - Accounting for Business Combinations and Goodwill, Policy 1303 – Approval and Documentation Requirements for Significant Transactions).

5.13. Gestione Acquisti di beni e/o servizi, tra cui a titolo esemplificativo, contratti con fornitori (per servizi o prodotti utilizzati nei contratti sui clienti), con consulenti e collaboratori, anche in qualità di Business Development Agent

5.13.1. Attività sensibili

Nell'ambito delle attività di assegnazione di contratti a sub-fornitori e, più in generale, nel processo di Acquisto di beni e servizi sono stati identificati le seguenti attività "sensibili", "a rischio alto", rispetto al D. Lgs. 231/2001:

- Selezione e qualificazione del Fornitore;
- Definizione corrispettivo e contratto;
- Gestione operativa del contratto per il servizio reso da un sub-fornitore nell'ambito di un progetto (verifica Stato Avanzamento Lavori e controllo fatture e servizi resi).

5.13.2. Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001

L'acquisto di beni e servizi e, in modo particolare, l'attività di assegnazione di contratti a sub-fornitori (per servizi utilizzati nei progetti per clienti) costituisce una delle possibili modalità strumentali attraverso cui può essere commesso il reato di corruzione.

Attraverso la loro gestione impropria la Società sarebbe in grado di creare delle provviste di denaro attraverso beni acquistati o servizi prestati a prezzi superiori a quelli di mercato da utilizzare in modo illecito per corrompere in "attività sensibili" successivi i funzionari della Pubblica Amministrazione in contesti differenti (ad es. per ottenere favori o vantaggi nel processo di acquisizione di nuovi contratti o nell'assegnazione diretta di forniture, per impedire/ostacolare delle ispezioni, per ottenere il rilascio di certificazioni pur in assenza dei requisiti necessari, ...) al fine di ottenere un indebito profitto o favorire la vendita dei propri servizi. Inoltre, la gestione non trasparente del processo di selezione delle controparti potrebbe essere finalizzata all'ottenimento di agevolazioni e favoritismi nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali attraverso l'assegnazione di contratti/costituzione di accordi con società gradite ai soggetti pubblici.

Pertanto, al fine di assicurare la massima trasparenza nei processi di acquisto, nonché la ragionevole prevenzione dei potenziali comportamenti illeciti sopra riportati, AVANADE fonda il proprio modello organizzativo, di gestione e di controllo sui seguenti "protocolli":

- Principi deontologici e indicazioni comportamentali di riferimento nella gestione degli acquisti (si veda 5.13.3)
- Policy e procedure aziendali di gestione e controllo ispirati ai principi di chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte, segregazione dei compiti fra chi propone, chi autorizza, chi gestisce, chi controlla, chi autorizza al pagamento e chi paga, esistenza di livelli autorizzativi adeguati durante tutto il processo decisionale, documentazione e tracciabilità del processo decisionale (si veda 5.13.4).

5.13.3. Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento

Nella gestione degli acquisti, tutte le operazioni sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai valori ed alle politiche di Gruppo, ed alle regole contenute nel presente Modello.

In particolare, la Società si impegna nel rispetto dei seguenti principi deontologici e comportamentali:

- o Gli acquisti di servizi devono essere posti in essere sulla base di criteri ispirati a principi di massima efficienza, eticità e correttezza sia nei confronti degli interessi della Società sia nei rapporti con i fornitori/Business Partner.
- o Sono vietati acquisti di servizi effettuati da fornitori/Business Partner scelti principalmente in base a criteri di amicizia, parentela qualsiasi altra cointeressenza tale da inficiarne la validità in termini di prezzo e/o qualità o che risultino strumentali alla realizzazione di una delle condotte illecite indicate nel D. Lgs. n. 231/2001.
- o La scelta dei fornitori/Business Partner deve essere effettuata sulla base di criteri imparziali, oggettivi e documentabili ed in un'ottica volta ad assicurare alla Società la migliore configurazione possibile di costo, qualità e tempo.
- o La Società si avvale di fornitori/Business Partner che operano in conformità della normativa vigente e ai principi previsti

nel presente Modello.

- o La Società si impegna ad assegnare le forniture di servizi sulla base delle effettive competenze delle controparti.
- o Le assegnazioni/accordi associativi devono essere posti in essere sulla base di criteri ispirati a principi di massima efficienza, eticità e correttezza sia nei confronti degli interessi della Società sia nei rapporti con la controparte.
- o Il compenso è determinato dal contratto/accordo.
- o La liquidazione del compenso alla controparte è subordinata alla preliminare verifica di corrispondenza tra la prestazione ottenuta e quella richiesta.
- o Non possono essere corrisposti compensi in misura non conforme alle prestazioni rese alla Società.
- o Deve essere sempre garantito il principio dell'inerenza della fornitura conferita con l'attività di AVANADE o, comunque, con l'ambito di operatività della Società, nonché il principio di effettiva utilità della fornitura conferita per lo sviluppo del progetto della Società.
- o La determinazione del compenso per la prestazione dovrà essere effettuata in base a principi di economicità (a "valori di mercato") e di congruità rispetto all'oggetto della prestazione ed alla qualifica professionale del soggetto/società incaricata, nonché essere proporzionata all'effettiva utilità della fornitura conferita per lo sviluppo delle attività di AVANADE.

5.13.4. Policy e procedure aziendali di gestione e controllo

In questa sede, si intendono richiamare le specifiche regole operative e di relativo controllo definite per i processi di acquisto ed in modo particolare per le attività di assegnazione di contratti a sub-fornitori al fine di prevenire ragionevolmente la commissione dei potenziali comportamenti illeciti sopra delineati.

Le regole di autorizzazione ed approvazione delle richieste di acquisto, dell'emissione degli ordini, e dell'effettuazione del pagamento dei corrispettivi sono definite dalla Policy 0104 - Procurement Approval and Authorization.

Si applica inoltre la Policy 0931 Procurement of Goods and Services, che definisce i principi e le procedure che i Dipendenti devono applicare nell'acquistare beni e/o servizi a favore della Società.

Le procedure/regole operative locali riguardanti queste attività sono disegnate in modo tale da rispettare le suddette policy. Nella selezione dei fornitori, devono essere rispettati i principi di trasparenza ed oggettività nell'individuazione degli stessi.

In particolare, devono essere rispettate le seguenti procedure locali:

- Procurement Procedures Italy
- Policy 1420 – Requirements for Subcontractors and Other Supplier Personnel

Tali procedure sono disponibili presso un sito al quale hanno accesso tutti i dipendenti AvanaDE.

I contratti tra AVANADE e i sub-fornitori devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini. Tali contratti devono contenere clausole standard, definite e/o verificate dalla funzione Affari Legali, al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001, e più precisamente:

1. deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi:
 - a. di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di

- consulenza o business partnership);
- b. di impegnarsi al rispetto del D. Lgs. 231/2001;
- c. di aver preso conoscenza del Modello 231 di AVANADE e di impegnarsi ad operare nel rispetto del modello stesso;
2. deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).
- a. I contratti possono essere firmati solo dai dipendenti che, per questa tipologia di contratti, hanno una procura a rappresentare la società nei confronti di terzi
- b. Le fatture ricevute dai sub-fornitori prima di essere pagate devono essere soggette a tutte le verifiche ed approvazioni stabilite dalla procedura locale "*Procurement Procedures Italy*". In particolare:
- Al ricevimento delle fatture passive deve essere verificata l'esistenza dell'ordine, la congruenza tra l'importo della fattura e l'importo dell'ordine e l'aderenza della prestazione effettuata con quanto stabilito.
 - L'approvazione al pagamento delle fatture ricevute richiede livelli autorizzativi diversi a seconda dell'importo.
- c. La tracciabilità della procedura è garantita dalla raccolta, verifica ed archiviazione di tutta la documentazione a supporto del processo decisionale (contratto, fatture, approvazioni, pagamenti).
- d. Qualora si verificano circostanze non regolamentate, che si prestano a dubbie interpretazioni, tali da originare il sospetto di un possibile reato previsto dal D. Lgs.231/2001, è obbligo di tutti i soggetti coinvolti di ricorrere al proprio responsabile che, sentito l'Organismo di Vigilanza, assume le decisioni del caso.
- e. Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nella gestione degli acquisti di beni e servizi ed in particolare nell'attività di assegnazione di contratti a sub-fornitori, tutti i soggetti coinvolti si impegnano al rispetto delle relative Policy aziendali.
- f. In ogni caso, ciascun Responsabile di Funzione, nonché l'RSPP, è tenuto a informare l'OdV in merito ai nuovi fornitori e consulenti non rientranti nei c.d. "*panel Global*" (ossia consulenti e fornitori autorizzati a livello Global) scelti nell'ambito della propria autonomia gestionale, ossia il cui costo inciderà sul budget della Funzione di appartenenza.

5.14. Costituzione RTI (in caso di partecipazione a procedure ad evidenza pubblica o trattativa privata)

5.14.1. Attività sensibili

È possibile che durante la fase di definizione di una offerta emerga la necessità di creare dei raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI) soprattutto in caso di progetti piuttosto complessi che prevedono hardware, software e consulenza.

Nell'ambito di tali attività sono state identificate le seguenti attività "*sensibili*", "*a rischio alto*", rispetto al D. Lgs. 231/2001:

- Selezione e qualificazione Business Partner;
- Definizione corrispettivo e contratto;
- Gestione operativa del contratto (verifica SAL).

5.14.2. Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001

L'attività di costituzione di RTI con Business Partner (in caso di partecipazione a procedure ad evidenza pubblica o trattativa privata) costituisce una delle possibili modalità strumentali attraverso cui può essere commesso il reato di corruzione.

Il ricorso a Business Partner non caratterizzati da adeguati livelli di capacità, onestà ed integrità morale potrebbe costituire una situazione favorevole alla commissione del reato di corruzione che potrebbe essere commesso da parte delle

controparti attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità a un soggetto pubblico: la gestione impropria del processo potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie attraverso servizi prestati a prezzi superiori a quelli di mercato. Inoltre, la gestione anomala del processo di selezione del Business Partner potrebbe consentire di far ottenere favori nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali con la stipulazione di accordi con società gradite ai soggetti pubblici.

Pertanto, al fine di assicurare la massima trasparenza nella attività di costituzione di RTI con Business Partner, nonché la ragionevole prevenzione dei potenziali comportamenti illeciti sopra riportati, AVANADE fonda il proprio modello organizzativo, di gestione e di controllo sui seguenti "protocolli":

- Principi deontologici e indicazioni comportamentali di riferimento nella attività di costituzione di RTI con Business Partner (si veda 5.14.3)
- Policy e procedure aziendali di gestione e controllo ispirati ai principi di chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte, segregazione dei compiti fra chi propone, chi autorizza, chi gestisce, chi controlla, chi autorizza al pagamento e chi paga, esistenza di livelli autorizzativi adeguati durante tutto il processo decisionale, documentazione e tracciabilità del processo decisionale (si veda 5.14.4).

5.14.3. Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento

Nello svolgimento dell'attività di costituzione di RTI con Business Partner, tutte le operazioni sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai valori ed alle politiche di Gruppo, ed alle regole contenute nel presente Modello.

In particolare, la Società si impegna nel rispetto dei seguenti principi deontologici e comportamentali:

- o La scelta dei Business Partner deve essere effettuata sulla base di criteri imparziali, oggettivi e documentabili ed in un'ottica volta ad assicurare alla Società la migliore configurazione possibile di costo, qualità e tempo.
- o La Società si avvale di Business Partner che operano in conformità della normativa vigente e ai principi previsti nel presente Modello.
- o Gli accordi associativi devono essere posti in essere sulla base di criteri ispirati a principi di massima efficienza, eticità e correttezza sia nei confronti degli interessi della Società sia nei rapporti con la controparte.

5.14.4. Policy e procedure aziendali di gestione e controllo

In questa sede, si intendono richiamare le specifiche regole operative e di relativo controllo definite per le attività di costituzione di RTI con Business Partner al fine di prevenire ragionevolmente la commissione dei potenziali comportamenti illeciti sopra delineati.

Per la costituzione di RTI con Business Partner non esistono policy aziendali specifiche, tuttavia le attività vengono gestite dalla funzione Affari Legali che assicura l'aderenza alle norme di legge.

Di seguito vengono segnalati i principali protocolli riferiti all'attività oggetto di analisi:

- o Qualora sia prevista la partecipazione ad una gara nella forma del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI), la scelta dei Partner con i quali associarsi non può prescindere dalla verifica dell'integrità, onestà ed affidabilità della terza parte.
- o I potenziali Business Partner devono essere sottoposti alla procedura di qualificazione.

- I contratti tra AVANADE ed i Business Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini. Tali contratti devono contenere clausole standard, definite e/o verificate dalla Direzione Legale, al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001, e più precisamente:
 - deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di:
 - (i) essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o business partnership);
 - (ii) di impegnarsi al rispetto del D. Lgs. 231/2001;
 - (iii) di aver preso conoscenza del Modello 231 di AVANADE e di impegnarsi ad operare nel rispetto del modello stesso.
 - deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).
- I contratti possono essere firmati solo dai dipendenti che, per questa tipologia di contratti, hanno una procura a rappresentare la società nei confronti di terzi.
- Qualora si verificano circostanze non regolamentate, che si prestano a dubbie interpretazioni, tali da originare il sospetto di un possibile reato previsto dal D. Lgs. 231/2001, è obbligo di tutti i soggetti coinvolti di ricorrere al proprio responsabile che, sentito l'Organismo di Vigilanza, assume le decisioni del caso.
- Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nella gestione dell'attività di costituzione di RTI con Business Partner, tutti i soggetti coinvolti si impegnano al rispetto delle relative policy aziendali.

5.15. Selezione ed assunzione del personale anche con riferimento alla mobilità del personale straniero (extra-UE) nella Società

5.15.1. Attività sensibili

Le attività di ricerca, selezione ed assunzione del personale sono stati identificati come processi "*sensibili*" ai sensi della normativa 231/2001.

5.15.2. Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001

La ricerca, selezione ed assunzione di personale costituisce una delle possibili modalità strumentali attraverso cui può essere commesso il reato di corruzione.

Attraverso la loro gestione impropria la Società sarebbe in grado di compiere atti di corruzione nei confronti di terze parti, finalizzata ad ottenere favori o vantaggi o indebiti profitti (ad esempio nel processo di acquisizione di nuovi contratti, ecc.). Il rischio per AVANADE è da considerarsi elevato.

Pertanto, al fine di assicurare la massima trasparenza nei processi di ricerca, selezione ed assunzione, nonché la ragionevole prevenzione dei potenziali comportamenti illeciti sopra riportati, AVANADE fonda il proprio modello organizzativo, di gestione e di controllo sui seguenti "*protocolli*":

- Principi deontologici e indicazioni comportamentali di riferimento nella gestione dei processi di ricerca, selezione ed assunzione del personale (si veda 5.15.3)
- Policy e procedure aziendali di gestione e controllo ispirati ai principi di chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte, rispetto dei programmi di pianificazione approvati, processi di

valutazione omogenei per tipologie di soggetti da assumere (junior, experienced, esistenza di livelli autorizzativi adeguati durante tutto il processo decisionale, documentazione e tracciabilità del processo decisionale (si veda 5.15.4).

5.15.3. Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento

Nelle attività di ricerca, selezione ed assunzione del personale, tutte le operazioni sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai valori ed alle politiche di Gruppo, ed alle regole contenute nel presente Modello.

In particolare, la Società si impegna nel rispetto dei seguenti principi deontologici e comportamentali:

- o Le candidature vengono acquisite attraverso una vasta gamma di canali (ad es. annunci, canali web, social media, data base esterni, università), oltre che da segnalazioni di head hunter esterni o da segnalazioni interne.
- o La Società si avvale di head hunter e di agenzie di somministrazione di personale per periodi limitati, che operano in conformità della normativa vigente e ai principi previsti nel presente Modello e che vengono selezionati e qualificati secondo la procedura fornitori.
- o Le assunzioni vengono pianificate ed effettuate in base alle esigenze di business della società.
- o La valutazione dei candidati e la loro assunzione si basa su criteri predefiniti, in base al livello inquadramento/esperienza, e su un iter procedurale standardizzato.
- o Le assunzioni di persone provenienti da competitor e da fornitori vengono effettuate solamente previa valutazione legale e nel rispetto di specifici accordi tra le parti.

5.15.4. Policy e procedure aziendali di gestione e controllo

Le principali Policy o procedure/regole operative aziendali sono:

- o Policy 0112AVA Employee Background Investigations
- o Policy 0909 – Client Hiring Restriction
- o Policy 1069 – Rehiring of Company Employees
- o Procurement Procedures Italy – procedura di assunzione per I temps-staff, gestita dalla funzione Procurement, con il coinvolgimento di soggetti diversi nelle fasi di assunzione che assicurino la separazione dei poteri tra colui che seleziona e colui che approva.

In particolare, la Società ha previsto di integrare la procedura in esame prevedendo: a) il coinvolgimento specifico anche della Funzione Recruiting, con il compito di monitorare i controlli espletati dalle agenzie di somministrazione; oppure b) flussi informativi diretti tra la Funzione Procurement e la Funzione Recruiting.

In ogni caso, ciascun Responsabile di Funzione, in occasione della compilazione semestrale del Questionario di Flussi Informativi, ha il dovere di informare l'OdV di tutte le nuove assunzioni di lavoratori somministrati.

- o Employee Referral Program – Procedura che prevede i parametri per l'assunzione, l'indicazione del personale che può effettuare le segnalazioni, i soggetti che possono essere segnalati, il sistema premiale a favore del segnalante. Tale procedura prevede altresì l'inoltro delle segnalazioni alla Funzione Recruiting, tramite il Company Portal.

Oltre alle suddette policy nel processo di recruiting vengono seguiti iter procedurali standard che si differenziano in base al livello di inquadramento del candidato.

6. Altre procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente cap. 5, per i processi a rischio reato medio o basso devono rispettarsi anche le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello. Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività di AVANADE in territorio italiano, sia all'estero.

1. Qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. deve esserne informato l'OdV con nota scritta;
2. Nessun pagamento oltre euro 500 può essere effettuato in contanti;
3. Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
4. Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D. Lgs. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

7. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente (cfr. capitolo 9 della Parte Generale) controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.).

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001



Parte Speciale 2

Reati societari

PARTE SPECIALE – 2 –

Reati Societari e Reati di corruzione tra privati

INDICE

1.	Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001).....	77
2.	Funzione della Parte Speciale - 2 -	82
3.	Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari	82
4.	Regole generali.....	83
4.1	Principi di controllo generali	83
4.2	I contratti di servizio con provider esterni.....	83
4.3	Principi generali di comportamento.....	84
5.	Procedure specifiche per attività e processi strumentali ad alto "rischio-reato"	85
5.1	Predisposizione di bilanci, relazioni e altre comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società	85
5.1.1	Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo.....	86
5.1.2	I sistemi di controllo.....	86
5.2	Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di AVANADE.....	87
5.3	Gestione delle operazioni societarie	87
5.4	Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.....	87
5.5	Attività di preparazione delle riunioni assembleari	88
5.6	Acquisizione nuovi contratti con clienti terzi.....	88
5.6.1	Attività sensibili	88
5.6.2	Potenziale profilo di rischio rispetto al D.Lgs. 231/2001.....	89
5.6.3	Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento	89
5.6.4	Policy e procedure aziendali di gestione e controllo	90
5.7	Gestione dei rapporti e adempimenti in fase di esecuzione del contratto	92
5.7.1	Attività sensibili.....	92
5.7.2	Potenziale profilo di rischio rispetto al D.Lgs. 231/2001.....	92
5.7.3	Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento	93
5.7.4	Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo	93
5.8	Gestione eventi (sportivi, culturali, etc.) e meeting, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni con finalità informative e promozionali	95
5.8.1	Attività sensibili.....	95
5.8.2	Potenziale profilo di rischio rispetto al D.Lgs. 231/2001.....	95
5.8.3	Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento	95
5.8.4	Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo	96
5.9	Donazioni e Liberalità.....	97

5.10	Gestione flussi monetari e finanziari	97
5.10.1	Attività sensibili	97
5.10.2	Potenziale profilo di rischio rispetto al D.Lgs. 231/2001.....	97
5.10.3	Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento	98
5.10.4	Policy e procedure aziendali di gestione e controllo	99
5.11	Operazioni straordinarie.....	99
5.12	Gestione Acquisti di beni e/o servizi, tra cui a titolo esemplificativo, contratti con fornitori (per servizi o prodotti utilizzati nei contratti sui clienti), con consulenti e collaboratori, anche in qualità di business development	99
5.12.1	Attività sensibili	99
5.12.2	Potenziale profilo di rischio rispetto al D.Lgs. 231/2001.....	99
5.12.3	Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento	100
5.12.4	Policy e procedure aziendali di gestione e controllo	100
5.13	Costituzione di RTI.....	102
5.13.1	Attività sensibili	102
5.13.2	Potenziale profilo di rischio rispetto al D.Lgs. 231/2001.....	102
5.13.3	Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento	103
5.13.4	Policy e procedure aziendali di gestione e controllo	103
5.14	Selezione ed assunzione del personale anche con riferimento alla mobilità del personale straniero (extra-UE) nella Società	104
5.14.1	Attività sensibili.....	104
5.14.2	Potenziale profilo di rischio rispetto al D.Lgs. 231/2001.....	104
5.14.3	Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento	104
5.14.4	Policy e procedure aziendali di gestione e controllo	105
6.	I controlli dell'OdV	105

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari.

In argomento, occorre premettere che i reati di *"False comunicazioni sociali"* (art. 2621 c.c.) – reato contravvenzionale procedibile d'ufficio – e di *"False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori"* (art. 2622 c.c.) – delitto procedibile a querela, salvo in ipotesi di società quotate per le quali la procedibilità è d'ufficio – sono stati riformulati dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, recante *"Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"*, che è entrata in vigore il 14 giugno 2015.

Per effetto dell'intervento di riforma, si segnalano le seguenti rilevanti innovazioni:

- rimane la previsione del reato di *"False comunicazioni sociali"* (art. 2621 c.c.), con alcune significative modifiche quali la configurazione come delitto procedibile d'ufficio;
- si introduce un'ipotesi attenuata per i *"Fatti di lieve entità"* (art. 2621-bis c.c.), con incidenze anche sul regime di procedibilità che torna ad essere, per talune ipotesi, a querela;
- si prevede con disposizione autonoma il reato di *"False comunicazioni sociali delle società quotate"* (art. 2622 c.c.), delitto procedibile d'ufficio;
- si modifica l'art. 25-ter del Decreto, con interpolazioni in punto di sanzioni pecuniarie applicabili all'ente in relazione ai reati societari-presupposto, nella versione riformulata.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto anche delle ultime modifiche normative intervenute con la Legge 27 maggio 2015, n. 69, si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel Decreto all'art. 25-ter (Reati societari).

• *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*

Il reato si realizza se gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori della Società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, consapevolmente espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti;
- la condotta deve essere concretamente idonea a indurre altri in errore;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato, di natura delittuosa, è procedibile d'ufficio.

La Legge 69/2015 ha modificato il presente articolo. Le novità hanno inciso su elementi normativi (natura delittuosa in luogo di quella contravvenzionale anche per la fattispecie di cui all'art. 2621 c.c., cornici edittali di pena e ipotesi di non punibilità, procedibilità del reato, distinzione tra società non quotate e società quotate o a queste equiparate, etc.), che non modificano e lasciano invariato il perimetro dei processi sensibili come già individuati nella presente parte speciale.

Non è stata, pertanto, ravvisata la necessità di variare o incrementare i presidi già attualmente contemplati dal Modello.

• *Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)*

È prevista una riduzione di pena – e, conseguentemente, della sanzione pecuniaria nei confronti dell'ente – se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

La stessa riduzione di pena si applica se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati nell'art. 1 comma 2 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (società che non possono fallire). In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)*

Questo reato si realizza se gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, consapevolmente espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni omesse devono essere rilevanti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato, di natura delittuosa, è procedibile d'ufficio.

Si precisa inoltre che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione.

- *Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.)*

La fattispecie contiene due distinte ipotesi di illecito: la prima (art. 2625 comma 1 c.c.: illecito amministrativo), sanzionata con sanzione amministrativa pecuniaria, la seconda (art. 2625 comma 2 c.c.: delitto) sanzionata con la reclusione.

Soggetto attivo è sempre l'amministratore. La condotta si realizza allorché gli amministratori della Società, occultando documenti o con altri artifici idonei, impediscono od ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

La seconda fattispecie (delitto) richiede altresì che la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci. In tale caso, la sanzione è più grave e si procede a querela della persona offesa.

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

Il reato si realizza allorché un amministratore della Società, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituisca, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberi dall'obbligo di eseguirli.

- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)*

Il reato, di natura contravvenzionale, ricorre nel caso in cui, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, gli amministratori della Società ripartiscano utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Soggetti attivi sono i soli amministratori e scopo dell'incriminazione è tutelare le riserve obbligatorie per legge.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*

Il reato ricorre se gli amministratori della Società, al di fuori dei casi previsti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Soggetti attivi sono i soli amministratori.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*

La fattispecie si realizza nel caso in cui gli amministratori della Società, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Soggetti attivi sono i soli amministratori. Trattasi di reato di danno, procedibile a querela della persona offesa, diretto a tutelare l'integrità del patrimonio sociale.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)*

Il reato punisce la condotta dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di uno Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza che viola gli obblighi di comunicazione del conflitto di interessi stabiliti dall'art. 2391 comma 1 c.c.

- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*

Il reato, di natura delittuosa e procedibile d'ufficio, è posto a tutela dell'effettività ed integrità del capitale sociale e punisce una serie di condotte, poste in essere dagli amministratori o dai soci conferenti, nel momento di formazione o di aumento del capitale sociale.

Tale ipotesi si realizza quando gli amministratori e i soci conferenti della Società, anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrivano reciprocamente azioni o quote; effettuino una sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura, dei crediti ovvero del patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

La fattispecie, procedibile a querela, ha lo scopo di tutelare i creditori in sede di liquidazione.

Il reato si perfeziona nel caso in cui l'eventuale liquidatore della Società ripartisca i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionando un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- *Corruzione fra privati (art. 2635 co. 3 c.c. modificato dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n.38)*

La fattispecie di corruzione fra privati punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il fatto è penalmente rilevante anche se e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Le pene si applicano anche se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate è punito con le pene ivi previste. Le pene sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.

La c.d. Legge Anticorruzione (Legge 9 gennaio 2019, n. 3) ha introdotto il regime indiscriminato della procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi di corruzione e di istigazione alla corruzione tra privati.

Il D. Lgs. 15 marzo 2017, n.38 ha modificato il delitto di Corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. estendendo, *inter alia*, il novero dei potenziali autori del reato (fra i soggetti attivi rientrano oggi anche coloro che esercitano funzioni direttive, non solo coloro che rivestono funzioni apicali di amministrazione e controllo) e il perimetro delle condotte rilevanti (che oggi includono anche la sollecitazione e l'offerta di denaro e altra utilità, se accolte, e la commissione del fatto per interposta persona), nonché elidendo il requisito del danno alla società, di fatto trasformando la fattispecie da reato di danno a reato di pericolo.

- *Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635-bis c.c.)*

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*

Il reato si realizza allorché un soggetto riferibile alla Società, apicale e non (il reato può essere commesso da "chiunque"), determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*

Il reato ricorre qualora un soggetto riferibile alla Società, apicale e non (il reato può essere commesso da "chiunque"), diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si fa presente che la Legge 28 dicembre 2005 n. 62 ha modificato tale fattispecie limitandone l'applicazione agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. La scelta deriva dall'aver disciplinato la diversa fattispecie relativa a strumenti finanziari regolamentati con la previsione del reato di manipolazione del mercato.

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)*

Il reato ricorre allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti, realizzino una delle condotte punite dalla fattispecie.

Nello specifico, la condotta criminosa si realizza attraverso due modalità: la prima, mediante esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza ovvero mediante occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima; la seconda, mediante ostacolo intenzionale delle funzioni delle autorità di vigilanza, attraverso una qualsiasi condotta attiva od omissiva.

Da ultimo, si ricorda che per i reati societari, sopra richiamati, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparabile sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (c.d. "amministratore di fatto") (art. 2639 comma 1 c.c.).

Inoltre, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

- *False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs 19/2023)*

Il reato può essere integrato ove: 1) siano formati documenti in tutto o in parte falsi; 2) siano alterati documenti veri; 3) siano rese dichiarazioni false; 4) si sia ommesso di riferire informazioni rilevanti. Il dolo richiesto è quello specifico, essendo necessario che l'autore del reato abbia agito, come richiesto espressamente dalla norma incriminatrice qui in commento, "al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29" del d.lgs. n. 19/2023⁵

⁵ Ai sensi del terzo comma dell'articolo in commento: "ai fini del rilascio del certificato preliminare, sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione, il notaio verifica: a) l'avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione transfrontaliera; b) il decorso del termine per l'opposizione dei creditori oppure la realizzazione dei presupposti che consentono l'attuazione della fusione prima del decorso del termine, oppure, in caso di opposizione dei creditori, che il tribunale abbia provveduto ai sensi dell'articolo 2445, quarto comma, del codice civile; c) se pertinente, che il progetto di fusione contenga le informazioni previste dall'articolo 19, comma 1, lettera e), e che sia stata resa la dichiarazione di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo; d) quando l'assemblea ha subordinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, l'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera all'approvazione delle modalità di partecipazione dei lavoratori, che queste sono state da essa approvate; e) l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 30, ove applicabile; f) l'assenza, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, di condizioni ostative all'attuazione della fusione transfrontaliera relative alla società richiedente; g) che, in base alle

2. Funzione della Parte Speciale - 2 -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali di AVANADE, nonché dai suoi Consulenti e Business Partner, come già definiti nella Parte Generale, coinvolti nei Processi Sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali e i Consulenti di AVANADE sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari

I principali Processi Sensibili, per le fattispecie indicate alla precedente Sezione 1, salvo la corruzione fra privati (art. 2638 c.c.) e l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), sono i seguenti:

1. Predisposizione di bilanci, relazioni e altre comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società
2. Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di AVANADE
3. Gestione delle operazioni societarie
4. Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse
5. Attività di preparazione delle riunioni assembleari

I principali processi sensibili per il reato di corruzione fra privati (art. 2635 c.c.) sono i seguenti:

1. Acquisizione nuovi contratti con clienti terzi
2. Gestione dei rapporti e adempimenti con clienti in fase di esecuzione del contratto
3. Gestione eventi (sportivi, culturali, etc.) e meeting, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni con finalità informative e promozionali
4. Donazioni e liberalità
5. Gestione dei flussi monetari e finanziari
6. Operazioni straordinarie (acquisizioni di azienda o rami d'azienda, o di partecipazioni)

Per il reato corruzione fra privati, oltre ai processi sensibili sopra indicati, sono stati individuati anche i seguenti processi, che possono risultare strumentali per la commissione del reato:

1. Gestione acquisti di beni e/o servizi, tra cui a titolo esemplificativo, contratti con fornitori (per servizi o prodotti utilizzati nei contratti sui clienti), con consulenti e collaboratori, anche in qualità di business development
2. Costituzione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese ("RTI")

informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, la fusione non sia effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, dai quali consegue la violazione o l'elusione di una norma imperativa del diritto dell'Unione o della legge italiana, e che non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge italiana"

3. Attività relative alla gestione e selezione del personale, anche con riferimento alla mobilità del personale straniero (extra-UE) nella Società

Per i suddetti processi "sensibili", si è proceduto a rilevare ed analizzare le modalità organizzative, di gestione e di controllo esistenti, al fine di valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dalla commissione di comportamenti illeciti e, ove ritenuto opportuno, provvedere alla definizione di specifici "protocolli" per colmare le carenze riscontrate e favorire procedure di controllo in capo all'OdV (vedi capitolo 5 della Parte Speciale 2).

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e/o della sua organizzazione.

4. Regole generali

Il sistema dei controlli, adottato dalla Società, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, prevede con riferimento ai processi sensibili individuati:

- principi di controllo e principi di comportamento "generali", presenti in tutti i processi sensibili;
- principi di controllo "specifici", applicati relativamente ai singoli processi sensibili (di cui al successivo cap. 5).

4.1 Principi di controllo generali

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- Procedure: esistenza di disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- Tracciabilità: verificabilità ex post del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite apposite evidenze archiviate e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate;
- Segregazione dei compiti: separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla, in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo; tale segregazione è garantita dall'intervento all'interno di un macro-processo aziendale di più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività dei processi;
- Procure e deleghe: formalizzazione di poteri di firma e di rappresentanza coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

4.2 I contratti di servizio con provider esterni

Alcune dei processi/attività sensibili elencate nel precedente cap. 3 sono gestite da provider esterni con i quali la Società ha sottoscritto un contratto di servizio.

Tali attività sono svolte in forza degli anzidetti contratti di servizio che regolano formalmente i rapporti tra le parti, assicurando trasparenza in merito all'oggetto delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato.

Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. 231/2001 da parte del provider esterno.

Le attività svolte in forza di contratti di servizio da provider esterni sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza, attraverso l'implementazione di flussi informativi e l'attuazione di audit in ambito D.Lgs. 231/2001.

4.3 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di AVANADE (e dei Dipendenti e Consulenti e Business Partner nella misura necessaria alla funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. evitare di porre in essere comportamenti mirati a dare o promettere denaro o altre utilità a terzi al fine di ottenere vantaggi per la Società.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- con riferimento al precedente punto 1:
 - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di AVANADE;
 - omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di AVANADE;
- con riferimento all'obbligo di cui al precedente punto 2:
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- con riferimento al precedente punto 3:
 - tenere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o che comunque la ostacolino;
 - determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- con riferimento al precedente punto 4:
 - effettuare elargizioni in denaro a terze parti, al fine di ottenere vantaggi per la Società;

- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla normativa italiana vigente e dalle policy e procedure aziendali (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda);
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, promesse di ingaggio di fornitori graditi, ecc.) in favore di terze parti al fine di ottenere vantaggi per la Società;
- effettuare prestazioni in favore dei Fornitori, Consulenti e dei Business Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Fornitori, Consulenti e dei Business Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e al servizio/prodotto fornito.

5. Procedure specifiche per attività e processi strumentali ad alto "rischio-reato"

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili:

5.1 Predisposizione di bilanci, relazioni e altre comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società

I suddetti documenti devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

In particolare, la formazione del bilancio avviene secondo due diversi sistemi:

- quello statunitense, secondo i principi contabili applicabili negli USA (c.d. "US GAAP") e nel rispetto dei controlli previsti dalla legge federale USA (c.d. Sarbanes Oxley Act 2002); e
- quello civilistico italiano, le cui singole poste sono predisposte e adottate dopo aver predisposto quelle del bilancio redatto secondo i principi contabili US GAAP, che viene chiuso mensilmente e quindi anticipatamente rispetto a quello italiano.

Il bilancio civilistico viene redatto dal team Controllership del Gruppo e viene rivisto e validato dal team Finance AVANADE prima di essere finalizzato ed approvato. Il bilancio civilistico viene regolarmente sottoposto ad audit dalla società incaricata della revisione contabile per tutto il Gruppo.

Ai fini della redazione del bilancio è utilizzato il sistema "SAP", comune a tutte le società appartenenti al Gruppo, predisposto dalla stessa Capogruppo.

Il caricamento dei dati economico/finanziari, che avviene quindi sul sistema comune del Gruppo, è effettuato dai componenti dell'area Finance, inclusi i delivery center del Gruppo che gestiscono attività transazionali ad alti volumi, quali ad esempio le registrazioni di fatture attive e passive. Le operazioni contabili avvengono nel rispetto del principio di coerenza delle rispettive funzioni di ciascun dipendente, ed è strutturato, preventivamente, in modo da evitare "conflitti di interesse" (ad esempio, chi approva un acquisto non può mai essere il soggetto che dispone il pagamento).

Ad ogni componente dell'area Finance è attribuito, previa autorizzazione della Capogruppo, uno specifico profilo di accesso a SAP (ovvero uno specifico profilo di entrata nel sistema) corrispondente al ruolo e alla carica ricoperti. Ciascun

profilo permette l'esecuzione solo di determinate tipologie di transazioni.

Detto altrimenti, ciascun dipendente può caricare sul sistema comune SAP solo dati riconducibili a parametri predeterminati e coerenti con la carica e il ruolo effettivamente svolto (ad esempio, il Manager dell'area ha un accesso al sistema più ampio dei propri collaboratori).

Ogni singola operazione è registrata dal sistema e la sede delle registrazioni è fuori dall'Italia.

5.1.1 Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo

La legittimità delle singole fasi di formazione delle operazioni finanziarie svolte nell'ambito dell'attività sociale è assicurata dalle seguenti policy:

- **0003 Global Treasury Management**, volta a regolamentare le attività e operazioni di tesoreria, garantendo che l'esposizione finanziaria della Società non sia tale da porla a livelli di rischio non voluti; nonché ad assicurare che le attività di tesoreria ottengano un risultato allineato con il business e con gli obiettivi finanziari del Gruppo;
- **0008 Set-up and Maintenance of Organization Master Data**, il cui scopo è l'individuazione e l'applicazione costante di parametri organizzativi per facilitare il relazionamento delle attività finanziarie della Società;
- **0021 External Project Taxes**, che contiene strumenti utili per permettere una corretta pianificazione e gestione delle tasse connesse ai progetti della Società;
- **0055 Performing Services in New Countries and High Risk Countries**, che ha come scopo quello di determinare un procedimento per la richiesta, revisione ed approvazione di un progetto da compiere in tutto o in parte in un paese dove il Gruppo non ha una propria società ovvero in un'area ad alto rischio, così come definita ed individuata nella policy stessa;
- **0071 Income Tax Filing Requirements**, che individua gli standard per l'archiviazione corretta e tempestiva di conti finanziari, dichiarazioni dei redditi sulle entrate della Società, e tutte le tasse non derivanti da entrate;
- **0104 Procurement Approval and Authorization**, che indica i principi e le procedure che i Dipendenti devono applicare per ottenere le approvazioni ed autorizzazioni interne necessarie al perfezionamento degli impegni di acquisto e alla fatturazione dei pagamenti da parte della Società;
- **0109 Retention and Relationships with Audit Firms**, che descrive le modalità di relazione tra la Società ed il Revisore;
- **0931 Procurement of Goods and Services**, che definisce i principi e le procedure che i Dipendenti dovranno applicare nell'acquistare beni e/o servizi a favore della Società;
- **1099 Authority to Engage in Treasury Activities**, che individua i soggetti con potere di compiere attività finanziarie per conto della Società;
- **1226 Capital Management Framework**, che disciplina la gestione del capitale della Società, così da garantire il rispetto delle distribuzioni del capitale sociale decise dal CdA della Società;
- **1385 Internal Chargeability Productivity**, che indica le modalità di caricamento nel sistema SAP delle ore lavorative utilizzate dai Dipendenti per la realizzazione di progetti per clienti ovvero interni alla Società.

5.1.2 I sistemi di controllo

Oltre ai controlli preventivi, con riguardo alla limitazione dei profili di accesso al sistema ed a quelli generati automaticamente dal sistema al fine di evitare conflitti di interesse, sono previste altre forme di verifiche:

- di regola ogni due anni, ma anche in tempi più brevi un organo interno (Internal Audit) procede a controlli a

campione sulla regolarità dell'attività dell'area Finance (e non solo). Solo a titolo esemplificativo: revenues recognition, stato patrimoniale, corretta gestione dei contratti, procedura acquisti;

- in aggiunta, il team di Internal Audit Global effettua audit regolari su tematiche specifiche selezionate di volta in volta (ad esempio: travel expenses, note spese, ecc.);
- ogni anno, viene effettuato un audit trimestrale, semestrale ed annuale del bilancio civilistico da parte della società incaricata della revisione contabile.

AVANADE è sottoposta a regolare applicazione dei controlli SOX (mensili, trimestrali, annuali); mensilmente, vengono monitorati i risultati aziendali e relativi KPIs, con particolare focus sugli scostamenti verso forecast e budget.

La revisione del bilancio consolidato, redatto secondo i criteri fiscali, contabili e legislativi statunitensi, è affidata ad una società esterna, che opera per tutto il Gruppo.

5.2 Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di AVANADE

Nei rapporti tra AVANADE e la società di revisione contabile sono adottati i seguenti presidi:

- procedura che regola la selezione e i rapporti con la società di revisione contabile (Policy 109 - Retention of and Relationships with Audit Firms);
- per il rispetto del principio di indipendenza, gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, possono essere attribuiti alla società di revisione, o alle società o entità professionali facenti parte del medesimo network della società di revisione, solo previa autorizzazione dell'Audit Committee.

5.3 Gestione delle operazioni societarie

Tutte le operazioni societarie di AVANADE, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle procedure aziendali e/o di Gruppo all'uopo predisposte (Policy 1295 - Accounting for Business Combinations and Goodwill, Policy 1303 - Approval and Documentation Requirements for Significant Transactions).

AVANADE ha inoltre implementato le seguenti procedure rilevanti in materia di allocazione di capitale e di gestione dei conflitti d'interessi:

- **1226 Capital Management Framework**, che disciplina la gestione del capitale della Società per garantire il rispetto delle direttive del CdA;
- **1227 Use of Client Capital** che, nell'ambito della Policy n. 1226, disciplina l'uso di quella parte del capitale sociale destinato allo scopo primario di servire un singolo specifico cliente della Società e non il mercato;
- **1228 Use of Infrastructure Capital** che, nell'ambito della Policy n. 1226, disciplina l'uso di quella parte del capitale sociale destinato alle infrastrutture della Società (che comprendono gli spazi commerciali, il materiale tecnologico e lo sviluppo interno in ambito Information Technology);
- **1229 Use of Investment Capital** che, nell'ambito della Policy n. 1226, disciplina l'uso di quella parte del capitale sociale destinato ad essere investito dalla Società;
- **0032 Conflicts of Interest** che ha come scopo quello di risolvere gli eventuali conflitti di interessi che i Dipendenti potrebbero avere con i clienti e/o altri soggetti con cui la Società interagisce nella conduzione delle proprie attività.

5.4 Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse

Al fine di prevenire la commissione del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, devono essere rispettate le procedure aziendali esistenti, contenenti la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad esempio, bilanci e verbali delle riunioni degli Organi Sociali);
- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza.

I principi posti a fondamento di tali procedure sono:

1. attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
2. adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati.

5.5 Attività di preparazione delle riunioni assembleari

Con riferimento alle attività di preparazione delle riunioni assembleari è previsto l'esplicito obbligo a carico dei destinatari di:

1. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera formazione della volontà assembleare;
2. assicurare la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale dei documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee o sui quali il Collegio Sindacale deve esprimere un parere.

5.6 Acquisizione nuovi contratti con clienti terzi

5.6.1 Attività sensibili

AVANADE opera in un contesto geografico di livello internazionale. Il business della società è strutturato in cinque aree di mercato

- Resources (RES)
- Health and Public Services (H&PS)
- Products (PRD)
- Communication Media and Technology (CMT)
- Financial Services Insurance (FSI)

Nel caso di società private, l'assegnazione di nuovi business avviene con trattativa privata.

La trattativa privata segue schemi molto diversificati che vanno da modalità simili a quelle della gara pubblica a procedure e negoziazioni individuali con i fornitori invitati a presentare un'offerta nella quale si trattano le condizioni commerciali.

Una volta definito in modo più dettagliato il contratto e allineate le caratteristiche e i requisiti tecnici dell'offerta alle esigenze e agli standard richiesti dal committente, si giunge alla stipulazione del contratto.

Tutte le attività inerenti l'acquisizione di un nuovo contratto (sia per le gare pubbliche che per le trattative private) vengono assegnate come responsabilità ad un Director supportato da un team di lavoro.

Nell'ambito di tali attività sono state identificate le seguenti attività "sensibili", "a rischio alto", rispetto al D. Lgs. 231/2001:

- Gestione rapporti con il cliente che possono influenzare l'assegnazione del Contratto
- Definizione da parte del cliente della modalità di ricorso al contratto di fornitura
- Valutazione di aziende o rami d'azienda da acquisire nell'ambito del contratto
- Selezione sub-fornitori e/o Business Partner
- Predisposizione/ approvazione/ invio offerta tecnica, offerta economica e documentazione amministrativa
- Negoziazione del contratto

5.6.2 Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001

L'attività di acquisizione di nuovi contratti costituisce uno dei possibili momenti in cui possono essere commessi i reati di corruzione.

Il reato di corruzione tra privati potrebbe essere commesso attraverso il riconoscimento di utilità non dovute al fine di favorire l'assegnazione della fornitura. In particolare, si può ipotizzare, fra le possibili modalità di realizzazione del reato, in occasione dei rapporti intrattenuti con rappresentanti del cliente, direttamente o tramite terzi, l'induzione degli stessi a favorire l'aggiudicazione del contratto.

Il reato di corruzione potrebbe anche essere commesso nella fase di negoziazione (quando prevista), attraverso il riconoscimento di utilità non dovute ai rappresentanti del cliente al fine di ottenere delle agevolazioni/favoritismi nell'assegnazione della fornitura tra i diversi concorrenti e nella determinazione di un prezzo vantaggioso economicamente per la Società.

L'attività di selezione dei sub-fornitori e/o Business Partner è un processo strumentale alla commissione del reato di corruzione. La gestione non trasparente del processo di selezione potrebbe essere finalizzata all'ottenimento di agevolazioni e favoritismi nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali attraverso l'assegnazione di contratti/stipulazione di accordi a persone/società gradite ai clienti.

Nell'ambito delle diverse "occasioni" di commissione del comportamento illecito della corruzione sopra descritte, il livello di rischiosità e la gravità del reato associati sono diversi. In generale, laddove esiste un contatto diretto con il cliente è possibile prevedere un livello di rischiosità più alto piuttosto rispetto al caso di rapporti tenuti con una pluralità di soggetti che presuppongono la tenuta di una condotta illecita a livello "collegiale".

Pertanto, al fine di assicurare la massima trasparenza nell'attività di acquisizione di nuovi contratti, nonché la ragionevole prevenzione dei potenziali comportamenti illeciti sopra riportati, AVANADE fonda il proprio Modello sui seguenti "protocolli":

- Principi deontologici e indicazioni comportamentali di riferimento nella gestione dell'attività di acquisizione di nuovi contratti (si veda 5.6.3).
- Policy e procedure aziendali di gestione e controllo ispirate ai principi di chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte, segregazione dei compiti fra chi propone, chi autorizza, chi gestisce, chi controlla e chi paga, esistenza di livelli autorizzativi adeguati durante tutto il processo decisionale, documentazione e tracciabilità del processo decisionale (si veda 5.6.4).

5.6.3 Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento

Nello svolgimento dell'attività di acquisizione di nuovi contratti tutte le operazioni sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico di AVANADE, ai valori ed alle politiche di Gruppo, ed alle

regole contenute nel presente Modello.

In particolare, la Società si impegna nel rispetto dei seguenti principi comportamentali:

- Nei rapporti e nelle operazioni tenute con i rappresentanti dei clienti, la Società assicura conformità alla legge, alla correttezza professionale, ai principi di trasparenza, verificabilità, coerenza e congruità, nonché rispetto e verifica dell'obbligo che siano autorizzati, documentati e registrati.
- Nella gestione di qualsiasi rapporto con i rappresentanti dei clienti, devono sempre evitarsi situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse.
- Sono vietate offerte di beni o di altre utilità a rappresentanti dei clienti rivolti alla ricerca di indebiti favori.
- In ogni comunicazione/documentazione indirizzata all'esterno le informazioni devono essere veritiere, chiare, verificabili.
- La formulazione delle proposte di offerta è tale da consentire il rispetto di adeguati standard qualitativi e garantire l'utilizzo di congrui livelli di risorse interne ed esterne.
- Il soddisfacimento del cliente attraverso la conduzione dell'attività aziendale ispirata al criterio della qualità è uno dei principi cardine delle attività di business.
- La Società crede nella libera e leale concorrenza e conduce le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premino capacità, esperienza ed efficienza; inoltre vieta a chiunque soggetto che agisce per suo conto di condurre azioni dirette ad alterare la corretta competizione.

5.6.4 Policy e procedure aziendali di gestione e controllo

In questa sede, si intendono richiamare le specifiche regole operative e di relativo controllo definite nell'esercizio dell'attività di acquisizione di nuovi contratti al fine di prevenire, nei limiti in cui questo possa essere ragionevolmente possibile, la commissione dei potenziali comportamenti illeciti sopra delineati.

In generale le attività di acquisizione di nuovi contratti sono regolamentate da Policy e Procedure che tutti i dipendenti di AVANADE sono tenuti a rispettare rigorosamente.

Le principali Policy aziendali che trattano argomenti inerenti l'acquisizione dei contratti sono:

- Policy 5003: Global Deal Approval Matrix and Opportunity Management Solution Usage (Gestione delle opportunità di acquisizione contratti)
- Policy 0055AVA: Performing Services in New Countries and High Risk Countries
- Policy 0032AVA: Conflicts of Interest (Conflitti di Interesse)
- Policy 0110AVA: Contracting Global Policy
- Policy 0017AVA: Global Quality Assurance (Controllo Qualità)
- Policy 0034: Advertising
- Policy 1327AVA: Business Intermediaries (e connesse 1327AVA.100 Engagement of Business Intermediaries e 1327AVA.200 Screening and Contracting with Business Intermediaries Associated with Acquired Entities)
- Policy 1322AVA: Interactions with Competitors
- Policy 1463AVA: Trade Association Membership
- Policy 0069AVA: Confidentiality

Si precisa che la Società, ha implementato un set di controlli relativi all'attività di Financial Reporting idonei a soddisfare i requisiti di trasparenza e controllo dei processi contabili imposti dalla Sarbanes Oxley Act.

Qui di seguito vengono richiamate le principali procedure/regole operative:

- Il processo aziendale per l'acquisizione di nuovi contratti prevede il coinvolgimento, in fase di definizione dell'offerta, di una pluralità di soggetti, ai quali sono chiaramente attribuiti ruoli distinti (propositivi, decisionali/autorizzativi, di coordinamento, di verifica e controllo del rispetto delle policy aziendali, di archiviazione della documentazione di supporto) e definisce chiaramente i vincoli e i livelli autorizzativi da rispettare nella formulazione delle offerte:
 - La responsabilità di tutte le attività inerenti un'offerta è affidata ad un Director
 - Il Director è affiancato da un team di lavoro che comprende anche le funzioni Finance (definizione prezzo e margini) ed eventualmente Legal per gli aspetti contrattuali.
- In sede di discussione delle iniziative proposte, è richiesta un'attenta valutazione degli aspetti di "legittimità" delle stesse (vale a dire di presenza delle capacità, delle risorse, dei requisiti di convenienza economica, ecc.).
- Ogni fase del processo è individuata da momenti autorizzativi secondo le periodicità e modalità previste dalle Policy aziendali.
- Qualora la fornitura richieda il coinvolgimento di sub-fornitori, devono essere rispettati, già in fase di formulazione dell'offerta, i principi di trasparenza ed oggettività nell'individuazione degli stessi. In particolare, devono essere seguite le procedure locali relative alla qualificazione e selezione dei fornitori e alla gestione degli ordini di acquisto:
 1. Procurement Procedures Italy (v. *infra*, part. 5.12)
 2. Policy 1420 – Requirements for Subcontractors and Other Supplier Personnel

Tali procedure sono disponibili su un sito dedicato al quale hanno accesso tutti i dipendenti AVANADE.

- Qualora già in fase di offerta, sia prevista la partecipazione nella forma del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI), la scelta dei Business Partner con i quali associarsi non può prescindere dalla verifica dell'integrità, onestà ed affidabilità della terza parte.
- A tutte le attività inerenti i contratti tra AVANADE e Sub-fornitori/Business Partner si applicano le regole riportate nei paragrafi 5.12.- Acquisto di beni e servizi ed assegnazione contratti a sub-fornitori (per servizi utilizzati nei contratti) 5.13.- Costituzione RTI (in caso di partecipazione a procedure ad evidenza pubblica o trattativa privata).
- Le offerte presentate devono essere sottoscritte da soggetto dotato di idonea procura in tal senso.
- Nella formulazione del prezzo/margine si tiene conto di tutte le componenti necessarie per la fornitura del servizio (numero e livello delle risorse interne utilizzate, eventuali risorse esterne, ecc). La congruità del prezzo viene poi valutata attraverso il controllo dei margini. Le Policy aziendali prevedono che tali valutazioni vengano effettuate da Director con livelli di responsabilità differenti in funzione della dimensione e complessità del progetto. Pertanto, nessuno in azienda ha la discrezionalità assoluta nella formulazione del prezzo.
- Tutto il processo di acquisizione di nuovi contratti è supportato ed esplicitato in ogni sua fase (operativa, autorizzativa, documentale, ecc.) dal sistema GBDD che include una procedura standard nota a tutto il personale interessato, che prescrive i vincoli di base, le caratteristiche del contratto, le approvazioni necessarie, i soggetti di riferimento, le modalità da seguire, ecc., per l'intero processo dell'offerta.
- Qualora si verificano circostanze non regolamentate, che si prestano a dubbie interpretazioni, tali da originare il sospetto di un possibile reato previsto dal D. Lgs. 231/2001, è obbligo di tutti i soggetti coinvolti di ricorrere al proprio responsabile che, sentito l'Organismo di Vigilanza, assume le decisioni del caso.
- Al fine di garantire la tracciabilità delle decisioni prese e degli atti eseguiti, i principali documenti (interni o esterni)

predisposti ai fini dell'offerta e della sua valutazione sono accuratamente archiviati e conservati per un periodo di 10 anni.

- Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nella gestione dell'attività di acquisizione di nuovi contratti, tutti i soggetti coinvolti si impegnano al rispetto delle relative Policy aziendali.

5.7 Gestione dei rapporti e adempimenti in fase di esecuzione del contratto

5.7.1 Attività sensibili

La gestione dell'esecuzione del contratto è affidata da AVANADE ad un gruppo di lavoro guidato da un Director.

Il gruppo di lavoro ha la responsabilità di realizzare il progetto e, nell'ambito delle sue competenze, rientra l'identificazione delle modalità operative e delle attività richieste, il rispetto delle tempistiche di inizio/fine lavori e consegna e del margine assegnato, il coordinamento delle quantità/qualità di risorse a disposizione e degli enti/persone esterne coinvolti, la produzione della documentazione di supporto, l'ottenimento delle autorizzazioni e approvazioni necessarie ai diversi momenti decisionali intermedi e finali, l'assolvimento degli obblighi informativi richiesti dal contratto.

Durante la fase di esecuzione del contratto vi sono diversi momenti di verifica e controllo di progetto che coinvolgono il cliente. Tali verifiche in alcuni casi sono regolamentate da procedure AVANADE (es: controllo qualità) altre volte rispettano procedure del cliente (es. collaudi).

Le verifiche che vengono svolte comunemente sui progetti sono:

1. Stato Avanzamento Lavori
2. CQMA (controllo qualità)
3. Collaudi intermedi e finali

Talvolta il cliente può richiedere degli interventi aggiuntivi al contratto principale. Di norma tali interventi (estensioni) comportano la semplice sottoscrizione tra le parti di lettere di integrazione al contratto.

Nell'ambito di tali attività sono stati identificate le seguenti attività "*sensibili*", "a rischio alto", rispetto al D.Lgs. 231/2001:

- Gestione degli scostamenti/nuovi servizi (estensioni)
- Predisposizione e rilascio di collaudi intermedi e finali
- Gestione reclami, contestazioni ed eventuali contenziosi (es. nella redazione dei SAL, dei collaudi e in caso di verifiche/ispezioni)

5.7.2 Potenziale profilo di rischio rispetto al D.Lgs. 231/2001

La gestione dei rapporti e degli adempimenti con i clienti nei casi sopra descritti costituisce una delle possibili attività in cui possono essere commessi i reati di corruzione.

Il reato di corruzione tra privati potrebbe essere commesso attraverso il riconoscimento di utilità non dovute ai rappresentanti del cliente al fine di indurli a favorire la Società nell'ambito dell'attività di esecuzione del contratto. In particolare, la finalità potrebbe essere quella di indurre i soggetti incaricati dalla committenza a non effettuare i controlli/collaudi previsti o ad esprimere un giudizio positivo nell'attività di supervisione dei servizi prestati, nonché ad omettere o attenuare la rilevazione di non conformità contrattuali conseguente ai controlli effettuati.

Nello specifico, l'illecito potrebbe essere commesso al momento del rilascio del certificato di collaudo finale pur in assenza dei necessari presupposti/requisiti di idoneità o con la finalità di indurre il cliente a non far rilevare contestazioni/reclami sull'attività in corso.

Il reato di corruzione potrebbe essere commesso al fine di ottenere la richiesta da parte dei rappresentanti del cliente di

interventi aggiuntivi ingiustificati o, se giustificati, con riconoscimento di variazione di prezzo.

Nell'ambito delle diverse "occasioni" di commissione del comportamento illecito della corruzione sopra descritte, il livello di rischiosità e la gravità del reato associati sono diversi. In generale, laddove esista un contatto diretto con un unico rappresentante del cliente è possibile prevedere un livello di rischiosità più alto piuttosto che il caso di rapporti tenuti con una pluralità di soggetti che presuppongono la tenuta di una condotta illecita a livello "collegiale".

Pertanto, al fine di assicurare la massima trasparenza nell'attività di gestione dei rapporti/adempimenti in fase di esecuzione del contratto, nonché la ragionevole prevenzione dei potenziali comportamenti illeciti sopra riportati, AVANADE fonda il proprio modello organizzativo, di gestione e di controllo sui seguenti "protocolli":

- Principi deontologici e indicazioni comportamentali di riferimento nell'attività di gestione dei rapporti/adempimenti con clienti durante l'esecuzione del contratto (si veda 5.8.3).
- Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo ispirati ai principi di chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte, segregazione dei compiti fra chi propone, chi autorizza, chi gestisce, chi controlla e chi paga, esistenza di livelli autorizzativi adeguati durante tutto il processo decisionale, documentazione e tracciabilità del processo decisionale (si veda 5.8.4).

5.7.3 Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento

Nello svolgimento dell'attività di gestione dei rapporti/adempimenti con clienti in fase di esecuzione del contratto, tutte le operazioni sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico aziendale di AVANADE, ai valori ed alle politiche di Gruppo, ed alle regole contenute nel presente Modello.

È fatto obbligo ai soggetti aziendali coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari ai principi di comportamento indicati nella Parte Generale del Modello.

5.7.4 Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo

In questa sede, si intendono richiamare le specifiche regole operative e di relativo controllo definite nell'esercizio dell'attività di gestione dei rapporti e degli adempimenti con clienti in fase di esecuzione del contratto al fine di prevenire ragionevolmente la commissione dei potenziali comportamenti illeciti sopra delineati.

Le attività di gestione e controllo che vengono svolte durante l'esecuzione di progetti sono regolamentate da Policy e Procedure che tutti i dipendenti di AVANADE sono tenuti a rispettare rigorosamente.

Le principali Policy aziendali inerenti tali attività sono:

- o Policy 0032AVA: Conflicts of Interest (Conflitto di interessi)
- o Policy 0017AVA: Global Quality Assurance (Controllo Qualità)
- o Procedure 150AVA: Approval process for gift, meals, entertainment and travel
- o Policy 1327AVA: Business Intermediaries (e connesse 1327AVA.100 Engagement of Business Intermediaries e 1327AVA.200 Screening and Contracting with Business Intermediaries Associated with Acquired Entities)
- o Policy 1322AVA: Interactions with Competitors
- o Policy 1463AVA: Trade Association Membership
- o Policy 0069AVA: Confidentiality

Inoltre, la Società ha implementato le seguenti policy per la gestione della fase di esecuzione dei progetti:

- **0091AVA Intellectual Property Protection**, che ha lo scopo di indicare le responsabilità e gli obblighi dei

Dipendenti verso la Società, i suoi clienti, i partners ed i terzi fornitori per la salvaguardia e la protezione delle informazioni riservate e della proprietà intellettuale della Società;

- **0030 Credit Memos**, che individua, i criteri e il sistema di approvazione interna relativi alla predisposizione delle note di credito da parte della Società;
- **0048 Inventory, Receivables, and Reserve Management**, che fornisce una visione d'insieme dei principi applicati dalla Società in materia di inventario e crediti;
- **0063 Time and Expense**, che fornisce ai Dipendenti le linee guida per comprendere in cosa consistano delle spese commerciali legittime e per relazionare in modo corretto il quantitativo di ore di lavoro e le spese relative ai progetti seguiti per conto della Società. Detta policy è integrata, a livello locale, con due supplementi specifico per Avanade Italy, denominati "Italy supplement Time & Expense reporting" e "Employee Refund";
- **0073 Industry Code Assignment**, che individua le pratiche da seguire per classificare i registri dei clienti della Società ed i relativi costi, così da comprendere: origine delle entrate e margine; dove siano i costi per lo sviluppo del progetto; dove gli investimenti andrebbero fatti; quali risorse dovrebbero essere usate e come; ambiti di mercato dove ci siano opportunità maggiori o vuoti nelle attività della Società;
- **0081 Compensation from Third Parties**, che ha lo scopo di indicare i casi in cui la Società può percepire compensi da soggetti terzi fornitori di prodotti e servizi in base a specifici accordi commerciali;
- **0101 Contract, Project and External WBS Element Set-up, Modification and Closure**, che individua i requisiti e le approvazioni richiesti dalla Società al fine di predisporre la WBSE relativa ad un contratto o ad un progetto per supportare il carico delle attività svolte ed il riconoscimento sistematico delle revenues;
- **0818 Cross Company Code External Project Set Up**, che indica le modalità per gestire i rischi fiscali associati a clienti operanti con più di una società appartenente al Gruppo;
- **0200 Accounting for Customer Contracts**, che ha lo scopo di garantire l'applicazione di una metodologia unica in tutte le società del Gruppo per l'identificazione delle entrate e delle spese relative ai contratti sottoscritti dai Clienti, in conformità con i principi contabili USA (c.d. "US GAAP");
- **0201 Accounting for Management or Technology Consulting and Outsourcing Services**, che ha lo scopo di garantire l'applicazione di una metodologia unica per tutte le società del Gruppo per l'identificazione delle entrate e delle spese relative ai contratti di consulenza (gestionale o tecnologica) e di servizi outsourcing, in conformità con i principi contabili US GAAP;
- **0202 Accounting for System Integration Services**, che ha lo scopo di garantire l'applicazione di una metodologia unica in tutte le società del Gruppo per l'identificazione delle entrate e delle spese relative ai contratti di system integration, in conformità con i principi contabili US GAAP;
- **0284 Subcontractor Revenue & Costs**, che fornisce linee guida in merito alla gestione ed al pagamento dei subappaltatori della Società, in conformità con i principi contabili US GAAP;
- **1386 Internal WBS Elements**, che indica le modalità di suddivisione interna delle attività da compiere in relazione ad un progetto della Società.

Si precisa, infine, che la Società, ha implementato un set di controlli relativi all'attività di Financial Reporting idonei a soddisfare i requisiti di trasparenza e controllo dei processi contabili imposti dalla Sarbanes Oxley Act.

Le procedure/regole operative introdotte con riferimento all'attività oggetto di analisi sono le seguenti:

- o Al fine di garantire la tracciabilità delle decisioni prese e degli atti eseguiti, tutti i documenti (interni o esterni) inerenti variazioni contrattuali (prezzo o ambito) o situazioni di contenzioso sono accuratamente archiviati e

conservati per un periodo di 10 anni.

- Qualora si verificano circostanze non regolamentate, che si prestano a dubbie interpretazioni, tali da originare il sospetto di un possibile reato previsto dal D. Lgs.231, è obbligo di tutti i soggetti coinvolti di ricorrere al proprio responsabile che, sentito l'Organismo di Vigilanza, assume le decisioni del caso.
- Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nella gestione dei rapporti e adempimenti con clienti in fase di esecuzione del contratto, tutti i soggetti coinvolti si impegnano al rispetto delle relative Policy aziendali.

5.8 Gestione eventi (sportivi, culturali, etc.) e meeting, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni con finalità informative e promozionali

5.8.1 Attività sensibili

L'organizzazione di eventi e meeting (quali tavole rotonde, riunioni, conferenze, ecc.) così come il sostenimento di spese di rappresentanza o di sponsorizzazioni, da parte di AVANADE rientra nel più generale processo di promozione e presentazione dei propri prodotti/servizi e di gestione dei rapporti con i clienti.

Nell'ambito di queste attività sono state identificate delle attività "*sensibili*", maggiormente esposte al "*rischio reato*", rispetto al D. Lgs. 231/2001 cioè:

1. la gestione degli inviti e i rapporti con i clienti partecipanti
2. la definizione, approvazione, sostenimento delle spese ospitalità dei partecipanti
3. la definizione, approvazione, sostenimento delle spese di rappresentanza nei confronti dei clienti
4. la definizione, approvazione, sostenimento delle sponsorizzazioni

5.8.2 Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001

L'attività di gestione degli eventi e meeting con finalità informative e promozionali, la gestione delle spese di rappresentanza e le sponsorizzazioni, rappresentano alcune delle possibili modalità strumentali attraverso cui può essere commesso il reato di corruzione.

Infatti, in considerazione del profilo dei destinatari degli eventi, una gestione impropria delle suddette attività potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato verso clienti per ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali o per favorire la diffusione e commercializzazione dei prodotti/servizi di AVANADE.

Pertanto, al fine di assicurare la massima trasparenza nella attività di gestione degli eventi e meeting con finalità informative e promozionali, delle spese di rappresentanza e delle sponsorizzazioni, nonché la ragionevole prevenzione dei potenziali comportamenti illeciti sopra riportati, AVANADE fonda il proprio modello organizzativo, di gestione e di controllo sui seguenti "*protocolli*":

Principi deontologici e indicazioni comportamentali di riferimento nella gestione degli eventi e meeting con finalità informative e promozionali e linee guida in merito a regali, cene, eventi e sponsorizzazioni.

Protocolli aziendali di gestione e controllo ispirati ai principi di chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte, segregazione dei compiti fra chi propone, chi autorizza, chi gestisce, chi controlla, chi autorizza al pagamento e chi paga, esistenza di livelli autorizzativi adeguati durante tutto il processo decisionale, documentazione e tracciabilità del processo decisionale.

5.8.3 Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento

Nello svolgimento dell'attività di gestione degli eventi e meeting con finalità informative e promozionali, e per il

sostenimento di spese di rappresentanza e sponsorizzazioni, AVANADE si ispira alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti.

È fatto obbligo ai soggetti aziendali coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari ai principi di comportamento indicati nella Parte Generale del Modello e nel COBE.

In particolare, la Società si impegna nel rispetto dei seguenti principi deontologici e comportamentali:

- In caso di meeting con finalità informative e promozionali deve essere soddisfatto il concetto di inerenza, cioè il tema della manifestazione deve essere connesso ai settori nei quali la Società opera o potrebbe operare.
- In caso di meeting con finalità informative e promozionali, la manifestazione deve avere il proposito di sviluppare la conoscenza e di completare l'attività di informazione sui prodotti/servizi attuali o prospettici della Società.
- In ogni caso deve essere soddisfatto il concetto di economicità della spesa, ovvero deve essere assicurata la proporzionalità economica secondo criteri imprenditoriali fra le spese sostenute ed il correlato progetto sponsorizzato.
- La presenza di AVANADE in congressi, conferenze, tavole rotonde, deve essere evidente, tramite l'esibizione dei propri prodotti/servizi o tramite comunicazioni nel programma.
- In caso di meeting con finalità informative e promozionali, l'invito deve essere rivolto esclusivamente alle figure professionali interessate a conoscere aspetti riguardanti prodotti/servizi della Società.
- Tutti i regali, le cene, gli eventi e offerte di entertainment devono avere una finalità legittima e non essere volti a ottenere un vantaggio improprio e/o influenzare le decisioni del destinatario, devono essere permessi dalla legge e dalle policy AVANADE o del destinatario e devono essere di modico valore, anche in considerazione delle circostanze in cui vengono offerti. Sono consentiti esclusivamente i regali a clienti e le offerte di eventi di intrattenimento a clienti definiti con il Marketing in relazione alle Marketing Campaigns previste nel Marketing Plan volte a promuovere la brand image o le offerte di AVANADE o iniziative di carattere benefico o culturale, coerentemente con la strategia di posizionamento aziendale e con i criteri citati al punto precedente.
- Gli eventi definiti "*Global Marketing Events*" ossia gli eventi pianificati dal Global Marketing sono gestiti direttamente dal Global Marketing Team, cui vanno indirizzate le richieste di inviti da estendere ai clienti, secondo la policy aziendale.
- Tutte le sponsorizzazioni dovranno essere preventivamente approvate dal Marketing, conformemente alle policy aziendali relative.

5.8.4 Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo

In questa sede, si intendono richiamare le specifiche regole operative e di relativo controllo definite nell'esercizio dell'attività di gestione degli eventi e meeting con finalità informative e promozionali e delle spese di rappresentanza e sponsorizzazioni al fine di prevenire ragionevolmente la commissione dei potenziali comportamenti illeciti sopra delineati:

- Policy 0150AVA Gifts, Meals, Entertainment and Travel
- Procedure 150AVA.100 Approval process for gift, meals, entertainment and travel
- Policy 1064 AvanaDE Business Meetings and Events
- Policy 1221AVA Contacts with Public Officials (Principi e regole di comportamento nei rapporti con funzionari di enti pubblici)

La Società ha inoltre:

- modificato il processo di gestione di attività attinenti al marketing;
- previsto di formalizzare un sistema di controllo da parte del Marketing sull'utilizzo del budget Marketing da parte delle divisioni di Business;
- previsto di formalizzare un sistema di controllo/audit periodico, finalizzato sia a verifiche preventive su controparti/beneficiari, sia a verifiche *ex post*, anche a campione, al fine di accertare l'effettività delle prestazioni.

Tutti i dipendenti di AVANADE sono tenuti a rispettare rigorosamente le suddette policy.

5.9 Donazioni e Liberalità

Tutte le donazioni e/o liberalità da parte di AVANADE devono essere autorizzate dall'Amministratore Delegato entro un limite stabilito dalla società al di sopra del quale è necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di AVANADE.

In ogni caso, qualsiasi donazione o liberalità effettuata deve essere oggetto di specifica informativa all'OdV, che ne curerà la verifica e il controllo.

5.10 Gestione flussi monetari e finanziari

5.10.1 Attività sensibili

Tutte le attività che riguardano la riscossione o il pagamento di denaro.

5.10.2 Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001

Una gestione non trasparente del processo di gestione delle transazioni finanziarie o della riscossione di denaro potrebbe portare ad intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici): dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, o dei quali sia sconosciuta l'attendibilità commerciale.

L'attendibilità commerciale di un soggetto può essere verificata sulla base di alcuni indici rilevanti quali: o Dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali, ecc.)

- o Entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato.
- o Coinvolgimento di "*persone politicamente esposte*" (come definito all'art.1 dell'Allegato tecnico del D. Lgs. 21 Novembre 2007, n. 231).
- o Imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali.
- o Soggetti che risultino privi di rapporti con aziende di credito.
- o Intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime.
- o Mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

Il rischio è da considerarsi "*Remoto*", in quanto:

- o Le fasi relative agli ordini ed al pagamento dei clienti e dei fornitori e relativi ai livelli autorizzativi sono sempre ricostruibili attraverso gli atti e la documentazione interna.
- o Qualunque transazione finanziaria presuppone la conoscenza dell'identità della controparte commerciale, della

sede e della natura giuridica della controparte che esegue o riceve il pagamento.

- Sono individuati indicatori di anomalia per identificare eventuali transazioni sospette con fornitori o clienti (ad es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica, comportamenti ambigui, modalità di pagamento).
- AVANADE non utilizza per le proprie transazioni di acquisto o di riscossione, denaro contante. Tutte le transazioni di acquisto e vendita sono effettuate tramite bonifici bancari, od in rari casi, quando specificatamente richiesto, tramite assegni circolari. Gli assegni liberi sono utilizzati con un limitato numero di fornitori per l'acquisto di marche da bollo.
- Non vi è la possibilità di effettuare dei versamenti di denaro contante.
- I Directors, che hanno come ruolo la responsabilità dei progetti e delle relazioni con i clienti, non hanno accesso ai conti correnti bancari.
- L'accesso ai conti correnti bancari è limitato ai managers della funzione Finance e all'Amministratore Delegato di AVANADE, nonché ai soggetti designati da Accenture SpA con la quale è stato sottoscritto un contratto di servizi per la gestione dei rapporti con le banche (anche per il tramite di apposite procure).
- Non vi è possibilità di ricevere denaro/incassi, non giustificati da una fattura per prestazione di servizi. A questo proposito da sottolineare che attraverso il sistema contabile è possibile identificare per ogni incasso la relativa fattura. Vi sono specifici controlli sugli incassi non ancora abbinati ad una fattura.
- AVANADE non commercia beni di valore (come preziosi, opere d'arte, etc.).
- I contratti intercompany contengono l'esatta identificazione della controparte aziendale e tengono conto dei rapporti di servizio effettivamente in essere.
- Vi è una separazione di poteri/funzioni tra gli addetti alla vendita e all'esecuzione dei servizi e gli addetti alla fatturazione e all'incasso: gli incassi avvengono solo tramite bonifici bancari su conti correnti gestiti dal Finance, supportato da Accenture, che verifica la congruità dell'incasso con la fattura emessa.
- È sempre assicurata la tracciabilità attraverso i sistemi contabili delle transazioni commerciali e degli incassi ricevuti.

5.10.3 Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento

Nello svolgimento dell'attività di gestione dei flussi monetari e finanziari, AVANADE si ispira alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti.

È fatto obbligo ai soggetti aziendali coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari ai principi di comportamento indicati nella Parte Generale del Modello.

In particolare, la Società si impegna nel rispetto dei seguenti principi deontologici e comportamentali:

- è fatto divieto di eseguire ordini di pagamento nei confronti di soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore e l'intestazione del conto su cui far pervenire il pagamento;
- è fatto divieto di accettare incassi provenienti da soggetti non identificabili (nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente);
- è fatto divieto di accettare incassi da soggetti non presenti in anagrafica a meno che siano giustificati dalla presenza di un credito in contabilità o supportati da adeguata documentazione giustificativa;

- è fatto divieto di effettuare pagamenti su conti cifrati e ricevere pagamenti da conti cifrati.

5.10.4 Policy e procedure aziendali di gestione e controllo

In questa sede, si intendono richiamare le specifiche regole operative e di relativo controllo nelle transazioni finanziarie o di riscossione di denaro.

Le principali Policy o procedure/regole operative aziendali sono:

- Policy 0048 – Inventory, Receivables, and Reserve Management
- Policy 0104 – Procurement Approval and Payment Authorization
- Policy 0710 – International trips, training and assignments
- Policy 0003 – Global treasury management
- Policy 051VA - Preventing Money Laundering and Terrorist Financing
- Avanade Code of Business Ethics (COBE)

5.11 Operazioni straordinarie

Tutte le operazioni straordinarie come l'acquisto di aziende o rami d'azienda devono essere effettuate nel rispetto delle policy di gruppo (Policy 1295 - Accounting for Business Combinations and Goodwill, Policy 1303 – Approval and Documentation Requirements for Significant Transactions)

5.12 Gestione Acquisti di beni e/o servizi, tra cui a titolo esemplificativo, contratti con fornitori (per servizi o prodotti utilizzati nei contratti sui clienti), con consulenti e collaboratori, anche in qualità di business development

5.12.1 Attività sensibili

Nell'ambito delle attività di assegnazione di contratti a sub-fornitori e più in generale nel processo di Acquisto di beni e servizi sono stati identificate le seguenti attività "*sensibili*", "*a rischio alto*", rispetto al D. Lgs. 231/2001:

- Selezione e qualificazione del Fornitore
- Definizione corrispettivo e contratto
- Gestione operativa del contratto per il servizio reso da un sub-fornitore nell'ambito di un progetto (verifica Stato Avanzamento Lavori e controllo fatture e servizi resi)

5.12.2 Potenziale profilo di rischio rispetto al D.Lgs. 231/2001

L'acquisto di beni e servizi e in modo particolare l'attività di assegnazione di contratti a sub-fornitori (per servizi utilizzati nei progetti per clienti) costituisce una delle possibili modalità strumentali attraverso cui può essere commesso il reato di corruzione.

Attraverso la loro gestione impropria la Società sarebbe in grado di creare delle provviste di denaro attraverso beni acquistati o servizi prestati a prezzi superiori a quelli di mercato da utilizzare in modo illecito per compiere atti di corruzione in "*attività sensibili*" successivi in contesti differenti (ad es. per ottenere favori o vantaggi nel processo di acquisizione di nuovi contratti o nell'assegnazione diretta di forniture, per impedire/ostacolare delle ispezioni, per ottenere il rilascio di certificazioni pur in assenza dei requisiti necessari, ecc) al fine di ottenere un indebito profitto o favorire la vendita dei propri servizi. Inoltre, la gestione non trasparente del processo di selezione delle controparti potrebbe essere finalizzata all'ottenimento di agevolazioni e favoritismi nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali attraverso l'assegnazione di contratti/constituzione di accordi con società gradite ai clienti terzi.

Pertanto, al fine di assicurare la massima trasparenza nei processi di acquisto, nonché la ragionevole prevenzione dei potenziali comportamenti illeciti sopra riportati, AVANADE fonda il proprio modello organizzativo, di gestione e di controllo sui seguenti "protocolli":

- Principi deontologici e indicazioni comportamentali di riferimento nella gestione degli acquisti (si veda 5.13.3)
- Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo ispirati ai principi di chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte, segregazione dei compiti fra chi propone, chi autorizza, chi gestisce, chi controlla, chi autorizza al pagamento e chi paga, esistenza di livelli autorizzativi adeguati durante tutto il processo decisionale, documentazione e tracciabilità del processo decisionale.

5.12.3 Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento

Nella gestione degli acquisti, tutte le operazioni sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico aziendale, ai valori ed alle politiche di Gruppo, ed alle regole contenute nel presente Modello.

In particolare, la Società si impegna nel rispetto dei seguenti principi deontologici e comportamentali:

- o Gli acquisti di servizi devono essere posti in essere sulla base di criteri ispirati a principi di massima efficienza, eticità e correttezza sia nei confronti degli interessi della Società sia nei rapporti con i fornitori/Business Partner.
- o Sono vietati acquisti di servizi effettuati da fornitori/Business Partner scelti principalmente in base a criteri di amicizia, parentela, o qualsiasi altra cointeressenza, tale da inficiarne la validità in termini di prezzo e/o qualità o che risultino strumentali alla realizzazione di una delle condotte illecite indicate nel D.Lgs. 231/2001.
- o La scelta dei fornitori/Business Partner deve essere effettuata sulla base di criteri imparziali, oggettivi e documentabili ed in un'ottica volta ad assicurare alla Società la migliore configurazione possibile di costo, qualità e tempo.
- o La Società si avvale di fornitori/Business Partner che operano in conformità della normativa vigente e ai principi previsti nel presente Modello.
- o La Società si impegna ad assegnare le forniture di servizi sulla base delle effettive competenze delle controparti.
- o Le assegnazioni/accordi associativi devono essere posti in essere sulla base di criteri ispirati a principi di massima efficienza, eticità e correttezza sia nei confronti degli interessi della Società sia nei rapporti con la controparte.
- o Il compenso è determinato dal contratto/accordo.
- o La liquidazione del compenso alla controparte è subordinata alla preliminare verifica di corrispondenza tra la prestazione ottenuta e quella richiesta.
- o Non possono essere corrisposti compensi in misura non conforme alle prestazioni rese alla Società.
- o Deve essere sempre garantito il principio dell'inerenza della fornitura conferita con l'attività di AVANADE o, comunque, con l'ambito di operatività della Società, nonché il principio di effettiva utilità della fornitura conferita per lo sviluppo del progetto della Società.
- o La determinazione del compenso per la prestazione dovrà essere effettuata in base a principi di economicità (a "valori di mercato") e di congruità rispetto all'oggetto della prestazione ed alla qualifica professionale del soggetto/società incaricata, nonché essere proporzionata all'effettiva utilità della fornitura conferita per lo sviluppo delle attività di AVANADE.

5.12.4 Policy e procedure aziendali di gestione e controllo

In questa sede, si intendono richiamare le specifiche regole operative e di relativo controllo definite per i processi di

acquisto ed in modo particolare per le attività di assegnazione di contratti a sub-fornitori al fine di prevenire ragionevolmente la commissione dei potenziali comportamenti illeciti sopra delineati.

Le regole di autorizzazione ed approvazione delle richieste di acquisto, dell'emissione degli ordini, e dell'effettuazione del pagamento dei corrispettivi sono definite dalla Policy 0104 - Procurement Approval and Authorization che tutti i dipendenti di AVANADE sono tenuti a rispettare rigorosamente.

Si applica inoltre la Policy 0931 Procurement of Goods and Services, che definisce i principi e le procedure che i Dipendenti devono applicare nell'acquistare beni e/o servizi a favore della Società.

Le procedure/regole operative locali riguardanti queste attività sono disegnate in modo tale da rispettare la suddetta policy.

Di seguito vengono segnalati i principali protocolli riferiti all'attività oggetto di analisi:

- o Nella selezione dei fornitori, devono essere rispettati i principi di trasparenza ed oggettività nell'individuazione degli stessi. In particolare, devono essere rispettate le seguenti procedure locali:
 1. Procurement Procedures Italy
 2. Policy 1420 – Requirements for Subcontractors and Other Supplier Personnel

Tali procedure sono disponibili su un sito dedicato al quale hanno accesso tutti i dipendenti AVANADE.

- o I contratti tra AVANADE ed i Sub-fornitori devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini. Tali contratti devono contenere clausole standard, definite e/o verificate dalla funzione Affari Legali, al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001, e più precisamente:
 1. deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi:
 - a) di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o business partnership);
 - b) di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
 - c) di aver preso conoscenza del Modello 231 di AVANADE e di impegnarsi ad operare nel rispetto del modello stesso
 2. deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).
- o I contratti possono essere firmati solo dai dipendenti che, per questa tipologia di contratti, hanno una procura a rappresentare la società nei confronti di terzi.
- o Le fatture ricevute dai sub-fornitori prima di essere pagate devono essere soggette a tutte le verifiche ed approvazioni stabilite dalla procedura locale "*Procurement Procedures Italy*". In particolare:
 1. Al ricevimento delle fatture passive deve essere verificata l'esistenza dell'ordine, la congruenza tra l'importo della fattura e l'importo dell'ordine e l'aderenza della prestazione effettuata con quanto stabilito.
 2. L'approvazione al pagamento delle fatture ricevute richiede livelli autorizzativi diversi a seconda dell'importo.
 3. La tracciabilità della procedura è garantita dalla raccolta, verifica ed archiviazione di tutta la documentazione a supporto del processo decisionale (contratto, fatture, approvazioni, pagamenti).

- Qualora si verificano circostanze non regolamentate, che si prestano a dubbie interpretazioni, tali da originare il sospetto di un possibile reato previsto dal D. Lgs. 231, è obbligo di tutti i soggetti coinvolti di ricorrere al proprio responsabile che, sentito l'Organismo di Vigilanza, assume le decisioni del caso.
- Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nella gestione degli acquisti di beni e servizi ed in particolare nell'attività di assegnazione di contratti a sub-fornitori, tutti i soggetti coinvolti si impegnano al rispetto delle relative Policy aziendali.
- In ogni caso, ciascun Responsabile di Funzione, nonché l'RSPP, è tenuto a informare l'OdV in merito ai nuovi fornitori e consulenti non rientranti nei c.d. "*panel Global*" (ossia consulenti e fornitori autorizzati a livello Global) scelti nell'ambito della propria autonomia gestionale ossia il cui costo inciderà sul budget della Funzione di appartenenza.

5.13 Costituzione di RTI

5.13.1 Attività sensibili

È possibile che durante la fase di definizione di una offerta emerga la necessità di creare dei raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI) soprattutto in caso di progetti piuttosto complessi che prevedono hardware, software e consulenza.

Nell'ambito di tali attività sono state identificate le seguenti attività "*sensibili*", "*a rischio alto*", rispetto al D. Lgs. 231/2001:

- Selezione e qualificazione Business Partner
- Definizione corrispettivo e contratto
- Gestione operativa del contratto (verifica SAL)

5.13.2 Potenziale profilo di rischio rispetto al D.Lgs. 231/2001

L'attività di costituzione di RTI con Business Partner (in caso di partecipazione a procedure ad evidenza pubblica o trattativa privata) costituisce una delle possibili modalità strumentali attraverso cui può essere commesso il reato di corruzione.

Il ricorso a Business Partner non caratterizzati da adeguati livelli di capacità, onestà ed integrità morale potrebbe costituire una situazione favorevole alla commissione del reato di corruzione che potrebbe essere commesso da parte delle controparti attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità a un soggetto pubblico: la gestione impropria del processo potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie attraverso servizi prestati a prezzi superiori a quelli di mercato. Inoltre, la gestione anomala del processo di selezione del Business Partner potrebbe consentire di far ottenere favori nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali con la stipulazione di accordi con società gradite ai soggetti pubblici

Pertanto, al fine di assicurare la massima trasparenza nella attività di costituzione di RTI con Business Partner, nonché la ragionevole prevenzione dei potenziali comportamenti illeciti sopra riportati, AVANADE fonda il proprio modello organizzativo, di gestione e di controllo sui seguenti "*protocolli*":

- Principi deontologici e indicazioni comportamentali di riferimento nella attività di costituzione di RTI con Business Partner (si veda 5.14.3)
- Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo ispirati ai principi di chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte, segregazione dei compiti fra chi propone, chi autorizza, chi gestisce, chi controlla, chi autorizza al pagamento e chi paga, esistenza di livelli autorizzativi adeguati durante tutto il processo decisionale, documentazione e tracciabilità del processo decisionale (si veda 5.14.4).

5.13.3 Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento

Nello svolgimento dell'attività di costituzione di RTI con Business Partner, tutte le operazioni sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai valori ed alle politiche di Gruppo, ed alle regole contenute nel presente Modello.

In particolare, la Società si impegna nel rispetto dei seguenti principi deontologici e comportamentali:

- o La scelta dei Business Partner deve essere effettuata sulla base di criteri imparziali, oggettivi e documentabili ed in un'ottica volta ad assicurare alla Società la migliore configurazione possibile di costo, qualità e tempo.
- o La Società si avvale di Business Partner che operano in conformità della normativa vigente e ai principi previsti nel presente Modello.
- o Gli accordi associativi devono essere posti in essere sulla base di criteri ispirati a principi di massima efficienza, eticità e correttezza sia nei confronti degli interessi della Società sia nei rapporti con la controparte.

5.13.4 Policy e procedure aziendali di gestione e controllo

In questa sede, si intendono richiamare le specifiche regole operative e di relativo controllo definite per le attività di costituzione di RTI con Business Partner al fine di prevenire ragionevolmente la commissione dei potenziali comportamenti illeciti sopra delineati.

Per la costituzione di RTI con Business Partner non esistono policy aziendali specifiche, tuttavia le attività vengono gestite dalla funzione Affari Legali che assicura l'aderenza alle norme di legge.

La firma dei contratti relativi a RTI è regolamentata dalle regole aziendali in materia di procura. Di seguito vengono segnalati i principali protocolli riferiti all'attività oggetto di analisi:

- o Qualora sia prevista la partecipazione ad una gara nella forma del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI), la scelta dei Business Partner con i quali associarsi non può prescindere dalla verifica dell'integrità, onestà ed affidabilità della terza parte.
- o I potenziali Business Partner devono essere sottoposti alla procedura di qualificazione.
- o I contratti tra AVANADE ed i Business Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini. Tali contratti devono contenere clausole standard, definite e/o verificate dalla Direzione Legale al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001, e più precisamente:
 1. deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di:
 - a) essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o business partnership);
 - b) di impegnarsi al rispetto del D. Lgs. 231/2001;
 - c) di aver preso conoscenza del Modello 231 di AVANADE e di impegnarsi ad operare nel rispetto del modello stesso.
 2. deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).
 - o I contratti possono essere firmati solo dai dipendenti che, per questa tipologia di contratti, hanno una procura a rappresentare la società nei confronti di terzi.
 - o Qualora si verificano circostanze non regolamentate, che si prestano a dubbie interpretazioni, tali da originare

il sospetto di un possibile reato previsto dal Decreto, è obbligo di tutti i soggetti coinvolti di ricorrere al proprio responsabile che, sentito l'Organismo di Vigilanza, assume le decisioni del caso.

- o Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nella gestione dell'attività di costituzione di RTI con Business Partner, tutti i soggetti coinvolti si impegnano al rispetto delle relative policy aziendali.

5.14 Selezione ed assunzione del personale anche con riferimento alla mobilità del personale straniero (extra-UE) nella Società

5.14.1 Attività sensibili

Le attività di ricerca, selezione ed assunzione del personale sono stati identificati come processi "*sensibili*" ai sensi della normativa 231/2001.

5.14.2 Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001

La ricerca, selezione ed assunzione di personale costituisce una delle possibili modalità strumentali attraverso cui può essere commesso il reato di corruzione.

Attraverso la loro gestione impropria la Società sarebbe in grado di compiere atti di corruzione nei confronti di terze parti, finalizzata ad ottenere favori o vantaggi o indebiti profitti (ad esempio nel processo di acquisizione di nuovi contratti, ecc).

Il rischio per AVANADE è da considerarsi elevato.

Pertanto, al fine di assicurare la massima trasparenza nei processi di ricerca, selezione ed assunzione, nonché la ragionevole prevenzione dei potenziali comportamenti illeciti sopra riportati, AVANADE fonda il proprio modello organizzativo, di gestione e di controllo sui seguenti "*protocolli*":

- Principi deontologici e indicazioni comportamentali di riferimento nella gestione dei processi di ricerca, selezione ed assunzione del personale (si veda 5.15.3).
- Policy e procedure aziendali di gestione e controllo ispirati ai principi di chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte, rispetto dei programmi di pianificazione approvati, processi di valutazione omogenei per tipologie di soggetti da assumere (junior, experienced, esistenza di livelli autorizzativi adeguati durante tutto il processo decisionale, documentazione e tracciabilità del processo decisionale (si veda 5.15.4).

5.14.3 Principi deontologici ed indicazioni comportamentali di riferimento

Nelle attività di ricerca, selezione ed assunzione del personale, tutte le operazioni sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai valori ed alle politiche di Gruppo, ed alle regole contenute nel presente Modello.

In particolare, la Società si impegna nel rispetto dei seguenti principi deontologici e comportamentali:

- o Le candidature vengono acquisite attraverso una vasta gamma di canali (ad es. annunci, canali web, social media, data base esterni, università), oltre che da segnalazioni di head hunter esterni o da segnalazioni interne attraverso l'apposito sito di head hunting mission.
- o La Società si avvale di head hunter e di agenzie di somministrazione di personale per periodi limitati, che operano in conformità della normativa vigente e ai principi previsti nel presente Modello e che vengono selezionati e qualificati secondo la procedura fornitori.
- o Le assunzioni vengono pianificate ed effettuate in base alle esigenze di business della società. La valutazione dei

candidati e la loro assunzione si basa su criteri predefiniti, in base al livello inquadramento/esperienza, e su un iter procedurale standardizzato.

5.14.4 Policy e procedure aziendali di gestione e controllo

Le principali Policy o procedure/regole operative aziendali sono:

- Policy 0112AVA Employee Background Investigations
- Policy 0909 – Client Hiring Restriction
- Policy 1069 – Rehiring of Company Employees
- Procurement Procedures Italy – procedura di assunzione per I temps-staff, gestita dalla funzione Procurement, con il coinvolgimento di soggetti diversi nelle fasi di assunzione che assicurino la separazione dei poteri tra colui che seleziona e colui che approva.

In particolare, la Società ha previsto di integrare la procedura in esame prevedendo: a) il coinvolgimento specifico anche della Funzione Recruiting, con il compito di monitorare i controlli espletati dalle agenzie di somministrazione; oppure b) flussi informativi diretti tra la Funzione Procurement e la Funzione Recruiting.

In ogni caso, ciascun Responsabile di Funzione, in occasione della compilazione semestrale del Questionario di Flussi Informativi, ha il dovere di informare l'OdV di tutte le nuove assunzioni di lavoratori somministrati.

- Employee Referral Program – Procedura che prevede i parametri per l'assunzione, l'indicazione del personale che può effettuare le segnalazioni, i soggetti che possono essere segnalati, il sistema premiale a favore del segnalante. Tale procedura prevede altresì l'inoltro delle segnalazioni alla Funzione Recruiting, tramite il Company Portal.

Oltre a suddette policy nel processo di recruiting vengono seguiti iter procedurali standard che si differenziano in base al livello di inquadramento del candidato.

6. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente (cfr. cap. 9 Parte Generale) controlli a campione, sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari e sui processi sensibili sopra descritti, diretti a verificare la corretta delle regole di cui al presente Modello e delle procedure interne in essere.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001



Parte Speciale 3

Reati in materia di Salute e Sicurezza

PARTE SPECIALE – 3 –

Reati in materia di Salute e Sicurezza

INDICE

1.	Le fattispecie dei reati in materia di salute e sicurezza (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001).....	108
2.	Funzione della Parte Speciale - 3 -.....	109
3.	Processi Sensibili nell’ambito dei reati in materia di salute e sicurezza.....	109
4.	Regole generali.....	109
4.1	Principi di controllo generali	109
4.2	I contratti di servizio con fornitori esterni.....	110
4.3	Principi generali di comportamento.....	110
5.	Procedure specifiche.....	110
5.1	Adempimenti che riguardano gli aspetti di sicurezza e igiene sul lavoro e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l’impiego dei dipendenti adibiti a particolari mansioni.....	110
5.1.1	Attività sensibili	110
5.1.2	Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001.....	110
5.1.3	Policy e procedure aziendali di gestione e controllo	111
6.	I controlli dell’OdV	112

1. Le fattispecie dei reati in materia di salute e sicurezza (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25-septies.

- *Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)*

Commette tale fattispecie di reato «*chiunque cagiona per colpa la morte di una persona*» (comma 1). Costituisce circostanza aggravante l'aver commesso il fatto con violazione delle «*norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*» (comma 3).

L'omicidio colposo sussiste, quindi, in tutti i casi in cui l'agente, nel tenere un comportamento lecito, compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona. Elemento soggettivo è dunque la colpa e, con specifico richiamo all'aggravante di cui all'art. 589 comma 2 c.p., la colpa del datore di lavoro in materia antinfortunistica.

Con riferimento a tale forma di colpa, la giurisprudenza ha precisato che la stessa può configurarsi sia nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (negligenza specifica) sia in ipotesi di omessa adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c.

Va anche evidenziato che l'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 prevede quale reato presupposto il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p. commesso sia – in generale – con violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro sia – in particolare – con violazione dell'art. 55 comma 2 del D. Lgs. n. 81/08.

Il reato, quindi, potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, adottate in azienda, determini un incidente sul lavoro che cagioni la morte di un dipendente della Società.

- *Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)*

Commette tale fattispecie di reato «*chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale*» (comma 1). Costituisce circostanza aggravante il fatto di aver cagionato la lesione personale con violazione delle «*norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*» (comma 3). La lesione colposa, quindi, sussiste quando si cagiona una lesione personale per negligenza, imprudenza o imperizia o violazione di leggi o regolamenti.

L'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 contempla quale reato-presupposto le lesioni personali di due tipologie:

- gravi: se dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni o se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- gravissime: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso (lesioni gravi e gravissime), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Tale ipotesi di reato, quindi, potrebbe verificarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro determini un incidente sul lavoro che cagioni a un dipendente della Società una lesione

personale grave o gravissima.

2. Funzione della Parte Speciale - 3 -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da tutti i soggetti attivi dei reati, quindi da chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione.

Tali soggetti possono individuarsi nel datore di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi dipendenti.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) dettagliare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti ed i Business Partner di AVANADE, come già definiti nella Parte Generale, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati in materia di salute e sicurezza

I principali Processi Sensibili, già esposti nella Parte Generale del presente documento, che AVANADE ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

Tutte le attività dei dipendenti di AVANADE che possono essere svolte presso i locali della Società o presso i locali dei clienti presso i quali i dipendenti di AVANADE operano.

4. Regole generali

Il sistema dei controlli, adottato dalla Società, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, prevede con riferimento ai processi sensibili individuati:

- principi di controllo e principi di comportamento "*generali*", presenti in tutti i processi sensibili;
- principi di controllo "*specifici*", applicati relativamente ai singoli processi sensibili (di cui al successivo cap. 5).

4.1 Principi di controllo generali

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- Procedure: esistenza di disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- Tracciabilità: verificabilità ex post del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite apposite evidenze archiviate e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate;
- Segregazione dei compiti: separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla, in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo; tale segregazione è garantita dall'intervento

all'interno di un macro-processo aziendale di più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività dei processi;

- **Procure e deleghe:** formalizzazione di poteri di firma e di rappresentanza coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

4.2 I contratti di servizio con fornitori esterni

Alcune dei processi/attività sensibili elencate nel precedente cap. 3 sono gestite da fornitori esterni con i quali la Società ha sottoscritto un contratto di servizio.

Tali attività sono svolte in forza degli anzidetti contratti di servizio che regolano formalmente i rapporti tra le parti, assicurando trasparenza in merito all'oggetto delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato.

Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. Lgs. 231/2001 da parte del provider esterno.

Le attività svolte in forza di contratti di servizio da fornitori esterni sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza, attraverso l'implementazione di flussi informativi e l'attuazione di audit in ambito D. Lgs. 231/2001.

4.3 Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle proprie attività ogni dipendente è tenuto a seguire le norme di sicurezza esposte in ogni area dei locali AVANADE attraverso appositi libretti informativi. I dipendenti AVANADE che si trovano a lavorare presso la sede di clienti devono invece seguire le norme di sicurezza fornite dal cliente presso il quale si svolge l'attività.

5. Procedure specifiche

5.1 Adempimenti che riguardano gli aspetti di sicurezza e igiene sul lavoro e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego dei dipendenti adibiti a particolari mansioni

5.1.1 Attività sensibili

Tutte le attività dei dipendenti di AVANADE che possono essere svolte presso i locali della Società o presso i locali dei clienti presso i quali i dipendenti di AVANADE operano.

5.1.2 Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001

Un incidente sul lavoro ad un dipendente che abbia come conseguenze la morte o una lesione grave o gravissima costituisce uno dei possibili momenti in cui possono essere commessi i reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il reato di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro potrebbe essere commesso per effetto dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche.

Nelle ipotesi di commissione dei reati contemplati dall'art. 25-septies, la responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per l'ente, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempo. Per "*elusione fraudolenta*" si può considerare l'intenzionalità della sola condotta dell'autore in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte ed implementate dall'azienda

per prevenire la commissione degli illeciti o di condotte "pericolose".

I presupposti sono i seguenti:

1. Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche.
2. Soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione (i.e. tutti i dipendenti).
3. Aggravante, la negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche.
4. Il delitto è colposo, quando l'evento si verifica a causa dell'inosservanza di norme di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica).
5. Il datore di lavoro è responsabile in caso di mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili, alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche (D. Lgs. 81/2008 e art. 2087 c.c.).
6. L'obbligo generale di massima sicurezza possibile deve fare riferimento alle misure che nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata è solo la deviazione del datore di lavoro dagli standard di sicurezza propri, in concreto ed al momento, delle singole diverse attività produttive.
7. L'obbligo del datore di lavoro deve includere forme di protezione oggettiva (misure di protezione) e forme di protezione soggettiva (formazione ed informazione).
8. Il datore di lavoro è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Il rischio è da considerarsi "Remoto", in quanto gli incidenti sul lavoro, sono poco probabili data la tipologia di servizi svolta dai dipendenti AVANADE. La Società, infatti, fornisce servizi di IT e non svolge attività in cantieri edili o produzioni manifatturiere o assimilabili. Gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro riguardano le postazioni di lavoratori addetti a videoterminali.

5.1.3 Policy e procedure aziendali di gestione e controllo

In questa sede, si intendono richiamare le specifiche regole operative e di relativo controllo in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

AVANADE, in ottemperanza alle norme di legge, ha nominato un responsabile interno che controlla e mette in atto tutti gli adempimenti di legge in base alla normativa sulla sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

Le principali Policy o procedure/regole operative aziendali che trattano argomenti inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro sono:

- Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) e Piani della Sicurezza degli insediamenti aziendali
- Piani di gestione dell'Emergenza, evacuazione e primo soccorso (PE) degli insediamenti aziendali
- Libretto informativo "81/2008 Salute e Sicurezza"
- Libretto informativo "Videoterminali lavoro e salute"
- Verbali dei sopralluoghi congiunti tra rappresentanti di AVANADE e del cliente
- Documentazione relativa alla salute e sicurezza del lavoratore fornita dai clienti presso i quali viene svolta l'attività di

AVANADE

- Code of Business Ethics (COBE)

Alla data di aggiornamento del presente Modello la Società ha avviato un progetto finalizzato alla formalizzazione di una procedura di Monitoraggio del rischio derivante dallo stress da lavoro correlato.

Tale procedura, non appena approvata, dovrà intendersi integralmente richiamata tra le presenti Policy o procedure/regole operative aziendali che trattano argomenti inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare, il Libretto informativo "81/2008 Salute e Sicurezza" fornisce informazioni e dettagli relativamente a:

- La prevenzione negli ambienti d'ufficio.
- Attività svolte presso i clienti
- Utilizzo del Videoterminale (VDT)
- Scale Portatili
- Movimentazione Manuale di Carichi (MMC)
- Utilizzo di autovetture
- Utilizzo di appartamenti ad uso foresteria
- Piano di Emergenza
- Planimetrie di emergenza
- Responsabili addetti alla gestione dell'emergenza
- Comportamenti per la prevenzione
- Comportamenti in situazione di emergenza
- Malore, infortunio
- Utilizzo dell'estintore
- Elenco dei contatti in AVANADE (uffici, Servizi di Prevenzione e Protezione aziendali, interni di emergenza, medici competenti, presidi sanitari di zona).

A tal proposito, il D. Lgs. 81/08, per come integrato dagli artt. 20 e 30 del D. Lgs. 106/09, individua nella applicazione di un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti delle Linee Guida UNI INAIL (Linee Guida per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro – SGSL), un criterio "esimente" dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal D. Lgs. 231/01.

6. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV, al fine di garantire un sistema integrato di controllo, diretto a verificare la corretta applicazione delle regole di cui al presente Modello e, in particolare, delle procedure interne in essere, chiede al Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP o delegato) di fornire, almeno annualmente, all'Organismo di Vigilanza e all'Amministratore Delegato, una relazione sull'efficienza ed efficacia delle procedure di prevenzione e protezione interne in materia di sicurezza.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001



Parte Speciale 4

Reati in materia di Riciclaggio e Autoriciclaggio

PARTE SPECIALE – 4 –

Reati in materia di Riciclaggio e di Autoriciclaggio

INDICE

1. Le fattispecie dei reati in materia di Riciclaggio (art. 25 <i>octies</i> del D.Lgs. 231/2001)	116
2. Funzione della Parte Speciale - 4 -	118
3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati di Riciclaggio.....	118
4. Regole generali	119
4.1. AVANADE Principi di controllo generali	119
4.2. I contratti di servizio con fornitori esterni.....	119
4.3. I principi generali di comportamento.....	119
5. Procedure specifiche.....	120
5.1. I rapporti con fornitori e Business Partner a livello nazionale e transazionale.....	120
5.1.1. Attività sensibili.....	120
5.1.2. Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001.....	120
5.1.3. Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo	121
5.2. I rapporti con i clienti	121
5.2.1. Attività sensibili.....	121
5.2.2. Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001.....	121
5.2.3. Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo	122
5.3. I flussi finanziari in entrata.....	123
5.3.1. Attività sensibili.....	123
5.3.2. Potenziale profilo di rischio rispetto al D.Lgs. 231/2001.....	123
5.3.3. Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo	124
5.4. I rapporti infragruppo	125
5.4.1. Attività sensibili.....	125
5.4.2. Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001.....	125
5.4.3. Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo	125
5.5. Attività area Tax e Finance.....	126
5.5.1. Attività sensibili.....	126
5.5.2. Potenziale profilo di rischio rispetto al D.Lgs. 231/2001.....	126
5.5.3. Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo	127
5.6. Attività Gare e Appalti.....	127
5.6.1. Attività sensibili.....	127
5.6.2. Potenziale profilo di rischio rispetto al D.Lgs. 231/2001.....	127
5.6.3. Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo	128
5.7. Data Protection	128
5.7.1. Attività sensibili.....	128
5.7.2. Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001.....	128
5.7.3. Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo	128

1. Le fattispecie dei reati in materia di Riciclaggio (art. 25 *octies* del D. Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di riciclaggio previsti nel D. Lgs. n. 231/2001 all'art 25-*octies* (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio). Tali reati sono stati introdotti nel *corpus* del D. Lgs. 231/2001 attraverso il D. Lgs. 231 del 21 Novembre 2007 (di seguito "*Decreto Antiriciclaggio*") e, per quanto attiene al reato di "*Autoriciclaggio*", dalla L. n. 186/2014.

I reati in materia di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese Extracomunitario, sono qui di seguito elencati:

- *Ricettazione (art. 648 c. p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o a altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

A titolo di esempio, il reato ricorre allorché il dirigente della Società, incaricato di selezionare i fornitori e acquistare beni per la Società, acquisti un bene sottocosto perché proveniente da un delitto (es: furto), con profitto per la Società.

- *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è aumentata, quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

A titolo di esempio, il reato ricorre allorché il dirigente della Società incaricato degli acquisti per la Società, versi quale corrispettivo a un fornitore somme di denaro che sa provenire da un delitto non colposo, al fine di occultarne la provenienza.

- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c. p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La pena è aumentata, quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

A titolo di esempio, il reato ricorre allorché il dirigente della Società acquisti per la Società un macchinario che sa provenire da un delitto (es: furto), utilizzandolo quale cespite aziendale e quindi nell'attività economica della Società.

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Tale ipotesi, nella configurazione base, è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Tuttavia, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Rispetto al reato di autoriciclaggio si osserva che Confindustria, con apposita circolare interna, ha precisato che "*l'autoriciclaggio dovrebbe rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità dell'ente soltanto se il reato-base rientra tra quelli presupposto previsti in via tassativa dal Decreto 231 (...) e i presidi già adottati per prevenire i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita inclusi nell'art. 25-*octies* del Decreto 231 dovrebbero rappresentare una buona base anche per contenere il rischio di realizzazione dell'autoriciclaggio*", sicché "*il Modello organizzativo dovrebbe già prevedere presidi di controllo ad hoc e quindi non necessiterebbe di uno specifico aggiornamento*" (cfr. Circolare n. 19867 del 12.06.2015).

Ciononostante, la Società ha assunto una posizione di estrema prudenza e diligenza promuovendo un risk assessment specifico volto a verificare la necessità di formalizzare presidi ulteriori rispetto a quelli già richiamati nel Modello in relazione ai reati presupposto ritenuti rilevanti.

All'esito del risk assessment condotto è stato ritenuto che il rischio specifico di autoriciclaggio sia già idoneamente monitorato e presidiato nel contesto dell'operatività sociale e che le relative policies global, già applicate anche a livello locale, siano idonei strumenti di presidio contro la commissione del reato di autoriciclaggio, non ravvisando pertanto gap di controllo a livello sostanziale.

Si rende necessario, tuttavia, richiamare formalmente nel Modello le predette policies global che assumono rilevanza quali strumenti di contrasto del rischio di commissione di reati non compresi nel catalogo dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01, ma indirettamente rilevanti quali possibili fonti di profitti illeciti potenzialmente oggetto di autoriciclaggio.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi. Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n.197.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

- la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori ad una determinata soglia specificatamente individuata. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
- l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela;
- affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
- l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
- I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono:
 - gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:
 - banche;
 - poste italiane;
 - società di intermediazione mobiliare (SIM);
 - società di gestione del risparmio (SGR);
 - società di investimento a capitale variabile (SICAV).

- o I professionisti, tra i quali si indicano:
 - i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
 - i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.
- o I revisori contabili.

Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:

- recupero di crediti per conto terzi;
- trasporto di denaro contante;
- gestione di case da gioco;
- offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

L'art. 25 *octies* del Decreto 231 ("*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio*"), può pertanto applicarsi ad AVANADE. In considerazione di quanto sopra, per i reati di Riciclaggio si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Considerato che l'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1.549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali reati si applicano inoltre all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

2. Funzione della Parte Speciale - 4 -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali di AVANADE, nonché dai Consulenti e Business Partner, per come già definiti nella Parte Generale. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree Sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Riciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti del Gruppo e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici che i Dipendenti, gli Organi sociali, i Consulenti e Business Partner di AVANADE in relazione al tipo di rapporto in essere con la società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Si precisa che ulteriori presidi per monitorare e prevenire i reati di Riciclaggio e Autoriciclaggio sono presenti nella Parte Speciale 2 (ad esempio: flussi finanziari, operazioni straordinarie, operazioni relative al Capitale Sociale, acquisti, etc.), nella Parte Speciale 5 in merito alla protezione dei dati e nella Parte Speciale 1 in merito alla gestione di Gare e Appalti.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati di Riciclaggio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, i principali Processi Sensibili, già esposti nella Parte Generale del presente documento, che AVANADE ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

1. I rapporti con fornitori e Business Partner a livello nazionale e transnazionale;
2. I rapporti con clienti

3. I flussi finanziari in entrata;
4. I rapporti infragruppo;
5. attività area Tax & Finance: presidi di tracciabilità dei flussi finanziari e di tesoreria; presidi di controllo contabile; gestione delle operazioni di natura non ordinaria (operazioni sul capitale sociale, acquisizioni, fusioni, scissioni, conferimenti, joint ventures, etc.); rapporti con la Società di Revisione; rapporti economici e fatturazioni intercompany, con focus sulla definizione dei prezzi di trasferimento di beni e/o servizi ; presidi a tutela di regolarità e veridicità delle dichiarazioni fiscali;
6. attività gare e appalti
7. gestione di dati personali.

4. Regole generali

Il sistema dei controlli, adottato dalla Società, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, prevede, con riferimento ai processi sensibili individuati:

- principi di controllo e principi di comportamento “generali”, presenti in tutti i processi sensibili;
- principi di controllo “specifici”, applicati relativamente ai singoli processi sensibili (di cui al successivo cap. 5).

4.1. AVANADE Principi di controllo generali

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- Procedure: esistenza di disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- Tracciabilità: verificabilità ex post del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile, anche tramite apposite evidenze archiviate e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate;
- Segregazione dei compiti: separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla, in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l’intero svolgimento di un processo; tale segregazione è garantita dall’intervento all’interno di un macro-processo aziendale di più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività dei processi;
- Procure e deleghe: formalizzazione di poteri di firma e di rappresentanza coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società.

4.2. I contratti di servizio con fornitori esterni

Alcune dei processi/attività sensibili elencate nel precedente cap. 3 sono gestite da fornitori esterni con i quali la Società ha sottoscritto un contratto di servizio. Tali attività sono svolte in forza degli anzidetti contratti di servizio che regolano formalmente i rapporti tra le parti, assicurando trasparenza in merito all’oggetto delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato. Tali contratti prevedono l’impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. Lgs. n. 231/2001 da parte dell’affidatario.

Le attività svolte in forza di contratti di servizio da Provider esterni sono oggetto di monitoraggio da parte dell’Organismo di Vigilanza, attraverso l’implementazione di flussi informativi e l’attuazione di audit in ambito D. Lgs. n. 231/2001.

4.3. I principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, Consulenti e Business Partner di AVANADE - con riferimento alla rispettiva attività - devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi - che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello - contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore:

- il Codice Etico (COBE);
- Le policies aziendali;
- Le policies ed i regolamenti interni per la qualificazione dei fornitori;
- Le policies ed i regolamenti interni relativi ai flussi finanziari;
- Le policies ed i regolamenti interni relativi ai rapporti infragruppo.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Dipendenti di AVANADE, i Consulenti ed i Business Partner, in relazione al tipo di rapporto in essere con la società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di Riciclaggio;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/business partner anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

5. Procedure specifiche

5.1. I rapporti con fornitori e Business Partner a livello nazionale e transnazionale

5.1.1. Attività sensibili

L'attività di selezione dei fornitori e Business Partner, la conseguente gestione delle prestazioni fornite e la gestione delle fatture relative ai servizi/prodotti forniti.

5.1.2. Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001

L'attività di selezione dei fornitori e/o business partner è un processo strumentale alla commissione dei reati di riciclaggio. La gestione non trasparente del processo di selezione potrebbe portare ad intrattenere rapporti commerciali con soggetti fisici o giuridici dei quali sia nota o sospetta l'appartenenza a organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori dei confini della liceità. L'acquisto o l'impiego di beni di dubbia provenienza, potrebbe costituire la commissione di uno dei reati di riciclaggio. L'attendibilità commerciale di un soggetto può essere verificata sulla base di alcuni indici rilevanti quali:

- Dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali...)
- Entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato.
- Coinvolgimento di "persone politicamente esposte" (come definito all'art.1 dell'Allegato tecnico del D. Lgs. 21 Novembre 2007, n 231)

- Imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali.
- Soggetti che risultino privi di rapporti con aziende di credito.
- Intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime.
- Mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

Il rischio è da considerarsi *"Remoto"*, in quanto AVANDE non commercia beni di valore (come opere d'arte, gioielli, pietre preziose, etc.) e si affida per l'acquisto di beni utilizzati nella propria attività a fornitori che hanno superato i controlli definiti nel processo di qualificazione interna.

È sempre assicurata la tracciabilità delle transazioni commerciali e dei beni acquistati o impiegati.

Vi è una separazione di poteri/funzioni tra l'acquisto ed il pagamento: l'acquisto, richiesto dai Directors, viene effettuato con fornitori qualificati dal Procurement e in base a livelli predefiniti dalla policy 104. Il pagamento viene effettuato tramite bonifici bancari dalla Contabilità (Controllership), dopo la ricezione della fattura e la conferma del servizio reso e l'approvazione del management della Controllership.

5.1.3. Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo

In questa sede, si intendono richiamare le specifiche regole operative e di relativo controllo nei rapporti con fornitori e Business Partner.

Le principali Policy o procedure/regole operative aziendali sono:

- Policy 0151 - Global Policy – Preventing Money Laundering and Terrorist Financing; che delinea gli obblighi di AVANADE rispetto alla normativa antiriciclaggio; definisce le attività vietate e fornisce degli indicatori di anomalia utili al fine di identificare potenziali segnali di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo
- Policy 1327 – Business Development Agents and Other Business Intermediaries che definisce la procedura di ingaggio delle parti terze finalizzata a garantire che le attività vengano svolte in modo onesto ed etico
- Policy 0931 – Procurement of Good and Services; che definisce principi e le procedure da applicare in fase di acquisto di beni/servizi in favore della Società
- Policy 0104 – Procurement Approval and Payment Authorization. (La policy 104 oltre a definire i livelli di approvazione degli acquisti, definisce anche i livelli di approvazione di ogni tipo di esborso in denaro)
- Requisition-to-Pay guidelines (linee guida per il processo di acquisto di beni e servizi e per le attività di verifica e pagamento delle fatture fornitori)
- Procedura fornitori (emissione ordini a fornitori)

Tali procedure sono disponibili su un sito dedicato al quale hanno accesso tutti i dipendenti AVANADE.

- Code of Business Ethics (COBE)

5.2. I rapporti con i clienti

5.2.1. Attività sensibili

Le attività commerciali (opportunità, contratti) con clienti di AVANADE.

5.2.2. Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001

Una gestione non trasparente del processo di gestione delle opportunità e delle transazioni finanziarie con i clienti potrebbe

portare ad intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici): dei quali sia nota o sospetta l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, o dei quali non sia verificabile l'attendibilità commerciale. L'attendibilità commerciale di un soggetto può essere verificata sulla base di alcuni indici rilevanti quali:

- Dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali...)
- Entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato.
- Coinvolgimento di "persone politicamente esposte" (come definito all'art.1 dell'Allegato tecnico del D. Lgs. 21 Novembre 2007, n 231).
- Imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali.
- Soggetti che risultino privi di rapporti con aziende di credito.
- Intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime.
- Mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

Il rischio è da considerarsi "Remoto", in quanto:

- Una verifica sull'attendibilità del cliente viene svolta in fase di approvazione dell'opportunità da parte del Senior Executive responsabile del contratto, del Client Group Head e dai vari livelli o comitati di approvazione del Gruppo in base alle policy di AVANADE.
- L'inserimento di un nuovo cliente nell'anagrafica del Gruppo AvanaDE o di una nuova opportunità di Business viene sottoposta alla approvazione di un soggetto a ciò deputato.
- I Directors, che hanno come ruolo la responsabilità dei progetti e delle relazioni con i clienti, non hanno accesso ai conti correnti bancari.
- AVANADE non commercia beni di valore (come preziosi, opere d'arte, etc.).
- Vi è una separazione di poteri/funzioni tra la vendita e l'incasso: per la vendita, il servizio svolto viene fatturato dall'amministrazione/Finance (BASC), sulla base di un contratto firmato con il cliente. Le fatture sono registrate nel sistema contabile. Gli incassi avvengono solo tramite bonifici bancari su conti correnti gestiti dalla controllership che verifica la congruità dell'incasso con la fattura emessa.
- L'importo fatturato è sempre supportato dai servizi svolti, definiti nel contratto sottoscritto con il cliente.
- È sempre assicurata la tracciabilità attraverso i sistemi contabili delle transazioni commerciali e degli incassi ricevuti.

5.2.3. Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo

In questa sede, si intendono richiamare le specifiche regole operative e di relativo controllo nella gestione delle attività commerciali (opportunità, contratti) con clienti di AVANADE.

Le principali Policy o procedure/regole operative aziendali sono:

- Policy 0151 - Global Policy – Preventing Money Laundering and Terrorist Financing, che delinea gli obblighi di AVANADE rispetto alla normativa antiriciclaggio, definisce le attività vietate e fornisce degli indicatori di anomalia utili al fine di identificare potenziali segnali di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.
- Policy 0055AVA- Performing Services in New Countries and Hight Risk Countries, che prevede appositi step autorizzativi ed il coinvolgimento di più funzioni nella valutazione in merito alla opportunità di intraprendere relazioni commerciali

e/o progetti con soggetti residenti in Paesi che presentano particolari fattori di rischio, tra l'altro, sotto il profilo dell'antiriciclaggio.

- Policy 0110AVA – Contracting General, che definisce I principi base adottati dalla Società nello sviluppo, negoziazione ed esecuzione dei contratti con i propri clienti
- Policy 0017 – Engagement Quality Assurance
- Policy 0048 – Inventory, Receivables, and Reserve Management, che fornisce una visione d'insieme dei principi applicati dalla Società in materia di inventario e crediti
- Policy 0104 – Procurement Approval and Payment Authorization (La policy 104 oltre a definire i livelli di approvazione degli acquisti, definisce anche i livelli di approvazione di ogni tipo di esborso in denaro)
- Policy 0705 –Reporting for new bookings, che fornisce le linee guida per la corretta e puntuale registrazione delle registrazioni contabili da parte della Società in relazione ai contratti in essere
- Policy 0750 – International temporary transfers for Groups
- Policy 0003 – Global treasury management, volta a regolamentare le attività e le operazioni di tesoreria
- Code of Business Ethics (COBE)

5.3. I flussi finanziari in entrata

5.3.1. Attività sensibili

Le attività commerciali (opportunità, contratti) con clienti di AVANADE, le transazioni finanziarie, tutte le operazioni che riguardano la riscossione di denaro.

5.3.2. Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001

Una gestione non trasparente del processo di esecuzione delle transazioni finanziarie o della riscossione di denaro potrebbe portare ad intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici): dei quali sia nota o sospetta l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, o dei quali non sia verificabile l'attendibilità commerciale. L'attendibilità commerciale di un soggetto può essere verificata sulla base di alcuni indici rilevanti quali:

- Dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali etc.).
- Entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato.
- Coinvolgimento di "persone politicamente esposte" (come definito all'art.1 dell'Allegato tecnico del D. Lgs. 21 Novembre 2007, n 231).
- Imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali.
- Soggetti che risultino privi di rapporti con aziende di credito.
- Intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime.
- Mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

Il rischio è da considerarsi "Remoto", in quanto:

- AVANADE non utilizza per le proprie transazioni di acquisto o di riscossione, denaro contante.

- Tutte le transazioni di acquisto e vendita sono effettuate tramite bonifici bancari, od in rari casi, quando specificatamente richiesto, tramite assegni circolari. Gli assegni liberi sono utilizzati con un limitato numero di fornitori per l'acquisto di marche da bollo.
- Non vi è la possibilità di effettuare dei versamenti di denaro contante.
- I Directors, che hanno come ruolo la responsabilità dei progetti e delle relazioni con i clienti, non hanno accesso ai conti correnti bancari.
- L'accesso ai conti correnti bancari è limitato ai managers della funzione Finance, all'Amministratore Delegato di AVANADE, nonché ai soggetti appartenenti ad Accenture S.p.A. con la quale è stato sottoscritto un contratto di servizi per la gestione dei rapporti con le banche (anche per il tramite di apposite procure).
- Non vi è possibilità di ricevere denaro/incassi, non giustificati da una fattura per prestazione di servizi. A questo proposito da sottolineare che attraverso il sistema contabile è possibile identificare per ogni incasso la relativa fattura. Vi sono specifici controlli sugli incassi non ancora abbinati ad una fattura.
- I contratti intercompany contengono l'esatta identificazione della controparte aziendale e tengono conto dei rapporti di servizio effettivamente in essere.
- AVANADE non commercia beni di valore (come preziosi, opere d'arte, etc.).
- Vi è una separazione di poteri/funzioni tra gli addetti alla vendita e all'esecuzione dei servizi e gli addetti alla fatturazione e all'incasso. Gli incassi avvengono solo tramite bonifici bancari su conti correnti gestiti dalla funzione Finance, supportata da Accenture S.p.A., che verifica la congruità dell'incasso con la fattura emessa.
- E' sempre assicurata la tracciabilità attraverso i sistemi contabili delle transazioni commerciali e degli incassi ricevuti.

5.3.3. Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo

In questa sede, si intendono richiamare le specifiche regole operative e di relativo controllo nelle transazioni finanziarie o di riscossione di denaro.

Le principali Policy o procedure/regole operative aziendali sono:

- Policy 0151 - Global Policy – Preventing Money Laundering and Terrorist Financing, che delinea gli obblighi di AVANADE rispetto alla normativa antiriciclaggio; definisce le attività vietate e fornisce degli indicatori di anomalia utili al fine di identificare potenziali segnali di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo
- Policy 0048 – Inventory, Receivables, and Reserve Management, che fornisce una visione d'insieme dei principi applicati dalla Società in materia di inventario e crediti
- Policy 0104 – Procurement Approval and Payment Authorization (La Policy 104 oltre a definire I livelli di approvazione degli acquisti, definisce anche i livelli di approvazione di ogni tipo di esborso in denaro)
- Policy 0750 – International temporary transfers for Groups
- Policy 0003 – Global treasury management, volta a regolamentare le attività e le operazioni di tesoreria
- Policy 0200 – Accounting for Customer Contracts, che ha lo scopo di garantire l'applicazione di una metodologia unica in tutte le società del Gruppo per l'identificazione delle entrate e delle spese relative ai contratti sottoscritti dai Clienti, in conformità con i principi contabili USA (c.d. US GAAP)
- Policy 0201 – Estimates-at-completion, che ha lo scopo di garantire l'applicazione di una metodologia unica in tutte le società del Gruppo per l'identificazione delle entrate e delle spese relative ai contratti di consulenza (gestionale o tecnologica) e di servizi outsourcing e system integration, in conformità con i principi contabili US GAAP;

- Policy 1327 – Business Development Agents and Other Business Intermediaries, stabilisce una procedura di ingaggio di terze parti, definite a seconda dei casi Business Development Agent e Business Intermediaries, volta a garantire che le attività vengano svolte in modo onesto ed etico
- Code of Business Ethics (COBE)

Si precisa che la Società, ha implementato un set di controlli relativi all'attività di Financial Reporting idonei a soddisfare i requisiti di trasparenza e controllo dei processi contabili imposti dal Sarbanes Oxley Act.

5.4. I rapporti infragruppo

5.4.1. Attività sensibili

Le attività finanziarie tra società del Gruppo AvanaDe locali o di diverse nazioni.

5.4.2. Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001

Una gestione non trasparente del processo di gestione delle transazioni finanziarie tra società del Gruppo AvanaDe locali o di diverse nazioni potrebbe occultare un'attività inclusa nei reati di riciclaggio.

Le attività e le transazioni finanziarie infragruppo sono regolate da accordi scritti tra le parti, regolati dalle relative policy aziendali, che definiscono processi operativi e autorizzativi. Le transazioni infragruppo sono generalmente relative al pagamento di royalties o servizi svolti da/per consorelle. Ogni transazione finanziaria tra le società del gruppo viene effettuata tramite strumenti tracciabili e mai tramite denaro contante. Gli accordi intercompany in vigore sono finalizzati ad agevolare l'interazione tra le società appartenenti allo stesso, garantendo lo sfruttamento di sinergie ed economie di scala. Ogni società, accedendo alla rete di accordi, ha la possibilità di ricevere da (e/o fornire alle) altre partecipanti servizi e attività, che altrimenti dovrebbe acquistare dall'esterno, a condizioni meno vantaggiose.

I corrispettivi riconosciuti a fronte dei servizi sono considerati a "valore di mercato" e supportati da uno studio di Transfer Pricing predisposto nel rispetto delle Linee Guida OCSE, uniforme per tutto il Gruppo.

Il rischio è da considerarsi "Remoto" in quanto:

- AVANADE non utilizza per le proprie transazioni di acquisto o di riscossione, denaro contante. Tutte le transazioni di acquisto e vendita sono effettuate tramite bonifici bancari, od in rari casi, quando specificatamente richiesto, tramite assegni circolari.
- Non vi è la possibilità di effettuare dei versamenti di denaro contante.
- Non vi è possibilità di ricevere denaro/incassi, non giustificati da una fattura per prestazione di servizi o royalties. A questo proposito da sottolineare che attraverso il sistema contabile è possibile identificare per ogni incasso la relativa fattura. Vi sono specifici controlli sugli incassi non ancora abbinati ad una fattura.
- AVANADE non commercia beni di valore (come preziosi, opere d'arte, etc.).
- È sempre assicurata la tracciabilità attraverso i sistemi contabili delle transazioni commerciali e degli incassi ricevuti.

5.4.3. Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo

In questa sede, si intendono richiamare le specifiche regole operative e di relativo controllo nelle transazioni finanziarie o di riscossione di denaro.

Le principali Policy o procedure/regole operative aziendali sono:

- Policy 0151 – Global Policy – Preventing Money Laundering and Terrorist Financing, che delinea gli obblighi di AVANADE rispetto alla normativa antiriciclaggio; definisce le attività vietate e fornisce degli indicatori di anomalia utili al fine di identificare potenziali segnali di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo
- Policy 0820 – Global Tax Equalization, che ha lo scopo di garantire un sistema fiscale equo e paritario per i Dipendenti inviati per incarichi temporanei fuori dal proprio paese di origine

- Policy 1143 – Tax Review of Inter-Company Transactions, che fornisce linee guida per la movimentazione transnazionale dei fondi liquidi tra società del Gruppo oltre i confini nazionali;
- Policy 1149 – Communications with Tax Officials, che indica i ruoli e le responsabilità dei Dipendenti nelle comunicazioni con le autorità fiscali relative ad affari concernenti la Società;
- Policy 0818 – Cross Company Code External Project Set Up, che indica le modalità per gestire i rischi fiscali associate a client operanti con più di una società appartenente al Gruppo
- Policy 0048 – Inventory, Receivables, and Reserve Management che fornisce una visione d’insieme dei principi applicati dalla Società in materia di inventario e crediti
- Policy 0104 – Procurement Approval and Payment Authorization (La Policy 104 oltre a definire i livelli di approvazione degli acquisti, definisce anche i livelli di approvazione di ogni tipo di esborso in denaro)
- Policy 0750 – International temporary transfers for Groups
- Policy 0003 – Global treasury management (anche e con specifico riferimento alle sezioni dedicate a Intercompany Dividends, Intercompany Financing, Cash and Liquidity Management, Tax and Accounting)
- Policy 1303 - Approval and Documentation Requirements for Significant Transactions, che ha l’obiettivo di identificare le operazioni della Società che richiedono la redazione di un apposito memo sulle modalità di contabilizzazione (c.d. Accounting Treatment Memo, ATM) e quelle che richiedono la revisione e approvazione di un ATM dalla Capogruppo Europea. La policy indica inoltre le modalità di redazione e approvazione degli ATM
- Policy 1099 - Authority to engage in Treasury Activities, che individua i soggetti con poteri di compiere attività finanziarie per conto della Società
- Code of Business Ethics (COBE)

Si precisa che la Società, per consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati ed escludere l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 1 comma 2 D. Lgs. 471/1997, predispone la cd. Documentazione Nazionale relativa ai prezzi di trasferimento infragruppo ai sensi dell’art. 26 del D. L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, e del successivo Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate Prot. 2010/137654.

5.5. Attività area Tax e Finance

5.5.1. Attività sensibili

- presidi di tracciabilità dei flussi finanziari e di tesoreria
- presidi di controllo contabile
- gestione delle operazioni di natura non ordinaria (operazioni sul capitale sociale, acquisizioni, fusioni, scissioni, conferimenti, joint ventures, etc.)
- rapporti con la Società di Revisione
- rapporti economici e fatturazioni intercompany, con focus sulla definizione dei prezzi di trasferimento di beni e/o servizi
- presidi a tutela di regolarità e veridicità delle dichiarazioni fiscali.

5.5.2. Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001

Le attività nell’area Tax and Finance possono essere un processo strumentale alla commissione dei reati di autoriciclaggio, quali possibili fonti criminose di utilità in relazione alle attività tipiche della Società.

Il rischio è da considerarsi *“Remoto”*, in quanto già idoneamente monitorato e presidiato nel contesto dell’operatività sociale, nonché in considerazione dell’interpretazione al momento accolta dalla Giurisprudenza penale che vi sia autoriciclaggio solo a fronte di attività economiche o finanziarie dotate di *“capacità dissimulatoria”* nell’occultamento dell’origine delittuosa del denaro o dei beni.

5.5.3. Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo

In questa sede, si intendono richiamare le specifiche regole operative e di relativo controllo nell’area Tax and Finance.

Le principali Policy o procedure/regole operative aziendali sono:

- Policy 0151 - Global Policy – Preventing Money Laundering and Terrorist Financing, che delinea gli obblighi di AVANDE rispetto alla normativa antiriciclaggio, definisce le attività vietate e fornisce degli indicatori di anomalia utili al fine di identificare potenziali segnali di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo
- Policy 0055AVA- Performing Services in New Countries and Hight Risk Countries, che prevede appositi step autorizzativi ed il coinvolgimento di più funzioni nella valutazione in merito alla opportunità di intraprendere relazioni commerciali e/o progetti con soggetti residenti in Paesi che presentano particolari fattori di rischio, tra l’altro, sotto il profilo dell’antiriciclaggio
- Policy 0003 - Global Treasury Management (Con specifico riferimento alle sezioni dedicate a Intercompany Dividends, Intercompany Financing, Cash and Liquidity Management, Tax and Accounting)
- Policy 0071 – Income Tax Filing requirements (e annesse), che individua gli standard per l’archiviazione corretta e tempestiva di conti finanziari, dichiarazioni dei redditi sulle entrate della Società, e tutte le tasse non derivanti da entrate
- Policy 1099 - Authority to engage in Treasury Activities, che individua i soggetti con potere di compiere attività finanziarie per conto della Società
- Policy 1303 - Approval and Documentation Requirements for Significant Transactions, che ha l’obiettivo di identificare le operazioni della Società che richiedono la redazione di un apposito memo sulle modalità di contabilizzazione (c.d. Accounting Treatment Memo, ATM) e quelle che richiedono la revisione e approvazione di un ATM dalla Capogruppo Europea. La policy indica inoltre le modalità di redazione e approvazione degli ATM
- Policy 0820 – Global Tax Equalization, che ha lo scopo di garantire un sistema fiscale equo e paritario per i Dipendenti inviati per incarichi temporanei fuori dal proprio paese di origine
- Policy 1143 - Tax Review of Inter-Company Transactions, che fornisce linee guida per la movimentazione transnazionale dei fondi liquidi tra società del Gruppo oltre i confini nazionali
- Policy 1149 - Communications with Tax Officials, che indica i ruoli e le responsabilità dei Dipendenti nelle comunicazioni con le autorità fiscali relative ad affari concernenti la Società.

Si precisa che è localmente prevista idonea evidenza della concreta implementazione presso la Società, in relazione alla propria specifica struttura e operatività, dei controlli stabiliti nelle suddette policies a livello di Gruppo.

Si precisa, inoltre, che la Società, ha implementato un set di controlli relativi all’attività di Financial Reporting idonei a soddisfare i requisiti di trasparenza e controllo dei processi contabili imposti dalla Sarbanes Oxley Act.

5.6. Attività Gare e Appalti

5.6.1. Attività sensibili

Le attività nell’area Gare e Appalti

5.6.2. Potenziale profilo di rischio rispetto al D.Lgs. 231/2001

Le attività nell'area gare e appalti possono essere un processo strumentale alla commissione dei reati di autoriciclaggio, quali possibili fonti criminose di utilità in relazione alle attività tipiche della Società

Il rischio è da considerarsi *"Remoto"*, in quanto già idoneamente monitorato e presidiato nel contesto dell'operatività sociale, nonché in considerazione dell'interpretazione accolta dalla giurisprudenza penale che vi sia autoriciclaggio solo a fronte di attività economiche o finanziarie dotate di *"capacità dissimulativa"* nell'occultamento dell'origine delittuosa del denaro o dei beni.

5.6.3. Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo

In merito alle policies e procedure relative all'area gare e appalti, vedi Parte Speciale n 1 e Parte Speciale n 2 e tutte le relative policies e procedure ivi richiamate.

5.7. Data Protection

5.7.1. Attività sensibili

Tutte le attività del personale di AVANDE che riguardano il trattamento di dati informatici dei clienti.

5.7.2. Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001

Le attività legate alla Data Protection possono essere un processo strumentale alla commissione dei reati di autoriciclaggio, quali possibili fonti criminose di utilità in relazione alle attività tipiche della Società in caso di eventuale trattamento illecito dei dati.

Il rischio è da considerarsi *"Remoto"*, in quanto già idoneamente monitorato e presidiato nel contesto dell'operatività sociale, nonché in considerazione dell'interpretazione accolta dalla Giurisprudenza penale che vi sia autoriciclaggio solo a fronte di attività economiche o finanziarie dotate di *"capacità dissimulativa"* nell'occultamento dell'origine delittuosa del denaro o dei beni

5.7.3. Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo

In merito alle policies e procedure relative alla Data Protection, vedi Parte Speciale n 5 e tutte le relative policies e procedure ivi richiamate.

6. I controlli dell'OdV

Il compito di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di Riciclaggio è quello di monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex D. Lgs.231/2001



Parte Speciale 5

Reati informatici e trattamento illecito di dati

PARTE SPECIALE – 5 –

Reati informatici e trattamento illecito di dati

INDICE

1.	Le fattispecie dei reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001).....	131
2.	Funzione della Parte Speciale - 5 -	135
3.	Processi Sensibili nell’ambito dei reati informatici	135
4.	Regole generali.....	135
4.1.	Principi di controllo generali	136
4.2.	I contratti di servizio con provider esterni.....	136
4.3.	Principi generali di comportamento.....	136
5.	Procedure specifiche.....	137
5.1.	Gestione IT	137
5.1.1.	Attività sensibili.....	137
5.1.2.	Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001.....	137
5.1.3.	Principi deontologici e indicazioni comportamentali di riferimento	137
5.1.4.	Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo	141
5.2.	Trattamento di dati informatici dei clienti	141
5.2.1.	Attività sensibili.....	141
5.2.2.	Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001.....	141
5.2.3.	Policy e procedure aziendali di gestione e controllo	142
5.3.	Trattamento di dati informatici dei dipendenti	145
5.3.1.	Attività sensibili.....	145
5.3.2.	Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001.....	145
5.3.3.	Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo	146
6.	I controlli dell’OdV	146

1. Le fattispecie dei reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati informatici e trattamento illecito di dati. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 24-bis.

• *Documenti informatici (491-bis c.p.)*

L'art. 491-bis c.p. punisce le falsità previste dal capo III del codice penale riguardanti un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.

Quanto all'identificazione del concetto di "*documento informatico pubblico*", un'indicazione può desumersi dalla giurisprudenza formatasi in materia di falsità in documenti cartacei, secondo la quale non tutti i documenti provenienti dalla pubblica amministrazione sono "*pubblici*", dovendosi intendere come tali quei documenti la cui redazione sia espressione di esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

Quanto alla nozione di "*efficacia probatoria*", si fa presente che ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale è attribuita rilevanza probatoria ai documenti informatici formati nel rispetto di regole tecniche che garantiscano l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento (firma digitale "*forte*", cioè firma elettronica la cui provenienza e integrità è stata preventivamente certificata da un ente certificatore legalmente autorizzato).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società falsifichi un documento informatico pubblico, avente efficacia probatoria.

• *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.)*

L'articolo 615-ter c.p. punisce chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Per "*sistema informatico*" deve intendersi qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compiono l'elaborazione automatica di dati.

Per "*sistema telematico*" si intende un sistema combinato di apparecchiature, idoneo alla trasmissione a distanza di dati e informazioni, attraverso l'impiego di tecnologie dedicate alle comunicazioni.

Il reato in esame non necessita dell'elusione o della violazione di sistemi protettivi, in quanto "*abusivamente*" è da intendersi come atto contrario alla manifestazione di volontà di chi dispone legittimamente del sistema (accesso o mantenimento non autorizzato).

Le misure che sono richieste perché si possa considerare protetto il sistema sono da ritenersi come qualsiasi meccanismo di selezione dei soggetti abilitati all'accesso al sistema informatico, anche quando si tratti di strumenti esterni al sistema e meramente organizzativi. Il reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto dalle misure di sicurezza (ad es., tramite un apposito programma "*spyware*"), ovvero vi si mantenga, contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

• *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici*

o telematici (615-quater c.p.)

L'art. 615-*quater* c.p. punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Oggetto giuridico della tutela penale è la riservatezza delle chiavi di accesso (password) a programmi riservati. Le condotte punite consistono nel:

- procurarsi abusivamente una chiave d'accesso, cioè adoperarsi per venirne in possesso illegittimamente;
- riprodurre una delle chiavi d'accesso, cioè replicarla abusivamente;
- diffondere, comunicare o consegnare le chiavi d'accesso;
- fornire indicazioni idonee a superare le barriere di accesso al sistema.

Il reato si realizza, ad esempio, allorché un rappresentante o un dipendente della Società si procuri un codice d'accesso (password, smartcard) idoneo a introdursi da remoto in una determinata rete aziendale.

• *Diffusione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.)*

L'art. 615-*quinquies* c.p. punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Scopo della norma è punire la diffusione dei c.d. "virus".

Da notare che la presente norma non riguarda solo il software – ovvero le condotte afferenti a programmi informatici - ma anche l'hardware e tutte quelle apparecchiature e dispositivi il cui funzionamento sia idoneo a danneggiare un sistema informatico, ovvero ad alterarne il funzionamento.

Il reato si realizza, per esempio, allorché un rappresentante o un dipendente della Società diffonda un programma virus (ad esempio, attraverso posta elettronica o chiave USB) all'interno di un determinato sistema informatico aziendale, con lo scopo di minare la funzionalità del sistema stesso.

• *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.)*

L'art- 617-*quater* c.p. punisce chiunque fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle suddette comunicazioni.

Va precisato che per "intercettazione" deve intendersi qualsiasi forma di presa di conoscenza, con o senza registrazione,

che avvenga *"fraudolentemente"*, cioè con mezzi e modalità che implicano frode o inganno; per *"rivelazione"* deve intendersi qualsiasi forma di divulgazione delle comunicazioni.

Il presente reato è un reato di danno, poiché la fattispecie si realizza qualora la lesione sia accertata.

Il reato si realizza, ad esempio, allorché un rappresentante o un dipendente della Società invii in continuazione messaggi di posta elettronica (spam) ad una determinata azienda, così rallentando o bloccando la sua rete o il suo servizio di posta elettronica.

- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.).*

L'art. 617-quinquies c.p. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Trattasi di una tutela anticipata rispetto alla precedente fattispecie: non viene punita, qui, l'attività di intercettazione, interruzione o impedimento di comunicazioni informatiche o telematiche, bensì la predisposizione di tecnologie idonee a tali scopi.

Il presente reato si configura come reato di pericolo concreto: il giudice dovrà accertare in concreto se l'apparecchiatura installata sia idonea, o meno, ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche.

Il reato si realizza, per esempio, allorché un rappresentante o un dipendente della Società installa nei terminali aziendali di una determinata azienda un software (*"trojanhorse"* o *"spyware"*) che consente di intercettare comunicazioni informatiche o telematiche.

- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-bis c.p. punisce chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Questo reato è classificato come reato contro il patrimonio ed è punibile solo a querela della persona offesa; l'oggetto di tutela del reato è l'integrità di un particolare aspetto del patrimonio definibile come *"patrimonio informatico"*.

Nel reato di danneggiamento informatico rientra l'attività di chi distrugge, deteriora o rende inservibili sistemi informatici altrui, indipendentemente se ciò avvenga per trarre profitto o semplicemente per vandalismo.

Il reato si realizza, per esempio, allorché un rappresentante o un dipendente della Società, eventualmente con il concorso di un hacker, modifichi il sito web di una determinata azienda, facendo apparire informazioni false o tali da compromettere la reputazione dell'azienda.

- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-ter c.p. punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro

ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Il legislatore ha inteso punire più gravemente il danneggiamento di dati con rilevanza non meramente privatistica, bensì pubblici o privati di pubblica utilità (es: reti di telecomunicazione, banche dati contenenti dati anagrafici, sanitari, pensionistici).

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è aumentata.

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-quater c.p. punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Trattasi di tutela rinforzata rispetto all'ipotesi di cui all'art. 635-bis c.p.: nel caso in esame, difatti, si ha danneggiamento dell'intero sistema (e non soltanto di dati e informazioni), nel senso che il danneggiamento di dati e informazioni è tale da rendere inservibile il sistema o da ostacolarne gravemente il funzionamento.

Come già precisato, per "sistema informatico" deve intendersi qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate che compiono l'elaborazione automatica di dati; per "sistema telematico", un sistema combinato di apparecchiature, idoneo alla trasmissione a distanza di dati e informazioni, attraverso l'impiego di tecnologie dedicate alle comunicazioni.

Il reato si realizza, ad esempio, allorché un rappresentante o un dipendente della Società trasmette un'e-mail contenente un virus ai sistemi informatici appartenenti a una determinata azienda, provocando un malfunzionamento grave del sistema informatico tale da paralizzare l'attività lavorativa dell'azienda.

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.)*

Il reato sussiste se il fatto di cui all'articolo 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena, peraltro, è aumentata se dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile.

Per la sussistenza del reato è richiesto che il sistema sia di "pubblica utilità", indipendentemente dalla circostanza che ne sia titolare un soggetto pubblico ovvero privato.

Il reato si realizza, per esempio, allorché un rappresentante o un dipendente della Società inserisca dei virus nei sistemi informatici della società che fornisce energia elettrica alla Società, provocando un malfunzionamento del sistema di rendicontazione dei Kw consumati dalla Società.

- *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.)*

L'art. 640-quinquies c.p. punisce il soggetto che presti servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il

rilascio di un certificato qualificato.

Si tratta di reato *"proprio"*, che può essere commesso soltanto dal soggetto che presta servizi di certificazione di firme elettroniche o a servizi a questi connessi.

Resta tuttavia possibile il concorso del soggetto *extraneus* che abbia fornito un contributo efficiente, sia morale che materiale, alla realizzazione della condotta tipica.

Il reato si realizza, per esempio, allorché un rappresentante o un dipendente della Società istighi il soggetto certificatore di firma elettronica a violare gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio del certificato, allo scopo di procurare un ingiusto profitto per la Società o un danno ad altri.

2. Funzione della Parte Speciale - 5 -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da tutti i dipendenti e/o business partner nell'ambito delle loro attività e gestione di dati informatici.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. dettagliare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali e i collaboratori esterni di AVANADE sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati informatici

I principali Processi Sensibili, già esposti nella Parte Generale del presente documento, che AVANADE ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

- Gestione IT (i.e. sistemi informatici, banche dati, sistemi telematici, reti informatiche [intranet, siti web, ecc.]
- Tutte le attività del personale di AVANADE che riguardano il trattamento di dati informatici dei clienti
- Tutte le attività del personale di AVANADE che riguardano il trattamento di dati informatici dei Dipendenti

4. Regole generali

Il sistema dei controlli, adottato dalla Società, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, prevede con riferimento ai processi sensibili individuati:

- principi di controllo e principi di comportamento *"generali"*, presenti in tutti i processi sensibili;
- principi di controllo *"specifici"*, applicati relativamente ai singoli processi sensibili (di cui al successivo cap. 5).

4.1\ Principi di controllo generali

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- Procedure: esistenza di disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- Tracciabilità: verificabilità ex post del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite apposite evidenze archiviate e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate;
- Segregazione dei compiti: separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla, in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo; tale segregazione è garantita dall'intervento all'interno di un macro-processo aziendale di più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività dei processi;
- Procure e deleghe: formalizzazione di poteri di firma e di rappresentanza coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

4.2. I contratti di servizio con provider esterni

Alcune dei processi/attività sensibili elencate nel precedente cap. 3 sono gestite da provider esterni con i quali la Società ha sottoscritto un contratto di servizio.

Tali attività sono svolte in forza degli anzidetti contratti di servizio che regolano formalmente i rapporti tra le parti, assicurando trasparenza in merito all'oggetto delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. Lgs. n. 231/2001 da parte del provider esterno.

Le attività svolte in forza di contratti di servizio da provider esterni sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza, attraverso l'implementazione di flussi informativi e l'attuazione di audit in ambito D. Lgs. n. 231/2001.

4.3 Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali di AVANADE – in via diretta – sia ai Consulenti e ai Business Partner in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 *bis* del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nello svolgimento delle proprie attività ogni dipendente è tenuto a seguire a rispettare il Codice Etico di AVANADE, le policy, gli standard di sicurezza relativi alla gestione dei dati, il codice in materia di sicurezza e protezione dei dati

personali.

5. Procedure specifiche

5.1 Gestione IT

5.1.1. Attività sensibili

Tutte le attività di AVANADE relative alla gestione dei sistemi informatici, delle banche dati, dei sistemi telematici, delle reti informatiche (intranet, siti web, ecc.)

5.1.2. Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001

Le attività di gestione dei sistemi informatici, delle banche dati, dei sistemi telematici, delle reti informatiche (intranet, siti web, ecc.) costituiscono i processi in cui possono essere commessi i reati informatici descritti alla Sezione 1 di questa parte speciale.

I reati potrebbero essere commessi attraverso l'accesso abusivo ai dati, la loro manomissione, distruzione, modifica, nonché attraverso il danneggiamento dei sistemi informatici o telematici, l'introduzione, o la diffusione di apparecchiature che permettano il danneggiamento dei sistemi informatici o telematici; l'intercettazione, l'impedimento, o l'interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

In linea teorica, i reati sopra menzionati possono essere astrattamente commessi da tutte le funzioni aziendali.

La responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio o un interesse per l'ente, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto nel reperimento non autorizzato di informazioni confidenziali di interesse per AVANADE, il danneggiamento, la distruzione, modifica o manomissione di dati di interesse per AVANADE, l'introduzione di sistemi atti a danneggiare i sistemi informatici al fine di ottenerne un vantaggio; l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni informatiche al fine di trarne un vantaggio.

Alla luce dell'attività svolta da AVANADE il rischio è da considerarsi "Alto",

Pertanto, al fine di assicurare la massima trasparenza nell'attività di gestione dei sistemi informatici, delle banche dati, dei sistemi telematici, delle reti informatiche (intranet, siti web, ecc.), nonché la ragionevole prevenzione dei potenziali comportamenti illeciti sopra riportati, AVANADE fonda il proprio modello organizzativo, di gestione e di controllo sui seguenti "protocolli":

- Principi deontologici e indicazioni comportamentali di riferimento nella gestione dell'attività considerata (si veda 5.1.3).
- Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo (si veda 5.1.4).

5.1.3. Principi deontologici e indicazioni comportamentali di riferimento

La Società e, in particolare, coloro i quali rivestono posizioni rilevanti nell'utilizzo e nell'amministrazione dei sistemi informatici, devono ispirare la loro azione ai seguenti principi di comportamento:

- **Riservatezza:** garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette nel corso dell'intero ciclo di vita dell'informazione, sia in formato elettronico che cartaceo, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- **Integrità:** garanzia che qualunque dato, sia in formato elettronico che cartaceo, sia esatto, affidabile, corretto ed aggiornato. Si deve garantire non solo che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati, ma anche che i soggetti autorizzati non alterino o falsifichino le informazioni, che devono essere sempre corrette, esatte ed affidabili;
- **Disponibilità:** garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

È fatto divieto di:

- utilizzare gli strumenti informativi per finalità estranee alle mansioni assegnate, per scopi personali o per scopi illeciti;
- falsificare, in tutto o in parte, alterare, contraffare, abusivamente redigere, distruggere, sopprimere od occultare documenti informatici di qualsiasi tipologia (es. scritture private, contratti, dichiarazioni certificati o autorizzazioni amministrative) o simularne copia, nonché fare qualsiasi utilizzo di documenti come sopra formati;
- introdursi abusivamente (con qualsiasi mezzo, anche utilizzando password o codici di autenticazione altrui o illecitamente acquisiti) in un sistema informatico o telematico, di altri utenti, di società o di terzi, ovvero mantenersi all'interno del sistema stesso contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto esclusivo di accedere allo stesso, ovvero accedere ad aree del sistema per le quali non si ha autorizzazione (ad es. accedendo a banche dati per le quali non si è stati autorizzati);
- tentare di aggirare i sistemi di sicurezza interni al fine di effettuare operazioni non previste per il profilo di autorizzazione attribuito dal proprio responsabile di funzione e/o dal responsabile servizi informatici;
- divulgare in ambito esterno od interno informazioni relative ai sistemi informativi aziendali ovvero divulgare o comunicare password e codici di accesso a sistemi informatici dell'azienda o di soggetti terzi;
- copiare o trasferire a terzi dati o software aziendali al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali e dei limiti delle autorizzazioni richieste:
- alterare documenti informatici privati, aventi efficacia probatoria;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione illecita di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

- in tutte le operazioni di trattamento di dati, sia in formato elettronico che cartaceo, assicurare che i dati siano esatti, corretti, affidabili e, se necessario aggiornati;
- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
- in caso di smarrimento o furto di sistemi, apparati, personal computer, supporti di memorizzazione contenenti dati, e archivi in formato elettronico o cartaceo etc., informare tempestivamente la Direzione competente e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;
- evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso (fatti salvi i casi in cui non sia necessario acquisire il consenso ai sensi della normativa privacy applicabile, come ad esempio nel caso in cui il trattamento sia previsto da una norma di Legge o di regolamento oppure sia necessario per ottemperare ad obblighi derivanti da un contratto o da una convenzione) nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dal Dipartimento IT o la cui provenienza sia dubbia;
- evitare di trasferire all'esterno della società e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della società stessa o di altra società del Gruppo, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione della Direzione interessata;
- evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, ex-dipendenti, ex-collaboratori ecc.);
- evitare l'utilizzo di password di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile IT;
- astenersi dal comunicare ad altri o diffondere le proprie password;
- evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività lavorative e/o consentite;
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o

funzionamenti anomali delle risorse informatiche o telematiche;

- impiegare sulle apparecchiature della società solo prodotti ufficialmente acquistati dalla società stessa o con l'autorizzazione della società stessa;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della società;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

Al fine di evitare il rischio di commissione dei Reati di cui alla presente Sezione, nello svolgimento degli adempimenti amministrativi che comportino il ricorso a mezzi informatici o telematici per l'invio di dichiarazioni/comunicazioni alla P.A. è necessario attenersi ai seguenti principi:

- nello svolgimento degli adempimenti amministrativi che comportino il ricorso a mezzi informatici o telematici devono essere adottate specifiche procedure volte a garantire la correttezza del processo. In particolare, le procedure devono:
 - individuare espressamente il soggetto incaricato di tali adempimenti;
 - garantire, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di Protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.), un controllo sulla correttezza nell'utilizzo dei sistemi informatici;
 - garantire la segretezza di password e codici identificativi degli eventuali account dedicati.
- le dichiarazioni inviate alla Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni doganali, ed ogni altra dichiarazione o comunicazione inviata per via telematica alla Pubblica Amministrazione dovrà essere veritiera ed è fatto divieto di alterazione, in qualsiasi modo, delle stesse;
- inoltre, nel caso di adempimenti telematici che richiedano l'utilizzo della firma digitale/elettronica qualificata (come il deposito e la registrazione degli atti societari presso il Registro delle Imprese):
 - la smart card o la chiavetta USB utilizzata per l'apposizione della firma digitale qualificata deve essere utilizzata unicamente dal soggetto titolare della stessa o da persona espressamente delegata dal titolare stesso;
 - la delega di cui al punto che precede deve essere formalizzata per iscritto e contenere una chiara e precisa indicazione degli atti o della tipologia di atti che potranno essere sottoscritti e dei poteri delegati;
 - devono essere previsti meccanismi idonei ad evitare l'utilizzo indebito della smart card o della chiavetta USB da parte di soggetti non autorizzati (es. luogo di custodia della stessa, utilizzo di PIN di sicurezza);
 - deve essere previsto un efficace sistema di segnalazione all'OdV di qualsiasi disfunzione/irregolarità (ad es. connessa al deposito degli atti societari presso il registro delle imprese / all'invio delle dichiarazioni all'agenzia

delle Entrate ed alle autorità doganali/ ad ogni altro eventuale adempimento amministrativo da svolgersi per via telematica) che sia tale da far presumere la commissione di uno dei reati informatici.

5.1.4. Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo

In questa sede, si intendono richiamare le specifiche regole operative e di relativo controllo in materia di gestione IT. Le principali Policy o procedure/regole operative aziendali che trattano argomenti inerenti la gestione IT sono:

A. le policy previste in generale in tema di raccolta, elaborazione e conservazione dei dati, nel rispetto di quanto previsto dalla legge in tema di privacy e di cybercrime:

- Policy 0306 Identification, Preservation and Collection of Data and Documents in Connection with Legal Matters
- Policy 5007 IT Security
- Policy 0090AVA Data Privacy
- Policy 5002 Social Media

B. delle policy relative all'uso delle strumentazioni personali dei Dipendenti a tutela della riservatezza dei dati sociali:

- Policy 0069AVA Confidentiality
- Policy 1005 Acceptable Use Policy

5.2. Trattamento di dati informatici dei clienti

5.2.1 Attività sensibili

Tutte le attività del personale di AVANADE che riguardano il trattamento di dati informatici dei clienti.

5.2.2 Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001

L'attività di progettazione o di sviluppo, la gestione o la possibilità di accedere a dati, programmi, procedure e sistemi informatici (HW e SW) (di seguito DATI E PROGRAMMI) del cliente da parte del personale di AVANADE costituiscono i processi in cui possono essere commessi i reati informatici descritti al capitolo 1 di questa parte speciale. I reati riguardano la gestione di tutte le tipologie di clienti, se questi sono enti pubblici o i dati trattati di pubblica utilità, le relative pene sono più severe.

I reati potrebbero essere commessi attraverso l'accesso abusivo ai dati, la loro manomissione, distruzione, modifica. Attraverso il danneggiamento dei sistemi informatici o telematici dei clienti, l'introduzione, o la diffusione di apparecchiature che permettano il danneggiamento dei sistemi informatici o telematici dei clienti; l'intercettazione, l'impedimento, o l'interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche dei clienti.

La responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio o un interesse per l'ente, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto nel reperimento non autorizzato di informazioni confidenziali di interesse per AVANADE, il danneggiamento, la distruzione, modifica o manomissione di dati di interesse

per AVANADE, l'introduzione di sistemi atti a danneggiare i sistemi informatici dei clienti al fine di ottenerne un vantaggio; l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni informatiche dei clienti al fine di trarne un vantaggio.

Per "*elusione fraudolenta*" si può considerare l'intenzionalità della sola condotta dell'autore in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte ed implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti o di condotte "*pericolose*".

Il rischio è da considerarsi "*Alto*", in base all'attività svolta da AVANADE che riguarda la fornitura di servizi tramite l'utilizzo di sistemi informatici, la progettazione, lo sviluppo, la gestione di sistemi informatici dei clienti, la gestione e l'accesso a dati dei clienti attraverso l'utilizzo di sistemi informatici.

Il rischio è da considerarsi "*Remoto*", relativamente al reato di "*Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica*" in quanto AVANADE al momento non presta questa tipologia di servizi.

5.2.3 Policy e procedure aziendali di gestione e controllo

Data la peculiarità delle attività tipicamente svolte da AVANADE, la società, indipendentemente da quanto disposto dalla legislazione italiana, si è dotata preventivamente di policy, standard e sistemi di controllo come parte di un programma di protezione dei dati dei clienti a livello mondiale. L'insieme di queste procedure può considerarsi adeguato a rispondere ai requisiti della legislazione italiana.

In questa sede, si intendono richiamare le specifiche regole operative e di relativo controllo in materia di sicurezza dei dati informatici. Le principali Policy o procedure/regole operative aziendali che trattano argomenti inerenti la sicurezza dei dati informatici sono:

- o Policy 5001 Use of AvanaDe Delivery Framework (ADF)
- o Policy 0069AVA Confidentiality
- o Policy 0090AVA Data Privacy e annesse Information Security and Client Data Protection policies and procedures
- o Policy 0091AVA Intellectual Property Protection
- o Policy 0123AVA Client Records Management
- o Policy 1413AVA Corporate records
- o Policy 1431AVA Data Management
- o Policy 5007AVA ITS Security
- o Policy 1005AVA Acceptable Use

In aggiunta alle policy, la società ha sviluppato i seguenti Standard di sicurezza da applicare nello svolgimento dei propri servizi:

- Data Classification & Protection: Descrive i tipi di dati e istruisce i responsabili e sviluppatori di applicazioni su come

classificare e proteggere i dati informatici

- Access Control: Dettagli sui privilegi ed i ruoli nel rilascio degli accessi informatici.
- Confidentiality: Descrive come devono essere protetti i dati confidenziali.

AVANADE ha inoltre introdotto un programma di protezione dei dati dei clienti denominato CLIENT DATA PROTECTION PROGRAM.

In base a questo programma:

1. I dati a cui AVANADE può avere accesso sono divisi in:

- a. Business Data
- b. Intellectual Property
- c. Personal Data

2. I dati sono quindi classificati in dati:

- a. Unrestricted
- b. Confidential
- c. Highly Confidential
- d. Restricted

3. Il processo è suddiviso in due fasi:

- Sales and contractual phase – relativo alla valutazione dei rischi durante la fase di gestione delle opportunità e di preparazione del contratto.
- Delivery phase – Relativo alla gestione dei rischi durante lo svolgimento dei servizi.

4. Sales and Contractual Risk

- a. Il team di progetto valuta i rischi relativi alla gestione dei dati dei clienti per ogni opportunità di business
- b. Il rischio è valutato in base a un modulo che calcola un valore (fattore di rischio), in base alla tipologia di dati trattati, i volumi, le modalità, ed il tipo di servizio svolto.
- c. Vengono identificati i controlli obbligatori e opzionali in base alla tipologia di servizio svolto.
- d. Vengono identificate le clausole legali da tenere in considerazione nella preparazione dei relativi contratti.

- e. Viene predisposto il piano di controlli effettuati o da effettuare.
5. Delivery phase
- a. Il team di progetto valuta i rischi relativi alla gestione dei dati dei clienti per ogni contratto in fase di delivery
 - b. Il rischio è valutato in base un modulo che calcola un valore (fattore di rischio), in base alla tipologia di dati trattati, i volumi, le modalità, ed il tipo di servizio svolto.
 - c. Vengono identificati i controlli obbligatori e opzionali in base alla tipologia di servizio svolto.
 - d. Viene predisposto il piano di controlli effettuati o da effettuare.
 - e. Per tutte le nuove opportunità, la valutazione del rischio e la preparazione del piano di controlli sono svolti durante la fase di gestione delle opportunità, i relativi documenti vengono allegati nel sistema di Opportunity Management, e faranno parte del processo di Quality Assurance.
6. Per tutti i progetti in essere la valutazione del rischio e la preparazione del piano di controlli sono svolti durante la fase di svolgimento del contratto (Delivery).
7. L'insieme dei documenti relativi al CDP è denominato "*Client Data Protection Compliance Tool*", ed include:
- a. Sales view
 - Risk Assessment – modulo di valutazione del rischio
 - Identify Required Controls – Identificazione dei controlli da effettuare in base al rischio identificato
 - Required Contract Terms – clausole contrattuali identificati in base al rischio identificato
 - Client Data Inventory – Inventario delle applicazioni utilizzate per la gestione dei dati dei clienti
 - Reporting – Documenti di sintesi utilizzati per eventuali reporting
 - b. Delivery view
 - Required Controls - detailed view
 - Standard Controls – Elenco dei controlli che si applicano a tutti i progetti
 - Service-Specific Controls – Controlli specifici in base alla tipologia di servizio.
 - Project-Specific Controls – Controlli specifici del progetto derivanti da particolari condizioni contrattuali, richieste del cliente, etc.
 - Client Data Inventory – Inventario delle applicazioni utilizzate per la gestione dei dati dei clienti

- Reporting – Documenti di sintesi utilizzati per eventuali reporting
- Tools & Templates – guide e moduli a supporto per la preparazione del piano

8. Le eccezioni vengono sottoposte all'approvazione dei vari responsabili del programma a livello locale o mondiale, in base al livello di rischio identificato.

9. Tutti i piani vengono sottoposti alla verifica dei vari responsabili del programma a livello locale o mondiale, in base al livello di rischio identificato, o sottoposti alla verifica della Funzione Legale o CIO in base alle esigenze identificate durante la valutazione del livello di rischio.

10. I vari livelli di approvazione, e controllo sono determinati ed identificati nel modulo di valutazione del livello di rischio.

5.3. Trattamento di dati informatici dei dipendenti

5.3.1. Attività sensibili

Tutte le attività dei dipendenti di AVANADE che riguardano il trattamento di dati informatici dei dipendenti di AVANADE.

5.3.2. Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001

La gestione, l'accesso o la possibilità di accedere a dati personali del personale da parte di un dipendente di AVANADE costituiscono le attività sensibili in cui possono essere commessi i reati informatici descritti al capitolo 1 di questa parte speciale.

I reati potrebbero essere commessi attraverso l'accesso abusivo ai dati, la loro manomissione, distruzione, modifica. Attraverso il danneggiamento dei sistemi informatici o telematici di AVANADE, l'introduzione, o la diffusione di apparecchiature che permettano il danneggiamento dei sistemi informatici o telematici di AVANADE; l'intercettazione, l'impedimento, o l'interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche dei dipendenti.

La responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio o un interesse per l'ente, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto nell'accesso e l'utilizzo non autorizzato a dati personali dei dipendenti al fine di ottenere un vantaggio illecito per AVANADE, il danneggiamento, la distruzione, modifica o manomissione di dati al fine di ottenere un vantaggio illecito per AVANADE, l'introduzione di sistemi atti a danneggiare i sistemi informatici di AVANADE al fine di ottenerne un vantaggio illecito; l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni informatiche dei clienti al fine di trarne un vantaggio illecito.

Per "*elusione fraudolenta*" si può considerare l'intenzionalità della sola condotta dell'autore in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte ed implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti o di condotte "*pericolose*".

Il rischio è da considerarsi "*Remoto*", in quanto AVANADE non ha nessun interesse o vantaggio ad accedere, alterare in modo abusivo o distruggere i dati dei propri dipendenti, ai quali ha accesso legalmente in base agli obblighi contrattuali con i propri dipendenti, per l'espletamento di attività amministrativo contabili, per la gestione dei servizi interni o per l'espletamento degli obblighi di legge.

AVANADE si è da tempo dotata di policy e standard che vengono utilizzati per la gestione dei dati personali dei

dipendenti, per la gestione degli accessi ai sistemi informatici aziendali.

AVANADE si avvale per il trasferimento di taluni dati all'interno dell'Unione Europea del meccanismo delle Binding Corporate Rules.

La Società ha inoltre nominato i responsabili interni del trattamento dei dati ed ha creato un ruolo dedicato (Data Protection Officer) per la gestione e la verifica della compliance interna con i requisiti di legge.

5.3.3. Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo

In questa sede, si intendono richiamare le specifiche regole operative e di relativo controllo in materia di sicurezza dei dati informatici di AVANADE.

Le principali Policy o procedure/regole operative aziendali che trattano argomenti inerenti la sicurezza dei dati informatici di AVANADE sono:

- o Policy 5007AVA ITS Security
- o Policy 1005AVA Acceptable Use
- o Policy 0069AVA Confidentiality
- o Policy 0091AVA Intellectual Property Protection
- o Policy 0123AVA Client Records Management
- o Policy 0090AVA Data Privacy
- o Policy 0090AVA Data Privacy (Supplement)

In aggiunta alle policy, la società ha sviluppato i seguenti Standard di sicurezza da applicare nello svolgimento dei propri servizi:

- Data Classification & Protection: Descrive i tipi di dati e istruisce i responsabili e sviluppatori di applicazioni su come classificare e proteggere i dati informatici
- Access Control: Dettagli sui privilegi ed i ruoli nel rilascio degli accessi informatici.
- Confidentiality: Descrive come devono essere protetti i dati confidenziali.

AVANADE redige annualmente di Documento Programmatico di Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

6. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV svolgerà controlli diretti a verificare la

conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, controllerà che le policy ed il Client Data Protection Program siano efficacemente adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001



Parte Speciale 6

Reati in violazione del diritto d'autore

PARTE SPECIALE – 6 –

Reati in violazione del diritto d'autore

INDICE

1.	Le fattispecie dei reati in materia di diritti d'autore (art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001).....	150
2.	Funzione della Parte Speciale - 6 -	151
3.	Processi Sensibili nell'ambito dei reati in violazione del diritto d'autore	151
4.	Regole generali.....	151
4.1	Principi di controllo generali	151
4.2	I contratti di servizio con fornitori esterni	152
4.3	Principi generali di comportamento.....	152
5.	Procedure specifiche - Utilizzo di materiale soggetto a diritti di proprietà intellettuale (copyright).....	152
5.1	Attività sensibili	152
5.2	Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001	152
5.3	Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo.....	153
6.	I controlli dell'OdV	154

1. Le fattispecie dei reati in materia di diritti d'autore (art. 25-*novies* del D. Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati commessi in violazione del diritto d'autore. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25-*novies* (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore):

- Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica: è punita la messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett. a) *bis*).

Il reato si può realizzare, a titolo di esempio, con le seguenti modalità:

- *file sharing*: condivisione o scambio di file in violazione della normativa sul diritto d'autore e, comunque, al di fuori degli ordinari e leciti circuiti commerciali dei beni oggetto di proprietà intellettuale;
- *upload/download*: immissione o condivisione, senza averne diritto, di contenuti protetti da diritti d'autore in un sistema di reti informatiche.

- Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica: sono puniti i reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. 633/1941 comma 3).
- Reati in materia di *software* e banche dati: è punita l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; l'importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* L. 633/1941 comma 1).

Il reato si realizza, per esempio, secondo le seguenti modalità:

- violazione delle condizioni di licenza del *software*;
- vendita e relativo acquisto per l'azienda di computer sui quali sono installati *software* piratati;
- utilizzazione non autorizzata di banche dati.

- Reati in materia di *software* e banche dati: sono punite le condotte di riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis* L. 633/1941 comma 2).
- Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche: sono punite le condotte di abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter* L. 633/1941).
- Violazioni nei confronti della SIAE: è punita la mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei

supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* L. 633/1941).

- Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato: sono punite le condotte di fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* L. 633/1941).

2. Funzione della Parte Speciale - 6 -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali di AVANADE, nonché dai suoi Consulenti e Business Partner, come già definiti nella Parte Generale, nell'ambito delle loro attività che comportano l'utilizzo di software e/o banche dati di proprietà altrui, coperte da licenze d'uso o diritti d'autore.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) dettagliare le procedure che i destinatari, come sopra individuati, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, le indicazioni per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati in violazione del diritto d'autore

I principali Processi Sensibili, già esposti nella Parte Generale del presente documento, che AVANADE ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

- Tutte le attività del personale di AVANADE che riguardano l'utilizzo di *software* e/o banche dati di proprietà altrui, coperte da licenze d'uso o diritti d'autore.

4. Regole generali

Il sistema dei controlli, adottato dalla Società, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, prevede con riferimento ai processi sensibili individuati:

- principi di controllo e principi di comportamento "*generali*", presenti in tutti i processi sensibili;
- principi di controllo "*specifici*", applicati relativamente ai singoli processi sensibili (di cui al successivo cap. 5).

4.1 Principi di controllo generali

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- Procedure: esistenza di disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- Tracciabilità: verificabilità ex post del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite apposite evidenze archiviate e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate;
- Segregazione dei compiti: separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla, in modo tale

che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo; tale segregazione è garantita dall'intervento all'interno di un macro-processo aziendale di più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività dei processi;

- Procure e deleghe: formalizzazione di poteri di firma e di rappresentanza coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

4.2 I contratti di servizio con fornitori esterni

Alcune dei processi/attività sensibili elencate nel precedente cap. 3 sono gestite da fornitori esterni con i quali la Società ha sottoscritto un contratto di servizio.

Tali attività sono svolte in forza degli anzidetti contratti di servizio che regolano formalmente i rapporti tra le parti, assicurando trasparenza in merito all'oggetto delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato.

Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. Lgs. 231/2001 da parte dell'affidatario.

Le attività svolte in forza di contratti di servizio da Provider esterni sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza, attraverso l'implementazione di flussi informativi e l'attuazione di audit in ambito D. Lgs. 231/2001.

4.3 Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle proprie attività ogni dipendente è tenuto a seguire e rispettare il Codice Etico di AVANADE, le policy, gli standard di sicurezza relativi all'utilizzo dei sistemi; in particolare, è vietato:

- Riprodurre, trascrivere, diffondere, utilizzare, vendere un'opera altrui, senza averne diritto, o rivelarne il contenuto prima che sia reso pubblico.
- Mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, senza averne diritto, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.
- Riprodurre un numero di esemplari maggiore di quello che si aveva il diritto di produrre.

5. Procedure specifiche - Utilizzo di materiale soggetto a diritti di proprietà intellettuale (copyright)

5.1 Attività sensibili

Tutte le attività del personale di AVANADE che riguardano l'utilizzo di *software* e/o banche dati di proprietà altrui, coperte da Licenze d'uso o diritti d'autore.

5.2 Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001

Le attività di consulenza strategica e organizzativa, di progettazione o di sviluppo, la gestione o la possibilità di accedere a dati, programmi, procedure e sistemi informatici (*hardware* e *software*) di Clienti e di terzi da parte del personale di AVANADE costituiscono le possibili attività nel cui ambito possono essere commessi i reati in materia di diritti d'autore descritti al capitolo 1 di questa Parte Speciale. I reati riguardano la gestione di tutte le tipologie di clienti.

I reati potrebbero essere commessi attraverso le seguenti modalità:

- Utilizzo, riproduzione, trascrizione, diffusione, vendita di opere altrui, senza averne diritti, o rivelandone i contenuti prima che siano rese pubbliche.
- Messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, senza averne diritti, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa o comunque di una proprietà intellettuale.
- Riproduzione un numero di esemplari maggiore di quello che si aveva il diritto di produrre.

Nelle ipotesi di commissione dei reati contemplati dall'art. 25-*nonies*, la responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio o un interesse per l'ente, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto nell'utilizzo di *software* o dati di proprietà altrui per scopi di lucro o comunque come parte dei servizi svolti e venduti da AVANADE.

Per "*Elusione fraudolenta*" si può considerare l'intenzionalità della sola condotta dell'autore in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte ed implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti o di condotte "*pericolose*".

Il rischio è da considerarsi "*Alto*", in base all'attività svolta da AVANADE in relazione alla fornitura di servizi di consulenza e di progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informatici dei clienti, servizi forniti anche tramite il rilevante utilizzo di *software* e banche dati di terzi. Rischio bilanciato dalle regole di comportamento e misure di controllo introdotte dalla Società.

5.3 Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo

Data la peculiarità delle attività tipicamente svolte dal Gruppo AVANADE, quest'ultimo, indipendentemente da quanto disposto dalla legislazione italiana, si è dotato preventivamente di un Codice Etico, in cui si fa esplicito riferimento a idonei comportamenti nel trattamento di diritti di proprietà intellettuale, oltre a policy, standard e sistemi di controllo. Inoltre, è stato istituito un programma finalizzato alla protezione dei dati dei clienti a livello mondiale. L'insieme di queste procedure può considerarsi adeguato a rispondere ai requisiti della legislazione italiana.

In questa sede, si intendono richiamare le specifiche regole operative e di relativo controllo in materia di sicurezza dei dati informatici. Le principali Policy o procedure/regole operative aziendali che trattano argomenti inerenti la sicurezza dei dati informatici e la protezione di diritti di proprietà intellettuale sono:

- Policy 1005AVA Acceptable Use
- Policy 0091AVA Intellectual Property Protection
- Policy 0314AVA Open Source Software
- Policy 0069AVA Confidentiality
- Policy 5007AVA ITS Security

I contratti di AVANADE comprendono inoltre clausole standard che regolamentano la proprietà intellettuale, in base alle quali i "*deliverables*" di AVANADE rimangono di proprietà di AVANADE. Il cliente può acquisire una licenza perpetua, non trasferibile e non esclusiva, di utilizzare, copiare, modificare i "*Deliverables*" e preparare i lavori derivati da questi.

AVANADE ha avviato l'introduzione del "*PC Data Collection Tool*", un programma installato sui PC aziendali in grado di verificare la presenza di *software* non autorizzati.

La Società ha formalizzato un sistema di controllo dell'installazione di tutti i software in uso ai dipendenti, idoneo a valutare che l'uso di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale sia conforme alle disposizioni di

legge e contrattuali.

6. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV svolgerà controlli diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento. A tal fine effettuerà verifiche a campione su PC assegnati al personale verificando che non ci siano installati software non autorizzati.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001



Parte Speciale 7

Reati ambientali

PARTE SPECIALE

- 7 -

Reati ambientali

INDICE

1.	Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001)	157
2.	Funzione della Parte Speciale - 7 -	159
3.	Processi Sensibili nell'ambito dei reati ambientali	159
4.	Regole generali.....	159
4.1.	Principi di controllo generali	159
4.2.	I contratti di servizio con Provider esterni.....	160
4.3.	I principi generali di comportamento	160
5.	Procedure specifiche - Adempimenti che riguardano la gestione e lo smaltimento d rifiuti e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per la prevenzione dei reati ambientali.....	160
5.1	Attività sensibili	160
5.2	Potenziale profilo di rischio rispetto al D.Lgs. 231/2001	161
5.3	Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo	161
6.	I controlli dell'OdV	162

1. Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25 *undecies* (Reati ambientali).

- Reati previsti dal Codice penale (come implementati dalla l. 22 maggio 2015, n. 68, recante "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*"):
 - inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
 - disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
 - delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
 - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
 - delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452-*octies* c.p.;
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p)
- Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
 - Inquinamento idrico (art. 137)
 - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co.2)
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3)
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo)
 - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11)
 - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co.13)
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)
 - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b)
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)
 - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)
 - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)
 - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6)
- Siti contaminati (art. 257)
 - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di

inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)
 - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo)
 - predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti -SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6)
 - trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260- bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo)
 - trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi
- Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)
 - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi
 - attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2)
- Inquinamento atmosferico (art. 279)
 - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5)
- Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi
 - importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
 - falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1)
 - detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4)
- Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
 - Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di

ozono (art. 3, co. 6)

- Reati previsti dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi
 - sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2)
 - sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2)

Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

2. Funzione della Parte Speciale - 7 -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali di AVANADE, nonché dai Consulenti e Business Partner, per come già definiti nella Parte Generale del Modello, nell'ambito delle attività svolte in relazione alla raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) dettagliare le procedure che i Dipendenti e gli Organi Sociali di AVANADE, nonché i Consulenti e i Business Partner, per come definiti nella Parte Generale del Modello sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, le indicazioni per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati ambientali

I principali Processi Sensibili, già esposti nella Parte Generale del presente documento, che AVANADE ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

1. Tutte le attività del personale di AVANADE che riguardano la raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.

4. Regole generali

Il sistema dei controlli, adottato dalla Società, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, prevede, con riferimento ai processi sensibili individuati:

- principi di controllo e principi di comportamento "*generali*", presenti in tutti i processi sensibili;
- principi di controllo "*specifici*", applicati relativamente ai singoli processi sensibili (di cui al successivo cap. 5).

4.1. Principi di controllo generali

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- Procedure: esistenza di disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- Tracciabilità: verificabilità ex post del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite apposite evidenze archiviate e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le

registrazioni effettuate;

- Segregazione dei compiti: separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla, in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo; tale segregazione è garantita dall'intervento all'interno di un macro-processo aziendale di più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività dei processi;
- Procure e deleghe: formalizzazione di poteri di firma e di rappresentanza coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

4.2. I contratti di servizio con Provider esterni

Alcune dei processi/attività sensibili elencate nel precedente cap. 3 sono gestite da fornitori esterni con i quali la Società ha sottoscritto un contratto di servizio.

Tali attività sono svolte in forza degli anzidetti contratti di servizio che regolano formalmente i rapporti tra le parti, assicurando trasparenza in merito all'oggetto delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. Lgs. n. 231/2001 da parte dell'affidatario.

Le attività svolte in forza di contratti di servizio da fornitori esterni sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza, attraverso l'implementazione di flussi informativi e l'attuazione di audit in ambito D. Lgs. n. 231/2001.

4.3. I principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle proprie attività ogni dipendente oltre alle regole di cui al presente Modello è tenuto a conoscere, seguire a rispettare tutte le regole, procedure e principi – che si devono intendere come attuativi del Modello - quali:

- Il Codice Etico;
- Le policies aziendali;
- Le policies ed i regolamenti interni per la qualificazione dei fornitori;
- Le policies ed i regolamenti interni relativi ai flussi finanziari;
- Le policies ed i regolamenti interni relativi ai rapporti infragruppo.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Dipendenti e gli Organi Sociali di AVANADE, nonché i Consulenti e Business Partner, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- ripartizione dei rifiuti prodotti negli uffici utile per la raccolta differenziata (Plastica, Carta, Vetro, Lattine, Batterie),
- riduzione dei viaggi/trasferte di lavoro
- utilizzo della luce e dei dispositivi quando necessario
- utilizzo più razionale delle stampanti e con modalità che consentano un risparmio di elettricità e materiali (es. stampa in fronte-retro)

5. Procedure specifiche - Adempimenti che riguardano la gestione e lo smaltimento di rifiuti e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per la prevenzione dei reati ambientali

5.1 Attività sensibili

Tutte le attività svolte dal personale per la gestione di tutte le tipologie di rifiuti, compresi i rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi, così come definiti dalle Tabelle CER). In particolare, la gestione dei rifiuti concerne:

- Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nelle sedi Accenture
- Raccolta di rifiuti elettronici (i.e. stampanti, toner, computer, batterie, etc.);
- trasporto e smaltimento mediante operatori terzi certificati;
- compilazione e gestione dei formulari.

5.2 Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001

In considerazione delle attività svolte dalla Società, appare non rilevante il rischio di commissione dei seguenti reati: i) art. 727 bis e 733 bis del Codice Penale e art. 1, 3 e 6 della L. 150/92, in quanto la Società non utilizza/detiene, neanche ad uso di ricerca, specie animali e/o vegetali selvatiche protette; ii) art. 259 del TUA, in quanto la Società non è solita procedere a spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti; iii) art. 8 e 9 della L. 202/07, in quanto la Società non utilizza navi da trasporto per le sue attività; iv) art. 137 TUA, in quanto la Società non utilizza sostanze pericolose che confluiscono negli scarichi idrici; v) art. 279 TUA e art. 3, co VI, L. 549/93, in quanto le attività svolte non comportano emissioni potenzialmente lesive della qualità dell'aria o dell'ozono stratosferico.

Pertanto, alla luce della tipologia di attività svolta dalla Società, configurabile come attività di ufficio (salvo un'attività di ristorazione costituita da bar interni/mense) il rischio reato potenzialmente configurabile attiene al verificarsi di possibili condotte in violazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti (artt. 256 e ss. TUA)

I reati potrebbero essere commessi attraverso:

- effettuazione di attività di raccolta in mancanza dell'autorizzazione o comunicazione prevista dalla normativa di riferimento;
- realizzazione di una discarica abusiva destinata, anche in parte, a rifiuti pericolosi;
- miscelazione di rifiuti non autorizzata;
- falsificazione di formulari

Il rischio, data la tipologia di attività svolta da Avanade, è da ritenersi basso.

5.3 Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo

Il Gruppo Avanade, indipendentemente da quanto disposto dalla legislazione italiana, si è dotato preventivamente di un Codice Etico, di policy, standard e sistemi di controllo, integrati in un Sistema di Gestione Ambientale. Di questo, è stata ottenuta la certificazione ambientale ISO14001, per le sedi di Milano. Inoltre, i medesimi adempimenti svolti per l'ottenimento della certificazione 14001 sono comunque adottati in tutte le sedi.

L'insieme di tutte queste regole e procedure può considerarsi adeguato a rispondere ai requisiti della legislazione italiana.

In questa sede, si intendono richiamare le specifiche regole operative e di relativo controllo in materia di prevenzione dei reati ambientali.

Le principali Policy o procedure/regole operative aziendali che trattano argomenti inerenti la tutela ambientale sono:

- COBE;
- Policy 1168 Environmental Responsibility

Il sistema di controllo presente prevede regole di condotta per la raccolta dei rifiuti; negli uffici e ai piani degli edifici sono predisposti contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, la cui gestione e smaltimento è a carico di un fornitore esterno, che ha predisposto una specifica procedura e si occupa anche della gestione dei rifiuti prodotti dalle attività di ristorazione (bar interni/mense).

Le operazioni di confezionamento, identificazione e stoccaggio di ogni tipologia di rifiuto sono a carico delle ditte fornitrici di servizi, con le quali sono stipulati specifici contratti.

Il personale viene informato della campagna sull'ambiente attraverso e-card inviate via mail, affissioni di cartelloni nei locali di ristoro.

6. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV svolgerà controlli diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs.231/2001



Parte Speciale 8

Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

PARTE SPECIALE – 8 –

Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

INDICE

1.	Le fattispecie dei reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25- <i>duodecies</i> del D. Lgs. 231/2001)	165
2.	Funzione della Parte Speciale - 8 -	165
3.	Processi Sensibili nell'ambito dei reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	165
4.	Regole generali.....	166
4.1.	<i>Principi di controllo generali</i>	166
4.2.	<i>I contratti di servizio con Provider esterni</i>	166
4.3.	<i>Principi generali di comportamento</i>	167
5.	Procedure specifiche - Attività relative alla selezione, assunzione e gestione del personale, anche con riferimento alla mobilità del personale straniero (extra-UE) nella Società	167
5.1.	<i>Attività sensibili</i>	167
5.2.	<i>Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001</i>	167
5.3.	<i>Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo</i>	168
6.	I controlli dell'OdV	168

1. Le fattispecie dei reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Si descrive brevemente qui di seguito la fattispecie contemplata nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25 *duodecies* (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

- Impiego di cittadini con permesso di soggiorno irregolare, nelle ipotesi aggravate (art. 22, comma 12-*bis*, D. Lgs. 286/98).

L'art. 22, comma 12, del D. Lgs. 286/98 stabilisce che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Trattasi di delitto di natura dolosa.

L'art. 22 comma 12-*bis* del D. Lgs. n. 286/2008 prevede che le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale.

Pertanto, la responsabilità da reato dell'ente si configura in relazione al delitto doloso di impiego di cittadini con permesso di soggiorno irregolare, nelle sole ipotesi aggravate di cui all'art. 22 comma 12-*bis* del D. Lgs. n. 286/1998.

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 *bis* e 3 *ter* D. Lgs. 286/98)

I reati previsti dall'art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 5 del D. Lgs. n. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) riguardano i soggetti che procurano l'ingresso illecito di cittadini stranieri nel territorio dello Stato e favoriscono l'immigrazione clandestina.

2. Funzione della Parte Speciale - 8 -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti, consulenti esterni, fornitori, amministratori, sindaci e Business Partner di AVANADE, nell'ambito delle attività svolte in relazione alla gestione del personale proveniente da paesi terzi per i quali è previsto un permesso di soggiorno.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) dettagliare le procedure che il personale di AVANADE è chiamato ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, le indicazioni per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

I principali Processi Sensibili, già esposti nella Parte Generale del presente documento, che AVANADE ha individuato al

proprio interno sono i seguenti:

- Attività relative alla selezione, assunzione e gestione del personale, anche con riferimento alla mobilità del personale straniero (extra-UE) nella Società

Per quanto riguarda l'utilizzo di personale assunto da fornitori esterni o da agenzie di somministrazione, la società prevede il rilascio di una dichiarazione di notorietà da parte del fornitore/agenzia, con cui questi si impegna ad avvalersi di personale per il quale ha ottenuto tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

Con riferimento alle assunzioni, un apposito ufficio in outsourcing si occupa di verificare la validità e l'aggiornamento (rinnovo) dei permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri.

4. Regole generali

Il sistema dei controlli, adottato dalla Società, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, prevede con riferimento ai processi sensibili individuati:

- principi di controllo e principi di comportamento "*generali*", presenti in tutti i processi sensibili;
- principi di controllo "*specifici*", applicati relativamente ai singoli processi sensibili (di cui al successivo cap. 5).

4.1. Principi di controllo generali

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- Procedure: esistenza di disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- Tracciabilità: verificabilità ex post del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite apposite evidenze archiviate e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate;
- Segregazione dei compiti: separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla, in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo; tale segregazione è garantita dall'intervento all'interno di un macro-processo aziendale di più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività dei processi;
- Procure e deleghe: formalizzazione di poteri di firma e di rappresentanza coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

4.2. I contratti di servizio con Provider esterni

Alcune dei processi/attività sensibili elencate nel precedente cap. 3 sono gestite da fornitori esterni con i quali la Società ha sottoscritto un contratto di servizio.

Tali attività sono svolte in forza degli anzidetti contratti di servizio che regolano formalmente i rapporti tra le parti, assicurando trasparenza in merito all'oggetto delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. Lgs. n. 231/2001 da parte dell'affidatario.

Le attività svolte in forza di contratti di servizio da Provider esterni sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza, attraverso l'implementazione di flussi informativi e l'attuazione di audit in ambito D. Lgs. n. 231/2001.

4.3. Principi generali di comportamento

Tutti i soggetti aziendali coinvolti nella gestione dei processi sensibili individuati sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate.

In particolare, è fatto divieto di:

- porre in essere condotte idonee a integrare le fattispecie di reato implicanti una responsabilità amministrativa ai sensi dell'artt. 25 *duodecies* del Decreto;
- promuovere, collaborare, concorrere o, in qualsiasi modo, dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, il reato in esame;
- assumere comportamenti che, sebbene non costituenti di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo, determinando per la società il rischio di contestazione di un illecito amministrativo ai sensi del Decreto.

Segnatamente, si impone:

- la verifica del rispetto dei requisiti richiesti dalla Legge e la regolarità delle assunzioni, per il tramite del check della documentazione in possesso della controparte (es. DURC);
- l'individuazione preventiva della documentazione da richiedere al candidato per procedere all'assunzione, con particolare riferimento al permesso di soggiorno per i dipendenti stranieri;
- l'effettuazione di verifiche periodiche in ordine alla validità del permesso di soggiorno per i candidati di origine straniera (extra UE);
- l'archiviazione, in formato elettronico o cartaceo, tutta la documentazione (atti, verbali, contratti, missive e altro tipo di documento) rilevante ai fini dell'assunzione di nuove risorse e, in particolare, di lavoratori stranieri, con specifico riguardo alla documentazione prodotta e ricevuta in ordine alle attività propedeutiche e conseguenti alla presentazione della domanda di nulla osta all'assunzione dei lavoratori stranieri residenti all'estero;
- che le modalità di archiviazione e conservazione della documentazione sopra indicata siano tali da assicurare la impossibilità di modificare successivamente i dati ivi contenuti, nonché la loro tracciabilità all'interno del processo, in modo tale da agevolare il compimento di eventuali controlli e verifiche successivi.

5. Procedure specifiche - Attività relative alla selezione, assunzione e gestione del personale, anche con riferimento alla mobilità del personale straniero (extra-UE) nella Società

5.1. Attività sensibili

La gestione dell'attività di impiego di lavoratori da parte della Società con specifico riferimento alla mobilità del personale straniero (extra UE)

5.2. Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001

In considerazione della dimensione, della diffusione geografica e del tipo di business del Gruppo AVANADE, il fenomeno relativo a personale, di subsidiaries del Gruppo, che necessita di permesso di soggiorno per poter lavorare su progetti di AVANADE in Italia, è sicuramente rilevante.

Tuttavia, occorre anche rilevare che AVANADE ha affidato in outsourcing ad Accenture, sulla base di un apposito contratto service, la gestione delle attività inerenti alla validità e all'aggiornamento (rinnovo) dei permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri.

Accenture, indipendentemente da quanto disposto dalla legislazione italiana, si è dotata preventivamente di policy, standard e sistemi di controllo atti a prevenire la commissione di uno dei reati in materia di impiego di cittadini provenienti da paesi terzi.

Accenture si è inoltre dotata della funzione People Mobility, specificatamente preposta alla gestione degli ingressi nelle società Accenture italiane di cittadini provenienti da paesi terzi, che opera nel rispetto di specifici processi/procedure/regole operative aziendali.

Alla luce del sistema di controllo approntato dalla Società in relazione a tale processo sensibile il rischio per AVANADE è da considerarsi basso e comunque ben presidiato dal contratto service con Accenture.

5.3. Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo

Con riferimento allo specifico rischio-reato, si segnala che AVANADE ha affidato in outsourcing ad Accenture, sulla base di un apposito contratto service, la gestione delle attività inerenti alla validità e all'aggiornamento (rinnovo) dei permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri.

Accenture, indipendentemente da quanto disposto dalla legislazione italiana, si è dotata preventivamente di policy, standard e sistemi di controllo atti a prevenire la commissione di uno dei reati in materia di impiego di cittadini provenienti da paesi terzi.

In Accenture la funzione People Mobility è specificatamente preposta alla gestione degli ingressi di cittadini provenienti da paesi terzi e opera nel rispetto di specifici processi/ procedure/regole operative aziendali.

- Istituzione di un tool (MyInitiation) mediante il, quale tutti coloro che devono recarsi in Italia devono registrare la propria richiesta per affari o lavoro
- Il Director italiano indicato come riferimento nella richiesta di ingresso /visto per affari in MyInitiation, agisce come sponsor dell'ingresso del dipendente, accettando per autorizzazione un documento denominato Attestation Italy nel quale sono indicati: attività consentite in regime di affari, regole di soggiorno in accordo con le policy Accenture, tempistiche massime di soggiorno, responsabilità penale e civile in caso di violazione delle norme immigrative
- Procedura di controllo da parte di People Mobility offshore team (in Buenos Aires) mediante reportistica mensile, con cui vengono monitorati i cosiddetti business visitors (dipendenti in regime di affari in host country) per controllare che il soggiorno non sia superiore ai 30 gg, come da policy 43
- Istituzione della funzione global ET&I esperta in tematiche employment, tax & immigration deputata a definire a livello IGEM guideline, approcci e posizioni specifiche di Paese/eccezioni in ambito immigrativo.
- Tutti i provider/visa agent devono essere approvati da Legal come da Policy 1327

L'insieme di queste policy/ procedure puo' considerarsi adeguato a rispondere ai requisiti della legislazione italiana. Le principali Policy che trattano argomenti inerenti l'ingresso di cittadini di paesi terzi sono le seguenti:

- Policy 0710 International Business Trips, Training and Assignments.
- Policy 0043 – Immigration
- Policy 1327 – Business Intermediaries

6. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV svolgerà controlli diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001



Parte Speciale 9

Reati Tributari

PARTE SPECIALE – 9 –

Reati tributari

INDICE

1. Le fattispecie dei reati tributari (art. 25 - quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001).....	172
2. Funzione della Parte Speciale - 9 -.....	173
3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati tributari	174
4. Regole generali.....	174
4.1. Principi di controllo generali.....	174
4.2. I contratti di servizio con Provider esterni.....	175
4.3. I principi generali di comportamento.....	175
5. Procedure specifiche – Reati Tributari	176
5.1 Attività Sensibili.....	176
5.2 Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001.....	176
5.3 Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo.....	177
6. I controlli dell'OdV.....	177

1. Le fattispecie dei reati tributari (art. 25 - *quiquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati tributari. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25 *quiquiesdecies* (Reati tributari).

- Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000)

L'art. 2 comma 1 del D. Lgs. 74/2000 stabilisce che chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. L'art. 2 comma 2*bis* del D. Lgs. 74/2000 stabilisce che se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

L'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 74/2000 stabilisce che il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)

L'art. 3 comma 1 del D. Lgs. 74/2000 stabilisce che, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

L'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 74/2000 stabilisce che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

L'art. 3 comma 3 del D. Lgs. 74/2000 stabilisce che ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000)

L'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 74/2000 stabilisce che chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. L'art. 8 comma 2*bis* del D. Lgs. 74/2000 stabilisce che se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

L'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 74/2000 stabilisce che ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)

L'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 74/2000 stabilisce che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

L'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 74/2000 stabilisce che, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di

sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000) [se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro]

L'art. 4 del D. Lgs. 74/2000 stabilisce che, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni

- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000) [se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro]

L'art. 5 del D. Lgs. 74/2000 stabilisce che è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a euro centocinquanta

Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- Indebita compensazione (art. 10 *quater* D. Lgs. 74/2000) [se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro]

L'art. 10 *quater* del D. Lgs. 74/2000 stabilisce che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2. Funzione della Parte Speciale - 9 -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali di Avanade, nonché dai Consulenti e Business Partner, per come già definiti nella Parte Generale del Modello, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree Sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati Tributari in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) dettagliare le procedure che i Dipendenti e gli Organi Sociali di Avanade, nonché i Consulenti e i Business Partner sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, le indicazioni per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati tributari

I principali Processi Sensibili, già esposti nella Parte Generale del presente Modello, che Avanade ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

- Attività dichiarative/Tax Compliance – Attività inerenti la predisposizione e presentazione delle dichiarazioni dei redditi, sul valore aggiunto o relativi ad altri adempimenti tributari
- Relazioni Intercompany - Attività inerenti la gestione di contratti, incassi, pagamenti e dichiarazioni relative ai rapporti commerciali tra le società appartenenti al Gruppo Avanade
- Ciclo attivo – Attività inerenti la vendita di beni o servizi forniti dalla Società
- Ciclo passivo – Attività inerenti l'acquisto da parte della Società di beni o servizi
- Contabilità generale – Attività inerenti la contabilità degli eventi aziendali
- Payroll – Attività inerenti la gestione delle paghe e dei contributi dei dipendenti della Società
- attività area Tax & Finance: presidi di tracciabilità dei flussi finanziari e di tesoreria; presidi di controllo contabile; gestione delle operazioni di natura non ordinaria (operazioni sul capitale sociale, acquisizioni, fusioni, scissioni, conferimenti, joint ventures, etc.); rapporti con la Società di Revisione; rapporti economici e fatturazioni intercompany, con focus sulla definizione dei prezzi di trasferimento di beni e/o servizi ; presidi a tutela di regolarità e veridicità delle dichiarazioni fiscali.

4. Regole generali

Il sistema dei controlli, adottato dalla Società, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, prevede, con riferimento ai processi sensibili individuati:

- principi di controllo e principi di comportamento "*generali*", presenti in tutti i processi sensibili;
- principi di controllo "*specifici*", applicati relativamente ai singoli processi sensibili (di cui al successivo cap. 5).

Sotto il profilo dei principi e delle regole di comportamento, in linea con le indicazioni già fornite dalla prassi e dalle *best practices* in relazione ai reati societari (ex art. 25 *ter* del Decreto) e di ricettazione, riciclaggio, impiego e autoriciclaggio (ex art. 25 *octies* del Decreto), si è ritenuto che la prima linea di difesa per la prevenzione dei reati fiscali sia sicuramente l'adozione di un sistema attento ed efficace di identificazione e selezione della controparte contrattuale unitamente all'implementazione di un sistema amministrativo - contabile adeguato, affiancato da un sistema gestionale altrettanto efficace, come peraltro già prescritto dal D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, cd. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, il quale richiede l'adozione di un adeguato assetto amministrativo-contabile volto a rilevare tempestivamente eventuali crisi di impresa.

A ciò si aggiunga che ai fini della prevenzione dei reati fiscali è altresì necessario un adeguato controllo ed un corretto monitoraggio dei flussi finanziari, al pari di quanto avviene in relazione ai reati di corruzione – anche tra privati – e contro la PA.

Da qui, la necessità di richiamare, anche rispetto a questa parte speciale, le Regole generali richiamate in relazione alle parti speciali 1 (dedicata ai reati di corruzione – anche tra privati – e contro la PA) 2 (dedicata ai reati societari) e 4 (dedicata ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro e autoriciclaggio ed associativi) e, da intendersi in questa sede integralmente trascritti.

4.1. Principi di controllo generali

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- Procedure: esistenza di disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- Tracciabilità: verificabilità ex post del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite

apposite evidenze archiviate e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate;

- **Segregazione dei compiti:** separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla, in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo; tale segregazione è garantita dall'intervento all'interno di un macro-processo aziendale di più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività dei processi;
- **Procure e deleghe:** formalizzazione di poteri di firma e di rappresentanza coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

4.2. I contratti di servizio con Provider esterni

Alcune dei processi/attività sensibili elencate nel precedente cap. 3 sono gestite da Provider esterni con i quali la Società ha sottoscritto un contratto di servizio.

Tali attività sono svolte in forza degli anzidetti contratti di servizio che regolano formalmente i rapporti tra le parti, assicurando trasparenza in merito all'oggetto delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. Lgs. n. 231/2001 da parte dell'affidatario.

Le attività svolte in forza di contratti di servizio da Provider esterni sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza, attraverso l'implementazione di flussi informativi e l'attuazione di audit in ambito D. Lgs. n. 231/2001.

4.3. I principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle proprie attività ogni dipendente oltre alle regole di cui al presente Modello è tenuto a conoscere, seguire a rispettare tutte le regole, procedure e principi – che si devono intendere come attuativi del Modello - quali:

- Il Codice Etico;
- Le policies aziendali;
- Le policies ed i regolamenti interni per la qualificazione dei fornitori;
- Le policies ed i regolamenti interni relativi ai flussi finanziari;
- Le policies ed i regolamenti interni relativi ai rapporti infragruppo.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Dipendenti e gli Organi Sociali di Avanade, nonché i Consulenti e Business Partner, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati tributari;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/Business Partner anche stranieri.

Inoltre, al fine di prevenire la commissione dei reati fiscali di cui alla presente parte speciale, nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili ivi considerate, la Società ha implementato specifici controlli volti ad assicurare la correttezza e la puntualità della liquidazione e del versamento delle imposte nel quadro di una compliance trasparente, tesa alla prevenzione di possibili controversie con le Autorità fiscali. In particolare, le misure di prevenzione e controllo adottate da Avanade presuppongono o danno piena attuazione ai seguenti principi:

- onestà, correttezza e di osservanza della normativa tributaria, al fine di favorire lo sviluppo di comportamenti collaborativi e trasparenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e dei terzi, con l'intento di minimizzare ogni impatto sostanziale in termini di rischio sia esso fiscale o reputazionale, anche in coerenza con gli standard definiti a livello di Gruppo;
- informazione; affinché i vertici aziendali siano costantemente informati in ordine agli impatti fiscali relativi a tutte le operazioni

strategiche e operative di business, pianificate e da realizzare, assicurando in tal modo che ogni decisione presa in ambito fiscale sia coerente con la strategia fiscale del Gruppo;

- chiara definizione di ruoli e responsabilità nella individuazione e gestione del possibile rischio fiscale connesso all'attività di business tipica della Società;
- formazione; al fine di assicurare una adeguata preparazione tecnica di tutti i dipendenti coinvolti nella gestione degli adempimenti e delle attività a rilevanza fiscale;
- prevenzione; al fine di garantire la valutazione preliminare degli impatti fiscali delle operazioni fiscalmente rilevanti;
- diligenza professionale nella gestione delle attività e dei processi a rilevanza fiscale, anche attraverso il supporto di consulenti fiscali esterni.

5. Procedure specifiche – Reati Tributari

5.1 Attività Sensibili

Le attività sensibili, per come richiamate all'interno del punto 3, sono gestite interamente in outsourcing, sulla base di appositi contratti di servizio, eccezion fatta che per le attività dichiarative e di tax compliance.

Tali attività riguardano principalmente la preparazione, la compilazione, la presentazione e verifica delle dichiarazioni fiscali.

La gestione di questo rischio comporta costi d'organizzazione del processo che hanno, tuttavia, il vantaggio di ridurre particolarmente le probabilità di subire sanzioni a causa di ritardi nella compilazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali, nonché sulla infedeltà o incompletezza delle stesse.

5.2 Potenziale profilo di rischio rispetto al D. Lgs. 231/2001

I processi relativi alle Attività Sensibili individuate costituiscono i possibili occasioni in cui possono essere commessi i reati tributari descritti al capitolo 1 di questa parte speciale.

I reati potrebbero essere commessi attraverso i seguenti esempi (non esaustivi):

- Registrando fatture per prestazioni o beni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'Iva in misura superiore a quella reale
- Registrando fatture per prestazioni o beni riferite a controparti diverse rispetto a quelle effettive
- Omettendo la registrazione di fatture per prestazioni o beni o altri elementi attivi
- Emettendo fatture per prestazioni o beni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'Iva in misura superiore a quella reale
- Alterando fraudolentemente il calcolo della base imponibile introducendo elementi attivi per un importo inferiore a quello effettivo, o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Presentando dichiarazioni sui redditi o sul valore aggiunto alterate fraudolentemente da elementi attivi, o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, al fine di evadere le imposte.

In considerazione delle attività di controllo previste nei vari processi sensibili (descritti nel capitolo successivo), occorre rilevare la presenza di un'apposita funzione Tax, organizzata a livello globale di Gruppo che, di concerto con la funzione fiscale locale, ha la responsabilità per la gestione e regolamentazione delle dichiarazioni fiscali presentate alle autorità competenti e che si è dotata di un solido sistema di controllo interno.

Alla luce della rilevanza del fenomeno e del sistema organizzativo e di controllo costituito, il rischio per Avanade è da considerarsi monitorato e pertanto con basso rischio residuo.

5.3 Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo

La maggior parte dei rischi fiscali di Avanade, per come aggregati nelle seguenti macroaree di rischio astratto:

- ciclo attivo;
- ciclo passivo;
- relazioni intercompany;
- contabilità generale;
- payroll

sono gestiti in outsourcing sulla base di processi operativi che garantiscono controlli a presidio (quali, ad esempio, le policies di Gruppo e altri presidi operativi in essere per la gestione dei rischi amministrativo-contabili ai fini SOX) validi e coerenti con il Tax Contro Framework (d'ora innanzi anche solo TFC) adottato dal Provider.

In tal senso, si osserva che il Provider esterno si è dotato di una piattaforma informatica che funziona non solo da repository di tutta la documentazione amministrativa e fiscale, ma anche e soprattutto come strumento di monitoraggio costante sullo stato di implementazione dei presidi e sull'avanzamento delle attività pianificate, con validazione periodica da parte del responsabile del protocollo TCF.

Si precisa, inoltre, che ulteriori presidi per monitorare e prevenire i reati Tributarî sono presenti nella Parte Speciale 1 in merito alle Attività dichiarative/Tax Compliance, nella Parte Speciale 2 (ad esempio: flussi finanziari, operazioni straordinarie, operazioni relative al Capitale Sociale, acquisti, etc.), nella Parte Speciale 4 (ad esempio: rapporti intercompany).

Quanto alle attività dichiarative e di tax compliance svolte in autonomia da Avanade la Società assicura:

- il monitoraggio continuo delle novità normative anche attraverso la ricezione di Newsletter da external advisor in relazione ad aggiornamenti/modifiche di normativa fiscale;
- l'interazione periodica con sindaci durante lo svolgersi del Collegio Sindacale in relazione a tematiche fiscali (aggiornamenti ed evoluzioni normative);
- lo svolgimento di incontri di condivisione e validazione con external advisor sia del calendario di chiusura (Tax Planning) relativo al processo di predisposizione della Dichiarazione dei Redditi dell'anno, sia del calcolo delle imposte;
- la revisione e l'approvazione della Dichiarazione dei Redditi da parte di external advisor;
- l'attività di verifica e revisione del Bilancio civilistico e della Dichiarazione dei Redditi da parte della società di revisione;
- lo svolgimento di una attività e approvazione di true-up in sede di finalizzazione della predisposizione della Dichiarazione dei Redditi (analisi di eventuali scostamenti rispetto a dati stimati);
- la revisione e la successiva firma di approvazione da parte dell'Amministratore Delegato della Dichiarazioni.

6. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV svolgerà controlli diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001



Parte Speciale 10
Reati di Market Abuse

PARTE SPECIALE 10

Reati di Market Abuse

INDICE

1. Le fattispecie dei reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001)	178
2. Funzione della Parte Speciale - 10 -	180
3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati di abuso di mercato	180
4. Regole generali di comportamento.....	180
5. Procedure specifiche – Reati di abuso di mercato	180
5.1 Attività Sensibili	181
5.2 Potenziale profilo di rischio rispetto al D.Lgs. 231/2001	180
5.3 Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo	181
6. I controlli dell'OdV	181

1. Le fattispecie dei reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di abuso di mercato. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 sexies (Abuso di mercato).

• Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998 Testo Unico della Finanza TUF)

La fattispecie punisce chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio (cd. Insider primari): a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

• Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/1998 "TUF")

La fattispecie punisce chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014/1054.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del

profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Alle ipotesi penali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato descritte possono sommarsi ipotesi di illecito amministrativo per gli stessi reati (artt. 187 bis e 187 ter del TUF). Le prime sono accertate e sanzionate dalla magistratura penale, le seconde direttamente ed autonomamente dalla Consob. L'Ente con riferimento a tali ipotesi di illecito amministrativo ed in aggiunta alla responsabilità personale di chi ha compiuto l'illecito, potrà essere dichiarato responsabile in virtù di quanto previsto all'art. 187-quinquies TUF per gli illeciti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). Le definizioni degli illeciti amministrativi relativi all'abuso di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato riprendono quelle delineate nelle rispettive fattispecie penali ma hanno una portata più ampia ed inoltre se ne distinguono richiedendo, quale elemento soggettivo, anche la sola colpa e non necessariamente il dolo.

Si descrivono qui di seguito le fattispecie previste dagli articoli 187-bis e 187-ter del TUF:

- Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF)

La disposizione di cui all'art. 187-bis TUF punisce con una sanzione amministrativa sia le condotte realizzabili dagli insider primari già punite come reato dall'art. 184 TUF, sia quelle realizzate dagli insider secondari (cioè coloro che direttamente o indirettamente abbiano ottenuto dagli insider primari accesso all'informazione privilegiata), laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli insider primari.

L'unica differenza consiste nel fatto che i comportamenti degli insider secondari sono puniti sia se sono commessi a titolo di dolo sia se commessi con colpa.

Si sottolinea inoltre che anche il semplice tentativo può rilevare ai fini dell'applicabilità di tale disciplina.

- Illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF)

La disposizione di cui all'art. 187-ter TUF punisce chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o "siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari", a prescindere quindi dagli effetti (laddove l'art. 185 TUF richiede, ai fini della sanzionabilità delle condotte, che le notizie false siano "concretamente idonee" ad alterare i prezzi). Anche in questo caso il dolo non è richiesto come requisito soggettivo generale.

La definizione dell'illecito amministrativo relativo alla manipolazione di mercato risulta dunque più dettagliata rispetto

all'illecito penale e comprende:

- a) le operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) le operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) le operazioni od ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) gli altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

2. Funzione della Parte Speciale -10-

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti, consulenti esterni, fornitori, amministratori, sindaci e business partner di Avanade S.r.l. (il personale), nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree Sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati di abuso di mercato in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. dettagliare le procedure che il personale di Avanade S.r.l. è chiamato ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, le indicazioni per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati di abuso di mercato

I principali Processi Sensibili, già esposti nella Parte Generale del presente Modello, che Avanade ha individuato al proprio interno sono:

- I rapporti con clienti/Società che emettono strumenti finanziari quotati

4. Regole generali di comportamento

Nello svolgimento delle proprie attività ogni dipendente oltre alle regole di cui al presente Modello è tenuto a conoscere, seguire e rispettare tutte le regole, procedure e principi – che si devono intendere come attuativi del Modello - quali:

- il Codice Etico di Avanade
- le policy e le procedure aziendali
- le leggi e i regolamenti applicabili alle attività inerenti le suddette aree sensibili

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Dipendenti di Avanade, i Consulenti ed i Business Partner, in relazione

al tipo di rapporto in essere con la società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di abuso di mercato;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/business partner anche stranieri.

5. Procedure specifiche – Reati di abuso di mercato

5.1 Attività Sensibili

Le attività commerciali (opportunità, contratti), che comportino l'accesso a Informazioni Privilegiate di clienti Società che emettono strumenti finanziari quotati.

5.2 Potenziale profilo di rischio rispetto al D.Lgs. 231/2001

I processi relativi alle aree sensibili elencate al punto precedente costituiscono i possibili momenti in cui possono essere commessi i reati di abuso di mercato descritti al capitolo 1 di questa parte speciale.

I reati potrebbero essere commessi attraverso i seguenti esempi (non esaustivi):

- 1) utilizzando le Informazioni Privilegiate per acquistare o vendere, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono, ovvero raccomandando o inducendo terzi a compiere quanto sopra;
- 2) comunicando a terzi le Informazioni Privilegiate, al di fuori del proprio ufficio e del normale esercizio della propria occupazione, funzione o professione, o divulgando le Informazioni Privilegiate al mercato;
- 3) utilizzando le Informazioni Privilegiate per il conseguimento di scopi illeciti e, comunque, diversi dalla corretta esecuzione dell'incarico o dell'attività svolta per il Cliente.

Alla luce della rilevanza del fenomeno e del sistema organizzativo e di controllo costituito il rischio per Avanade è da considerarsi basso.

5.3 Policy e Procedure aziendali di gestione e controllo

Al fine di limitare i rischi connessi alla violazione della normativa in materia di abusi di mercato, la Società Avanade implementerà un "Registro Insider" per tracciare l'elenco dei soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate nel rispetto delle previsioni dell'art. 18 MAR.

Alla luce di quanto sopra, la Società adotterà una «Procedura per la gestione dell'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate» ("Procedura Insider"), e nominerà un Responsabile del Registro Insider, incaricandolo di curare le attività necessarie per la corretta tenuta del Registro Insider.

La presente Procedura sarà resa disponibile dalla Società a tutti i propri dipendenti e collaboratori affinché siano adeguatamente informati del suo contenuto. La pubblicazione della Procedura e i successivi aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati attraverso il Portale interno di Avanade.

Per completezza, si ricorda che tutti i dipendenti della Società sono altresì tenuti al rispetto di quanto disposto dalla Policy interna n. 1216 - Buying and Selling Securities - Insider trading, applicabile alla società Avanade.

6. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV svolgerà controlli diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.